


BIBLIOTECA GIURIDICA DELL'„OSSERVATORE TRIESTINO“

DIRETTA DAL DOTT. GIUSEPPE STEFANI

VOL. XVIII

**RACCOLTA DEGLI ATTI LEGISLATIVI
PER LE NUOVE PROVINCE
(GENNAIO-APRILE 1925)**


CON LA RELAZIONE DI S. E. L'ON. **ROCCO**
SUGLI EMENDAMENTI ALLA LEGISLAZIONE PENALE



TRIESTE
1925

NOVA
oria e
tto
co

IL DIRITTO



BIBLIOTECA GIURIDICA DELL'„OSSERVATORE TRIESTINO“

DIRETTA DAL DOTT. GIUSEPPE STEFANI

VOL. XVIII

RACCOLTA DEGLI ATTI LEGISLATIVI
PER LE NUOVE PROVINCIE
(GENNAIO-APRILE 1925)

CON LA RELAZIONE DI S. E. L' ON. **ROCCO**
SUGLI EMENDAMENTI ALLA LEGISLAZIONE PENALE



TRIESTE

1925

Proprietà riservata

La relazione di S. E. Rocco sugli emendamenti alla legislazione penale

Con legge 30 dicembre 1923, n. 3814, il Parlamento concedeva al Governo la facoltà di pubblicare un nuovo Codice civile, un nuovo Codice di commercio, un nuovo Codice di procedura civile e un nuovo Codice per la marina mercantile. Già durante la discussione del relativo disegno di legge, da più parti si levarono voci per chiedere che, in occasione della vasta riforma che si stava per decidere, fossero sottoposti a revisione anche il Codice penale e quello di procedura penale. E in verità la richiesta appariva ragionevole, perchè l'opera di rifacimento della nostra legislazione codificata non poteva riuscire che incompleta, quando ne fossero rimasti esclusi il Codice penale e quello di procedura penale. Verò è che per l'uno e per l'altro non valeva la ragione di somma urgenza che aveva determinato, sia pure solo occasionalmente, il Governo a preparare la riforma degli altri quattro Codici, domandando perciò al Parlamento i necessari poteri; l'urgenza cioè di estendere alle nuove provincie tutta la legislazione italiana, affinchè alla unificazione politica seguisse nel più breve tempo possibile la unificazione legislativa. Già infatti il Codice penale e il Codice di procedura penale erano stati estesi alle provincie annesse, mentre lo stesso non si era fatto per gli altri Codici, che non si potevano applicare nelle provincie senza sostanziali modificazioni. Tuttavia, se questo motivo di urgenza non aveva ragion d'essere per i due Codici penale e di rito penale, altri non meno gravi potevano addursi. Il Codice penale del 1889, che fu certamente opera degna delle grandi tradizioni della nostra scuola di diritto criminale è, ormai, dopo trentacinque anni dalla sua pubblicazione, sotto più di un aspetto invecchiato. Il che non è da meravigliare, chi consideri

il profondo mutamento che negli ultimi sette lustri si è verificato nella vita economica, sociale e politica dell'Italia. Trentacinque anni, in un periodo storico di così rapida evoluzione, ne valgono certamente molti di più di un periodo più statico e più tranquillo. Quanto al Codice di procedura penale, che ha solo 12 anni di vita, la sua revisione è richiesta per altre ma non meno impellenti ragioni. Quel Codice, pregevole sotto molti aspetti e soprattutto dal punto di vista scientifico e sistematico, si è rivelato nella sua pratica applicazione, troppo complicato, troppo dottrinalmente astratto, sì da rendere il processo penale più intricato, più lungo, più farraginoso ancora che sotto l'antica legge di rito penale.

Poichè dunque il Governo del Re, per delegazione avuta dal Parlamento, sta procedendo ad una profonda revisione di quattro dei nostri Codici, sembra logico che la revisione, per riuscire veramente organica e rispondente in tutto alle esigenze attuali della vita italiana, si estenda anche agli altri due Codici e comprenda tutta intera l'opera della codificazione. Come, dopo realizzata l'unità politica, a pochi anni di distanza nel 1865, si compieva l'unificazione legislativa, così sembra giusto che, dopo alcuni anni dalla conclusione felice della grande guerra, l'opera della codificazione venga riveduta e rinnovata.

Ponendo mano alla revisione di tutti e sei i Codici vigenti, è naturale che non siano trascurate le leggi sull'ordinamento giudiziario, materia tormentata anche troppo, in questi ultimi anni e perciò appunto più meritevole di una organica e definitiva sistemazione, in cui possono trovare compimento ed attuazione le riforme processuali portate dal nuovo Codice di procedura civile e dal nuovo Codice di procedura penale.

In questa occasione è sembrato opportuno al Governo del Re proporre alcuni ritocchi anche alla legge 30 dicembre 1923, n. 3814. Come era da prevedere, l'opera di revisione del Codice civile si è manifestata molto complessa e molto ardua. Si è visto anzitutto che per ovvie esigenze di coordinamento, le modificazioni che si arrecano a taluni istituti del diritto civile debbono trovare il loro completamento nella revisione di altri istituti, che con quelli sono connessi. Di qui l'opportunità di ampliare alquanto i poteri già delegati al Governo con la legge del 1923, per rendere possibile in modo più completo ed organico la revisione che già in quella legge era autorizzata,

salvi restando, si intende, i principi fondamentali degli istituti. La stessa vastità e difficoltà dell'opera di riforma, che certamente non potrà compiersi in un periodo di tempo troppo breve, può rendere opportuna la pubblicazione del Codice civile in più tempi, vale a dire anche a libri e titoli separati, salvo, si comprende, la rifusione, alla fine dell'opera, delle parti già pubblicate in un Codice unico.

Le Commissioni parlamentari inoltre oggi non possono funzionare, perchè, sono venuti meno, sia per mancata rielezione, sia per altre cause, parecchi dei loro componenti. Sembra opportuno dunque dettare norme che valgano ad assicurare la loro attività, e dichiarare altresì esplicitamente che le Commissioni, tanto quella eletta dalla Camera, quanto quella eletta dal Senato, deliberano collegialmente insieme riunite, dimodochè l'esame riesca unico e non duplice e sia evitata la possibilità di divergenze e di dissensi.

Da quanto si è detto fin qui appare evidente che gli scopi per cui il Governo si è indotto a chiedere al Parlamento la facoltà di rivedere il Codice penale, il Codice di procedura penale e le leggi sull'ordinamento giudiziario, sono precisamente gli stessi che ispirarono la richiesta di analoga delegazione per gli altri quattro Codici. Nessun intento politico, ma solo il desiderio di dare all'Italia una legislazione codificata degna delle nuove condizioni e delle nuove necessità della vita italiana. Uguali intenti e ugual procedura. Anche questa volta il Governo vuole che il Parlamento discuta ampiamente i punti fondamentali della riforma, ed esprima i suoi voti, a cui nello adempimento del suo mandato, il Governo darà piena soddisfazione. Non altrimenti del resto si è sempre proceduto in materia di riforma dei Codici. Che se altre volte, ad esempio quando si pubblicò il vigente Codice di commercio, il vigente Codice penale e il vigente Codice di procedura penale, vennero presentati al Parlamento concreti progetti dei Codici da pubblicare, sta in fatto che la discussione avvenne sempre sui punti fondamentali della riforma, e che le facoltà deferite al Governo per la pubblicazione dei testi definitivi furono sempre così larghe, da consentire modificazioni profonde e sostanziali nei progetti presentati all'esame delle due Camere. Una discussione ed una approvazione articolo per articolo di leggi così vaste e complesse, come i Codici, non sarebbe

infatti possibile davanti al Parlamento, il quale deve pertanto limitarsi di necessità ad approvare le linee fondamentali della riforma, delegando al Governo la facoltà di procedere alla sua concreta attuazione. Così, in sostanza, ha consentito il Parlamento che sia fatto per il Codice civile, per il Codice di procedura civile, per il Codice di commercio e per il Codice della marina mercantile. Così, allo scopo di rendere completa ed organica la grande opera, il Governo vi propone che sia fatto per il Codice penale, per il Codice di procedura penale e per le leggi sull'ordinamento giudiziario.

E' dunque doveroso che anche questa volta il Governo indichi quali sono i capisaldi della riforma che esso si propone di compiere, il che sarà fatto brevemente, ma colla necessaria completezza.

Codice penale.

La più che trentennale esperienza del Codice penale, che fu il frutto di una elaborazione legislativa, anche essa, a sua volta, trentennale, non ha, per lungo tempo, rivelato la sostanziale necessità di una completa riforma delle sue disposizioni.

Il primo tentativo di revisione, assai limitato nei suoi intenti, fu il progetto ministeriale «sulla interpretazione autentica di alcuni articoli del Codice penale» presentato dal Guardasigilli Scialoja alla Camera dei deputati il 19 marzo 1910. Soltanto successivamente, con Regio decreto 14 settembre 1919, n. 1743, venne istituita dal ministro Mortara una Commissione «per lo studio di alcuni problemi di legislazione penale» con l'incarico (articolo 1 del decreto) «di proporre le riforme necessarie al sistema della legislazione penale, per conseguire, in armonia ai principii e ai metodi razionali della difesa della società contro il delitto in genere, un più efficace e sicuro presidio contro la delinquenza abituale». Tale Commissione, fin dal mese di gennaio del 1921, ha con lodevole alacrità presentato al ministro della giustizia un «progetto preliminare di Codice penale italiano» contenente un primo libro relativo ai delitti in generale, accompagnato da una diffusa relazione illustrativa, stesa dal suo presidente onorevole Enrico Ferri e approvata dalla Commissione. Progetto e relazione furono sollecitamente stampati nel testo italiano e tradotti in tre lingue, e poi diffusi in Italia e

oltre confine. Su di essi, per sagace iniziativa del guardasigilli Oviglio, furono chiamate ad esprimere solennemente i loro giudizi le facoltà giuridiche e le Corti di appello del Regno.

In questi ed in altri studi, che si sono compiuti per privata iniziativa, è ormai raccolto un materiale, che va senza indugio utilizzato. E in verità la necessità e per taluni aspetti l'urgenza, di sottoporre ad una sistematica ed accurata revisione taluni e più importanti istituti del nostro Codice penale, non può essere e non è più oggi da alcuno revocata in dubbio. L'aumento non indifferente della criminalità negli ultimi anni, particolarmente nel periodo post-bellico, dovuto a cause varie economiche e morali, sociali e politiche, generali e particolari, cause difficili a scrutarsi nella loro complessività, ma che tutte si riconducono ai profondi rivolgimenti prodottisi nella psicologia e nella morale degli individui e delle collettività, e nelle condizioni della vita economica e sociale in conseguenza della grande guerra, impongono la necessità di apprestare nelle mani dello Stato più adeguati mezzi legislativi di lotta contro il delitto. Gravi sono infatti i difetti e le lacune della nostra legislazione penale, che l'esperienza specialmente degli ultimi anni ha messo in luce, in ispecie la rivelatasi insufficienza nella lotta contro il delitto dei mezzi puramente repressivi e penali, costituenti fin qui il principale, se non l'unico, armamentario difensivo dello Stato, e l'assoluta inidoneità delle pene a combattere particolarmente i gravi e preoccupanti fenomeni della delinquenza abituale, della delinquenza minorile, della delinquenza degli infermi di mente pericolosi. Difetti che impongono la necessità di predisporre nel Codice penale, accanto alle ordinarie e tradizionali misure di repressione, nuovi e più oculati mezzi di prevenzione della criminalità. Ai difetti intrinseci della legge penale si debbono aggiungere gli inconvenienti, che da oltre un trentennio si lamentano nella sua applicazione, specialmente per la mancata riforma penitenziaria e carceraria, che doveva far seguito alla riforma del sistema penale voluta dal Codice del 1889 e per l'omessa realizzazione pratica degli istituti accessori, complementari e surrogatori della pena dal Codice stesso predisposti.

Sulla via delle riforme delle leggi penali l'Italia è stata, del resto, già preceduta dalla più parte degli Stati stranieri. Dovunque, in Europa e fuori, ferve infatti oggi il

lavoro di revisione della legislazione penale. In Germania, in Austria, in Svizzera, fra il 1909 e 1921, numerosi progetti di riforma dei codici penali furono preparati. Citiamo il progetto svizzero del 1909, il progetto austriaco del 1909, i progetti germanici del 1909, del 1913, del 1919, del 1921. Così pure si vengono attualmente elaborando nuovi codici penali in Romania, in Ceco-Slovacchia, in Polonia, nel Perù, in Argentina e anche nella Cina. In altri Stati la riforma dei codici penali è già un fatto compiuto. La Russia dei Sovietti si è data il 1.º giugno 1922 un nuovo e caratteristico codice penale. E in genere, posteriormente al nostro codice penale, vecchio ormai di 35 anni, nuovi codici penali furono promulgati nella Bulgaria, (1896), nella Norvegia (1902) nel Canada (1892) in Egitto (1904) nel Giappone (1907). Tuttociò senza parlare delle numerose leggi penali speciali che in Francia, in Inghilterra, in Germania, in Austria, e in altri Stati di Europa hanno, con parziali ma talora sostanziali riforme, profondamente modificato il contenuto dei codici penali ivi vigenti.

Ai fini della riforma della nostra legislazione penale, non occorrono tuttavia radicali rivolgimenti nè profonde trasformazioni. Sembrano invece sufficienti semplici ritocchi e prudenti emendamenti, rivolti assai più che al fine di sopprimere o radicalmente modificare norme esistenti a quello di integrare e di completare le norme attuali. Per tal guisa rimarrà immutato il sistema e inalterata la fisionomia generale del codice e resteranno intatti i principi e i caratteri fondamentali degli istituti penali.

A) Occorrerà anzitutto, sottoporre ad una revisione attenta e sagace il vigente «sistema delle pene, dei surrogati e dei complementi penali, nonchè degli effetti penali delle condanne». E ciò al fine precipuo di rinvigorire la scaduta efficacia e la sminuita forza assicuratrice, intimidatrice, satisfattrice della pena, ora accentuandone, ove occorra, il rigore e la gravità; ora introducendo, in aggiunta, ovvero in sostituzione delle attuali sanzioni penali, nuove, più efficaci e più praticamente realizzabili specie di pene; ora, infine, facendo un diverso e più largo uso delle pene esistenti, come ad esempio delle pene pecuniarie. Taluna delle attuali sanzioni penali si è rivelata del tutto inefficace: così le brevi pene carcerarie, così la riprensione giudiziale. Qualche altra si è dimostrata praticamente inattuabile o è andata in desuetudine: così la malleveria di buona condotta, l'arresto in casa, la

detenzione in case di lavoro e di custodia, la prestazione di opere di pubblica utilità, il lavoro penale all'aperto.

Un'altra riforma urge poi apportare al sistema penale, che già si va elaborando in altri Stati, e su cui fu pure presentato al Senato un disegno di legge; quella consistente nel porre in armonia colla presente svalutazione della moneta la misura e la graduazione delle pene pecuniarie, e in genere di adeguare alle presenti condizioni della vita economica le disposizioni del codice penale, che hanno appunto contenuto economico e carattere patrimoniale.

B) Anche «l'applicazione giudiziale della pena» reclama un miglior regolamento legislativo. Si tratta di studiare l'opportunità di conferire al giudice penale, nell'applicazione della pena, poteri discrezionali più larghi di quelli che gli sono oggidì consentiti; in ispecie dandogli più ampia facoltà di scelta fra pene alternativamente comminate dalla legge, più ampia facoltà di aumento e di diminuzione della pena entro i massimi e i minimi legali. E ciò non già sulla base di una cerebrina equità, ma invece sul fondamento di una libera ed ampia indagine del giudice intorno ai moventi a delinquere, al carattere, alla personalità, ai precedenti giudiziari e penali, alla vita anteatta del reo (individuazione giudiziaria della pena). A tal proposito converrà esaminare la convenienza di consentire al giudice in certi casi un più largo uso della condanna condizionale, e di estendere l'efficacia scusante delle cosiddette attenuanti generiche.

C) Nè devesi trascurare, in una riforma, che voglia essere organica, il problema della «esecuzione amministrativa delle pene», mediante opportuni ritocchi al vigente sistema penitenziario e carcerario. Si deve riconoscere che i nostri stabilimenti penitenziari hanno realizzato progressi notevolissimi, e che il personale ad essi addetto, con scarsezza di mezzi, fra difficoltà di ogni genere, ottiene risultati maravigliosi, specialmente dal punto di vista del miglioramento morale e del riadattamento sociale dei rei. Tuttavia molto rimane ancora a fare, pur dovendosi ammettere che si tratta qui, non tanto di radicali riforme legislative, quanto di somministrazione dei mezzi finanziari occorrenti, giacchè non giova dissimularselo, riforma penitenziaria vuol dire soprattutto

larghe disponibilità di mezzi economici. Tuttavia converrà, anche in sede di riforma del Codice penale, esaminare se, in qual modo ed entro quali limiti possa attuarsi nella nostra legislazione il tanto discusso principio della « individualizzazione della pena », intesa qui nel senso di individualizzazione non già legislativa o giudiziaria, ma invece amministrativa delle sanzioni penali, per rendere queste più adatte a raggiungere le ardue finalità della prevenzione speciale di fronte al reo e della difesa contro il pericolo della recidiva e della abitudine criminosa. Converrà pertanto, soprattutto nella fase della esecuzione penale, accortamente indirizzare le pene al duplice scopo di riabilitare da un lato moralmente e riadattare socialmente i delinquenti occasionali e correggibili, e dall'altro di eliminare, per quanto è possibile, dalla vita sociale i delinquenti abituali ed incorreggibili. Tuttociò senza togliere tuttavia alla pena i caratteri di afflittività, di esemplarità e di certezza che le sono propri, senza venir meno al fine particolare della intimidazione individuale dei rei e al fine generale della coazione e della intimidazione collettiva dei cittadini, senza frustrare infine la funzione satisfattoria, che la pena esercita nei riguardi delle vittime dei reati e del pubblico in generale.

La ferma intesa organica fra l'amministrazione della giustizia penale e l'amministrazione penitenziaria, fra la giurisdizione penale e la esecuzione amministrativa delle pene (a cui prelude il passaggio del servizio amministrativo delle carceri dal Ministero dell'interno a quello della giustizia) è un altro dei punti importanti di una riforma della legislazione penale. Occorre finalmente consentire al giudice penale di seguire il corso della esecuzione delle condanne da lui pronunciate, e delle pene da lui inflitte, di conoscere gli effetti pratici che la applicazione delle pene produce nell'animo dei condannati, conferendogli, pur durante l'esecuzione della condanna, ampi poteri di vigilanza, di controllo, di decisione. Un più ampio e razionale uso della liberazione condizionale, può essere un opportuno correttivo alle pene di lunga durata, di cui deve però rimaner ferma l'utile funzione eliminatrice nei casi in cui sia necessario.

L'indomani della pena deve essere altresì oggetto di cure assidue da parte del legislatore penale: l'istituto dei « Consigli di Patronato » di cui si vagheggia l'introduzione

nella nostra legislazione, potrà essere a tale proposito opportunamente considerato.

D) E' pur necessario, nella revisione del Codice penale, portar l'attenzione sulle «sanzioni e le conseguenze giuridiche civili dei reati» (risarcimento del danno, restituzione, riparazione pecuniaria, spese processuali, ecc.) al duplice fine di meglio assicurare la funzione riparatrice, del danno derivante dai reati e di garantire, nel miglior modo, la esecuzione e la realizzazione forzata delle sanzioni stesse, particolarmente nel caso di insolvibilità dei colpevoli. A tale proposito converrà anche studiare se una migliore e più produttiva organizzazione del lavoro carcerario, nel qual campo molto si è fatto ma più ancora potrà farsi, qualora non manchino i mezzi necessari, possa assicurare anche da parte dei rei insolvibili, l'adempimento dei loro obblighi di riparazione verso le persone lese dal delitto.

E) Ma ciò che soprattutto si rende indispensabile, nella revisione del nostro diritto penale, è l'integrazione dei mezzi repressivi di lotta contro la criminalità, ossia delle sanzioni e delle conseguenze giuridiche penali e civili, dei reati, mediante nuovi e opportuni «mezzi di prevenzione della delinquenza». A tal fine occorre nello stesso Codice penale, far largo posto alle cosiddette «misure di sicurezza». Fra tali misure ricordiamo il ricovero dei minori e dei sordomuti in istituti di educazione ed istruzione, il ricovero degli infermi di mente pericolosi nei manicomi comuni o giudiziari, gli asili speciali per ubriachi abituali, alcoolizzati e intossicati; gli stabilimenti e le colonie di relegazione per delinquenti abituali o altrimenti incorreggibili; le case di lavoro e di assistenza per oziosi, vagabondi e mendicanti abituali; la libertà sorvegliata, concessa a titolo di esperimento ai delinquenti dimessi da istituti di sicurezza criminale o a coloro che potrebbero esservi rinchiusi; l'ammonizione di pubblica sicurezza e la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Tali misure di sicurezza, nelle più moderne e recenti legislazioni, vanno assumendo, come mezzi di difesa sociale contro il delitto, una estensione e una importanza non minore di quella propria delle sanzioni penali. Occorre tuttavia, in pari tempo, conservare a tali misure di sicurezza gli scopi, la natura e i caratteri, che già

posseggono nel sistema del vigente codice, non identificandole e confondendole con le pene, e tanto meno sostituendole alle pene stesse, in guisa da escludere le sanzioni penali e da prenderne il posto, come taluni vagheggiano.

Gli scopi di tali misure sono infatti distinti dai fini propri delle sanzioni penali. Sono scopi, di regola, socialmente eliminativi e secondo i casi, anche curativi e terapeutici, ovvero educativi e correttivi. La loro natura è quella di misure amministrative, distinte dalle sanzioni giuridiche in genere e tanto più dalle sanzioni penali, ma distinte altresì dagli ordinari provvedimenti di polizia, e tanto più dagli altri mezzi amministrativi di prevenzione della criminalità diretti a combattere le cause generali della delinquenza. Tali misure hanno di mira individualmente il delinquente. La pena, la quale opera più efficacemente nel momento della minaccia, ha invece di mira tutta la collettività dei cittadini, negli animi dei quali vuol creare e crea una contropinta psicologica, atta ad evitare la maggior parte delle infrazioni alle leggi penali.

I caratteri infine di queste misure di sicurezza sono affatto particolari. Consistono esse nell'essere misure di indole, non già, come le pene, psicologicamente, ma solo materialmente e fisiologicamente coattive. Consistono nella possibilità di essere applicate non solo alle persone moralmente imputabili, come i delinquenti recidivi, i delinquenti abituali ed incorreggibili, i delinquenti professionali e di mestiere, i delinquenti oziosi e vagabondi e repugnanti al lavoro, ma anche alle persone moralmente non imputabili, come i delinquenti minorenni, i delinquenti infermi di mente, i delinquenti alcoolizzati o intossicati cronici (cocainomani, morfinomani, ecc.). Consistono nella possibilità di essere pronunciate, bensì dopo la commissione di fatti delittuosi, ma considerati questi come sintomi della pericolosità sociale dei loro autori. Consistono nella possibilità di essere adottate, non già come le pene a termini fissi, ma invece a tempo indeterminato, fino a conseguimento cioè degli scopi di custodia, di cura, di educazione, di istruzione, per cui sono emanate.

Da tali caratteri delle misure di sicurezza deriva che esse, pur non essendo vere e proprie pene, sono tuttavia praticamente e concettualmente collegate al sistema delle pene come misure accessorie o conseguenziali, ovvero

surrogatorie o alternative delle pene. In tal modo si comprende che esse possano essere fatte rientrare nella competenza degli stessi giudici penali, anzichè delle ordinarie autorità amministrative o di pubblica sicurezza, anche se esse siano e si considerino esplicazione, non già della funzione giurisdizionale, ma piuttosto di una funzione amministrativa di polizia del giudice stesso. Nulla vieta infatti che, per ragioni evidenti di connessione di materia e di economia di funzioni e di procedimento, la legge penale affidi al giudice penale siffatte attribuzioni amministrative di polizia. Mediante una più compiuta e più organica disciplina di tali misure di sicurezza, il Codice penale, oltrepassando i confini tradizionali dei mezzi di repressione, e abbracciando in sè anche nuovi mezzi di prevenzione criminale, allarga e insieme rinsalda e fortifica la difesa sociale dello Stato contro la delinquenza.

F) In coerenza a tale ardua finalità, converrà sottoporre ad una accurata revisione non soltanto i titoli secondo e terzo del libro primo del Codice penale, ma anche il titolo quarto dello stesso libro relativo alle «cause che escludono o diminuiscono la imputabilità». Non già al fine di apportare modificazione alcuna al principio della imputabilità, assiso da secoli sulla base in-crollabile della capacità psichica individuale di intendere e di volere, e della coscienza e volontarietà degli atti umani, ma per emendare, in conformità dei nuovi dettati della scienza e della esperienza, le norme relative alle circostanze, che hanno virtù di limitare ed escludere la imputabilità psichica o morale e la responsabilità giuridica penale, che ne consegue (minore età, infermità di mente, ubbriachezza, sordomutismo, ecc.).

In primo luogo viene qui il problema gravissimo dei «delinquenti minorenni».

Già prima della guerra la delinquenza minorile aveva assunto forme e proporzioni paurose, che destavano le più vive preoccupazioni. La guerra, allontanando, col servizio militare, dalla famiglia e dalla scuola le persone preposte alla educazione e all'istruzione dei fanciulli, e più tardi le gravi condizioni economiche e sociali del dopo guerra, hanno reso più triste e allarmante il fenomeno della criminalità minorile. Non si tratta più di lievi reati contro la proprietà, ma di forme gravi e violente di delinquenza patrimoniale, di audaci furti, di borseggi, di rapine, di estorsioni e spesso di forme atroci

di criminalità di sangue, la cui nota caratteristica non è l'occasionalità, ma l'abitudine e la professionalità del delitto, divenuto mestiere, spesso lucroso, talvolta anche regolarmente remunerato. Dinanzi a questo triste esercito di minori delinquenti è l'avanguardia dei minori oziosi, vagabondi, mendicanti, dei minori discoli, viziosi, travati e ribelli all'autorità paterna, dei minori deficienti e alcoolizzati, che rappresentano altrettanti candidati alla delinquenza minorile.

Inutile indagare le cause, naturalmente molteplici, del doloroso fenomeno. A parte l'influsso temporaneo e occasionale della guerra, bisogna ricordare soprattutto l'urbanesimo e l'industrialismo, che caratterizzano la civiltà contemporanea. Importa piuttosto osservare gli effetti, che consistono ora nell'abbandono materiale della infanzia, ora nell'abbandono morale, nel maltrattamento, nell'ignobile sfruttamento economico. Questa malattia sociale, sempre più contagiosa, che affligge l'organismo della società italiana, come del resto quello delle altre nazioni, richiede il pronto ed energico intervento dello Stato. Le altre nazioni ci hanno preceduto da un pezzo su questa via. La riforma più vasta fu compiuta in Inghilterra con la legge dei fanciulli («Children Act») andata in vigore il 1° aprile 1909, che riguarda non solo la delinquenza minorile. A essa fece seguito la riforma attuata in Ungheria nel 1908, ispirata a moderni concetti di educazione e correzione preventiva dei minori, senza parlare delle disposizioni vigenti nei singoli Stati tedeschi sul trattamento penale dei minori delinquenti, e sui tribunali sociali dell'infanzia, e nei vari cantoni svizzeri sulla educazione dei minorenni e la repressione della criminalità minorile. In America, specie negli Stati Uniti, si è pure proceduto nella via delle riforme. Nel Colorado, ad esempio, esiste da molti anni un sistema preventivo e repressivo della delinquenza dei minorenni che dà ottimi frutti. L'Italia ha avvertito da un pezzo il bisogno di riforme radicali, per avviare a soluzione questo tragico problema sociale. Basta ricordare il poderoso lavoro compiuto dalla Commissione Reale, nominata dal ministro Orlando per lo studio dei provvedimenti da adottare circa la delinquenza minorile, che concluse dopo lunghi studi con un voluminoso progetto di codice dei minorenni. La riforma, così come fu progettata oltre ad essere molto complessa, importa gravi oneri

finanziari, ciò che costituì non lieve ostacolo alla sua attuazione. Da allora il problema della delinquenza minorile ha continuato ad imporsi, con crescente preoccupazione, alla attenzione degli studiosi del Parlamento e del Governo. La Commissione per lo studio dei problemi del dopo guerra ne fece oggetto di particolare esame, elaborando concrete proposte che vennero illustrate da una relazione dell'esimio magistrato Gabriele Faggella. Di recente la Commissione Reale per la riforma del Codice penale, nel suo progetto di riforma del libro primo del Codice, presentò nuove proposte di disposizioni legislative intese a combattere la delinquenza minorile, con misure aventi soprattutto carattere educativo e correttivo. Il grave problema può dirsi dunque maturo per la soluzione.

E' evidente che i rimedi contro la piaga della criminalità minorile sono vari e complessi. Alcuni, e certo i più importanti dal punto di vista sociale, debbono mirare alla eliminazione delle cause sociali del fenomeno, e hanno quindi carattere di provvedimenti preventivi o di profilassi sociale. Siamo qui nel campo della legislazione sociale, nel quale si incontrano ostacoli non lievi, sia per la difficoltà di accertare le vere cause del triste fenomeno, sia per trovare i mezzi atti ad eliminarle, onde questo è il campo in cui, seppure più utile, più arduo si presenta il provvedere. Altri rimedi hanno anche essi carattere preventivo, ma di prevenzione individuale immediata e diretta, da attuarsi con provvedimenti di polizia. E' questo il campo delle leggi di polizia propriamente dette, nel quale si presenta soprattutto la necessità di migliorare le insufficienti disposizioni della legge di pubblica sicurezza, per quanto riguarda i minori oziosi vagabondi o diffamati o dediti alla mendicizia e al meretricio. Ma anche questo è un campo, in cui è difficile escogitare mezzi nuovi, che abbiano effettiva efficacia, e valgano a supplire alle deficienze della famiglia, della scuola, delle opere private di assistenza e di patronato.

Più facile adunque nella sua pratica attuazione, appare pur sempre il problema del trattamento da farsi ai minorenni, che abbiano commesso reati, problema la cui soluzione spetta appunto alla legislazione penale propriamente detta. Qui si presenta evidente la necessità di risparmiare ai minorenni, fino ad una certa età, ben oltre il limite di nove anni fissato dal Codice vigente e cioè

fino ai 14 e forse ai 16 anni, l'onta, il pericolo e l'ingiustizia del carcere, che per sè è spesso scuola di corruzione e di avviamento alla delinquenza. L'unico mezzo di rimediare ai noti inconvenienti del carcere sembra quello di sostituire, per i giovanetti delinquenti, alle pene carcerarie e alle pene in generale, misure preventive, che servano in pari tempo alla educazione e correzione dei rei e alla sicurezza della società. Occorrerà, a tal fine, ricoverare i giovani delinquenti in istituti speciali ad essi esclusivamente destinati, del tipo degli attuali riformatori. Già nell'attuale ordinamento carcerario l'amministrazione compie sforzi notevoli per separare i minorenni dagli altri delinquenti. Ma la riforma dovrà consistere soprattutto nel mutare il carattere degli istituti di custodia destinati ai delinquenti minori dei 16 anni, che devono essere considerati come luoghi di rieducazione morale più che come luoghi di pena, agli effetti del regime e delle conseguenze legali del ricovero. Converterà inoltre studiare l'introduzione nelle nostre leggi di altri provvedimenti per i minorenni, pure di carattere educativo quale il regime della cosiddetta « libertà sorvegliata » che tanto favore ha dovunque incontrato. Infine dovrà essere considerata la convenienza di istituire in ogni principale circoscrizione giudiziaria un magistrato dei minorenni come giudice di cognizione e di esecuzione, con ampi poteri discrezionali, coadiuvato da funzionari specializzati, d'accordo con le società di assistenza, disciplinando all'uopo un procedimento speciale. Tutta questa serie di particolari provvidenze implicherebbe l'elevazione fino a 14 anni, e forse fino a 16 della esenzione dalla pena, scartando la indagine sul discernimento, pei delinquenti minori di questa età, ma con la obbligatoria applicazione dei provvedimenti educativi o correttivi, da parte del magistrato dei minorenni, in luogo della pena. Solo pertanto i maggiori degli anni 14 (o 16) e i minori dei 18, e i maggiori dei 18 e minori dei 21, dovrebbero essere sottoposti alle pene e al procedimento penale ordinario, con opportuni temperamenti, tuttavia, nell'istruzione, nel giudizio e nella esecuzione.

Un secondo e non meno importante problema concerne il trattamento degli « infermi di mente pericolosi » totali e parziali, i quali dopo assoluzioni talvolta scandalose, ovvero dopo l'espiazione di pene restrittive della libertà brevi e ridotte, sono riammessi alla libera circolazione

nel consorzio civile, ognun vede con quanto danno e pericolo per la sicurezza sociale.

Si tratta anzitutto di alienati di mente pericolosi, colpiti da forme di malattie mentali che toccano la intelligenza e la volontà (malattie dell'intelletto, malattie della volontà o abulie) come tali clinicamente apprezzabili. Con tale specie di alienati non si debbono confondere quei delinquenti abituali, in cui la tendenza al delitto non si accompagna che eccezionalmente a disturbi nella sfera dell'intelletto e della volontà, ma consiste invece in una alterazione del senso morale o sociale, di cui è difficile determinare se sia originaria o congenita, ovvero acquisita, per l'influsso di cause ambientali, famigliari e sociali, e che vanno sotto il nome ora di pazzi morali, ora di idioti morali, ora di degenerati, e più spesso sotto il nome improprio, ma che ha fatto fortuna, di criminali nati o istintivi; ai quali convengono, non provvedimenti di cura o di custodia, ma vere e proprie pene con carattere soprattutto eliminativo.

Dai veri e propri alienati di mente occorre anche distinguere gli individui affetti da squilibri psichici, i quali appartengono alla cosiddetta zona neutra fra lo stato di mente sana e lo stato di malattia mentale, cioè gli individui affetti da neuropatie, talora gravi come gli epilettici, gli isterici, gli istero-epilettici, i nevrastenici, gli intossicati per alcool o per altre sostanze vefeniche (morfinomani e cocainomani) e infine gli individui ignavi e repugnanti al lavoro, che una naturale e invincibile neghittosità in nessun modo curata e combattuta, mena gradualmente verso stati pressochè psicopatici. Per tutti costoro occorre studiare il trattamento più opportuno, che potrebbe essere, accanto, o anche, in sostituzione della pena, un regime di cura, di custodia e di segregazione a tempo indeterminato, avente carattere insieme curativo e di sicurezza, che valga ad ottenere, quando è possibile, la guarigione o, per lo meno a rendere il delinquente socialmente innocuo per l'avvenire.

Per gli alienati di mente propriamente detti converrà promuovere la segregazione e la cura a tempo indeterminato, cura e segregazione, non già negli ordinari manicomî comuni, ma nei manicomî giudiziari, di cui l'Italia già possiede quattro (Aversa, Montelupo Fiorentino, Reggio Emilia, Barcellona Pozzo di Gotto) e che

converrà accrescere, quando i nuovi bisogni lo richiederanno.

G) Sempre ai fini di riforma sopra accennati, è necessario altresì sottoporre ad accurata revisione il titolo ottavo del libro primo del Codice penale relativo all'istituto della «recidiva». L'attuale regolamentazione della recidiva produce invero seri inconvenienti e presenta rilevanti difetti. Principalmente è da lamentarsi l'assoluta inidoneità degli aggravamenti di pena, sanciti dal Codice in caso di recidiva, a combattere efficacemente la criminalità dei delinquenti abituali e di mestiere più e più volte recidivi, che l'abitudine inveterata del delitto rende sordi all'azione intimidatrice della minaccia, dell'applicazione e della esecuzione della pena.

Anche il fenomeno della delinquenza abituale ha subito, per cause varie negli ultimi tempi una singolare recrudescenza, che rende più vivo e sentito il bisogno di apprestare allo Stato nuove armi di difesa contro di essa. Determinare i caratteri di questa classe di delinquenti non è agevole nè alla scienza nè alla legislazione. Ciò nonostante, coloro che, per ragione del loro ufficio o della loro professione, come i giudici penali, gli avvocati, i funzionari della polizia e quelli dell'amministrazione carceraria, hanno pratica del mondo criminale, riconoscono bene a prima vista questi tipi di delinquenti, che non escono dalle carceri, se non per ritornarvi a più o meno breve scadenza, in cui la tendenza al delitto è come una vocazione, e l'abitudine del delitto una seconda natura, e ai quali la pena appare quasi come un necessario rischio professionale della industria criminale.

Si tratta più spesso di delinquenti contro la proprietà, talvolta di delinquenti di sangue; autori ora di lievi, ora di gravi delitti, che rappresentano come una criminalità cronica o permanente, di cui i delinquenti propriamente abituali, cioè divenuti tali per cause prevalentemente sociali, non sono che una sottospecie, come ne sono una sottospecie i delinquenti professionali o di mestiere.

Bisogna dunque anzitutto fissare nella legge la nozione davvero non facile della delinquenza abituale, i cui presupposti, per quanto è dato desumere dalle più recenti manifestazioni legislative, debbono trarsi soprattutto da dati obbiettivi, dai precedenti penali o giudiziari, cioè dai reati precedentemente commessi, risultino essi da sentenze di condanna o anche da sentenze di proscioglimento

per insufficienza di prove, ma insieme anche da dati soggettivi o psicologici come il carattere, le tendenze, i precedenti, il contegno, i moventi psicologici, da cui si rivela la pericolosità del delinquente.

Dopo ciò bisogna avvisare ai provvedimenti più idonei contro tale forma di delinquenza. Appare evidente la necessità dell'internamento di tali delinquenti a perpetuità o per lunghissimo tempo in stabilimenti o colonie organizzate nel Regno o anche nei possedimenti d'oltre mare, per cui essi siano messi nella impossibilità materiale di nuocere e siano obbligati a proficuo lavoro. Si potrà solo discutere sulle modalità di un tale provvedimento, se debba cioè considerarsi come pena o come misura di sicurezza e in quest'ultimo caso se debba sostituirsi alla pena o seguirla come misura surrogatoria o accessoria. Così potrà discutersi circa i limiti massimi e minimi di questo internamento, sulla autorità a cui debba conferirsi la facoltà di ordinarlo, sulla possibilità di una liberazione anticipata e condizionale sotto un regime di «libertà sorvegliata» e via dicendo.

Il primo e più notevole esempio di speciali provvedimenti contro la delinquenza abituale fu dato dalla legge francese nel 1885 sulla relegazione dei recidivi, modificata da successive leggi nel 1903, 1904, 1907. L'esempio della Francia fu seguito dal Portogallo con legge 21 aprile 1891, che stabilì la deportazione dei recidivi. Ma il più completo sistema fu attuato nell'Inghilterra con la legge sulla prevenzione dei delitti nel 1908 (*Prevention of Crime Act*), dedicata alla detenzione dei criminali abituali. In America varie disposizioni, per lo più sul tipo inglese, vediamo adottate nel codice penale di New York senza contare le leggi dello Stato di Indiana e dello Stato di California, che esagerano le misure di sicurezza fino alla «sterilizzazione» dei delinquenti anomali incorreggibili. Occorre anche ricordare le disposizioni del codice penale norvegese, senza far cenno dei progetti del codice penale svizzero, austriaco e germanico.

In Italia, all'infuori delle norme del codice penale sulla recidiva e di quella della legge di pubblica sicurezza sull'ammonizione, sulla vigilanza speciale di pubblica sicurezza e sul domicilio coatto, di cui sono noti i gravi inconvenienti pratici e la scarsissima efficacia, non si è ancora adottato un sistema organico di lotta contro la delinquenza abituale. Un movimento di riforma si iniziò

col disegno di legge Finocchiaro-Aprile del 4 febbraio 1899 contro i recidivi. Seguirono i progetti, Bonasi (17 novembre 1899), Gianturco (22 novembre 1900), Ronchetti (30 gennaio 1904), Luzzatti (19 novembre 1910), tutti diretti all'abolizione del domicilio coatto e alla sua sostituzione con altri provvedimenti. Da ultimo anche la Commissione Reale per la riforma della legislazione penale, nominata dal ministro Mortara, nel suo progetto di riforma della parte generale del codice penale ha presentato proposte, che implicano la creazione di nuovi istituti per la lotta contro questa grave forma di criminalità. Il problema è di quelli che non tollerano più indugi nella loro soluzione. Basterebbe esso solo a rendere necessaria ed urgente una riforma degli istituti penali.

H) Un punto, su cui pure deve fermarsi l'attenzione del legislatore nella riforma delle leggi penali, riguarda «l'estinzione dell'azione penale e delle condanne penali».

Gli istituti dell'«amnistia, dell'indulto, e della grazia», di cui troppo spesso praticamente si abusa con grave scapito dell'autorità delle leggi e delle sentenze penali, domandano di essere circondati di migliori garanzie, non per diminuire in alcun modo la prerogativa sovrana sancita in questo campo dallo Statuto, ma per meglio disciplinare i casi e i fini, per cui è lecito far uso della facoltà della sovrana indulgenza e il procedimento da seguirsi nella concessione della clemenza sovrana.

Senonchè il coro delle voci invocanti la necessità di una fondamentale revisione del nuovo Codice di procedura penale, affievolitosi durante la guerra, ha ripreso di recente nuovo vigore così nelle riviste giudiziarie come nei giornali politici, così nei voti degli ordini forensi, come nei congressi scientifici (consiglio degli avvocati di Roma, congresso delle scienze di Catania) così nelle interrogazioni e interpellanze parlamentari (deputati Conti e Persico) come nei discorsi inaugurali dell'anno giudiziario (procuratore generale della Cassazione, Appiani). Onde può ben dirsi che la riforma dei nostri attuali ordinamenti del processo penale viene oggi reclamata da ogni parte per quasi plebiscitario consenso.

E in verità la ormai decennale esperienza pratica del nuovo codice ha dimostrato, più assai che l'opportunità, l'indispensabile necessità di una sistematica revisione. L'analisi, larga e profonda, che la dottrina, la giurisprudenza, la quotidiana pratica del Foro già fecero di ogni

parte del codice, mentre ha reso ormai sicura quella che può dirsi la fisionomia pratica del nuovo processo penale, ha confermato altresì, insieme a taluni innegabili pregi, numerosi e gravi difetti, che vanno ogni giorno di più assumendo rilevanza ed evidenza.

Oramai, dopo l'esperienza di oltre due lustri, non è più lecito persistere nella primitiva credenza che le difficoltà e le critiche mosse al nuovo Codice derivassero, più che da intrinseci difetti, dalla naturale diffidenza ed ostilità, che incontra ogni nuovo sistema di procedura. Neppure è più lecito cullarsi nell'illusione che la virtù di adattamento della esperienza sia sufficiente a sanare i mali, che affliggono l'organismo del nostro processo penale.

No. L'impossibilità, in cui la giurisprudenza si dibatte, di supplire alle deficienze della legge, mercè un'opera sagace ed accorta di interpretazione, la sua impotenza a rimediare ai mali dell'ordinamento processuale penale, mercè uno sforzo assiduo di adattamento di esso alle reali esigenze della vita sociale, si è fatta oramai palese ad ognuno. Sospinta dalla necessità, la giurisprudenza si è veduta costretta a sovrapporre la sua autorità alla autorità stessa della legge. Si è così venuta plasmando una notevole quantità di nuove norme pratiche giudiziarie e di nuove consuetudini processuali che, ben spesso, non solo trascurano il diritto costituito, ma ad esso contraddicono. Norme e consuetudini, che, variando da luogo a luogo e da tempo a tempo in uno stesso luogo, cagionano profonde perplessità ed incertezze nella pratica giudiziale del diritto, e quasi richiamano alla memoria l'amara rampogna del Pascal «deux degrés de latitude bouleversent la jurisprudence: vérité au deçà des Pyrénées, erreur au delà».

Ma altre ragioni ancora accrescono l'interesse ad una revisione della nostra legge di procedura penale. Anzitutto il monito che deriva dalle numerose disposizioni emanate durante il periodo bellico, che modificarono, o addirittura sospesero, per un tempo non breve, l'applicazione del Codice in più d'uno dei suoi istituti. Sospingono inoltre, nella via delle riforme del processo penale, gli insegnamenti germinati dalla recente unificazione legislativa penale del Regno colle provincie redente, e la esperienza, sia pur breve, dell'attuazione, nei territori annessi all'Italia, del nuovo Codice di procedura penale, non sempre in verità, atto a subire vantaggiosamente il

confronto con l'ordinamento processuale austriaco. Determina infine la necessità di opportuni rinnovamenti legislativi nel campo processuale la previsione di un nuovo diritto sostantivo penale, di cui già si scorgono i futuri lineamenti, con cui converrà bene porre in armonia altresì la struttura del processo penale.

La revisione del Codice di procedura penale, una volta affrontata, non può, di necessità, limitarsi a singoli punti della legge, ma un po' per la stessa natura organica delle norme processuali, un po' per i difetti di concezione e di sistemazione del Codice vigente, deve investire tutto quanto il complesso del Codice.

E valga il vero. Fra i difetti dell'odierna legislazione processuale penale viene in prima linea l'eccesso della sistemazione, che mal si confà ai fini pratici della legge e particolarmente di una legge di procedura, e che da un lato conduce a spezzare in più punti il regolamento legislativo di uno stesso istituto, e dall'altro costringe a frequenti richiami tra le varie disposizioni del codice. Vengono poi le improprietà tecniche nella forma e nello stile; il dottrinarismo astratto di molte disposizioni, la complicazione degli istituti che crea un meccanismo processuale mastodontico con un groviglio di competenze e di interferenze funzionali; la pesantezza del congegno processuale che, coll'impaccio delle proroghe e delle restituzioni dei termini, delle sospensioni e dei rinvii, con la defatigazione dei molteplici gravami, prolunga le istruttorie per anni e i dibattimenti per mesi; l'assidua minaccia delle troppo numerose decadenze processuali, e il gioco delle non meno numerose nullità, or sì or no sanabili, ascose in ogni istituto, che costituiscono come una perenne spada di Damocle tesa sul capo delle parti, dei funzionari requirenti e dei giudici; il carattere talvolta eccessivamente restrittivo, tal altra invece eccessivamente liberale delle disposizioni, infine il costo esorbitante dei processi penali, frutto a sua volta, del sovraccarico del lavoro giudiziale dal codice stesso artificiosamente creato. Ecco alcuni dei difetti generali che viziano l'organismo del vigente codice di procedura. Una dettagliata enumerazione di tutti i singoli punti che sembra abbiano bisogno di emendamenti sarebbe, come ognuno intende, insieme impossibile ed inopportuna. Ciò non toglie tuttavia che, per sommari accenni e in via

di esemplificazione, possano indicarsi quelli fra i vari istituti del codice, che più concordemente appaiono alla scienza e alla pratica meritevoli di revisione.

A) Nel campo delle «Disposizioni generali» merita anzitutto attenzione la materia dell'azione penale.

La disciplina delle cause sospensive dell'esercizio dell'azione penale domanda di essere integrata, sia introducendo nuove norme che attualmente difettano, ad esempio per il caso di infermità di mente dell'imputato sopravvenuta dopo il reato e prima o durante il procedimento, sia sottoponendo a revisione le norme esistenti, ad esempio quelle relative alle questioni pregiudiziali di Stato converrà vedere se non debbano essere opportunamente estese fino a comprendere le altre questioni di stato civile che non concernono lo stato di filiazione (esempio di matrimonio) e in genere tutte le controversie di stato (esempio di cittadinanza, di tutela di diritti onorifici e via dicendo). Sembra anche opportuno sottoporre a revisione il principio così detto della «unità del potere e della funzione giurisdizionale» che porta alla assoluta reciproca autorità dei giudicati penali nel processo civile e — ciò che non è sempre conveniente — dei giudicati civili nel processo penale.

L'istituto dell'azione civile derivante dal reato deve essere meglio regolato, sia per quanto riguarda la cosiddetta riparazione pecuniaria per allargarne i confini, rendendo possibile, nel processo penale, la riparazione del danno morale; sia per quanto concerne l'eccezione che al principio «electa una via non datur recursus ad alteram» apporta il legislatore in caso di reati perseguibili di ufficio; sia infine per quanto attiene all'autorità di cosa giudicata della sentenza penale assolutoria sulla azione civile derivante dal reato, estesa, con manifesta eccessività, anche al caso di assoluzione per insufficienza di prove e anche alle questioni di vera colpa civile.

La disciplina della «competenza» deve pure essere oggetto di attento esame.

Per quel che concerne la competenza per materia giova studiare se non debbono sottrarsi alla competenza della Corte di Assise taluni delitti, specialmente quelli che implicano un esame di natura tecnica, come i delitti di calunnia e di falsità in giudizio. Più ancora abbisogna

di revisione la materia della competenza per connessione. Deve sottoporsi a revisione il principio per cui, in caso di concorso tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale, l'una prevale sulle altre e le assorbe, principio che ha dato luogo a non pochi pratici inconvenienti; e così pure il principio della inseparabilità dei processi penali sino al termine della istruzione e quello della separazione dei giudizi nei casi di connessione obbiettiva fra reati di competenza delle Assise e reati di competenza del tribunale, che conduce bene spesso al pericolo di insanabili contraddizioni di giudicati.

Si sono fatte molte critiche alla definizione dell'«imputato» quale è data dal vigente codice. E in verità l'inconveniente, che oggi si verifica di processi penali, di cui neppure giunge notizia a coloro che vi sono sottoposti, deve essere rigorosamente evitato. Occorre pertanto correggere l'infelice e ristretta definizione dell'imputato, contenuta nel codice processuale, studiando se non venga considerare come imputato durante l'istruzione, chiunque in genere, in seguito a denuncia o a querela o a rapporto, sia stato comunque sottoposto a procedimento penale.

Il nuovo codice toglie al pubblico ministero il carattere di parte in giudizio, ostentandone una iperbolica indipendenza o neutralità, che meglio si confà al giudice, esso, sì, veramente, «rappresentante della legge» e della giustizia. Convien studiare pertanto se tale carattere di parte in causa non debba essere al pubblico Ministero restituito, sia distinguendo rigorosamente le funzioni accusatoria e requirente, che ad esso spetta come organo del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, dalla funzione giurisdizionale del giudice, quale organo del potere giudiziario; sia concedendo al pubblico ministero la facoltà di rinunciare al diritto di azione penale e di recedere dall'esercizio di esso; sia infine togliendogli la facoltà di agire nello interesse per conto e quasi in rappresentanza dell'imputato, che oggi gli è dalla legge affidata, snaturando la sua figura di parte nel processo penale. Perchè se il pubblico ministero, come organo distinto dal giudice deve conservarsi, esso non può essere raffigurato che come rappresentante dello Stato nella sua funzione esecutiva, e come attore e parte nel giudizio penale. Che se un tal carattere si volesse negargli, per farne un duplicato del giudice, tanto varrebbe abolirlo del

tutto, e configurare tutto il processo penale come un procedimento «ex officio» che il giudice mette in moto per sua propria iniziativa.

Le definizioni legislative della «sentenza», dell'«ordinanza», del «decreto» vogliono altresì essere emendate, al fine di eliminare le numerose questioni esegetiche insorte nella pratica applicazione della legge; quelle ad esempio, se sia sentenza o ordinanza la decisione con cui il giudice dichiara la propria incompetenza; se sia sentenza o ordinanza la decisione, emessa in sede di esecuzione, con cui il giudice chiude definitivamente il corso dell'esecuzione penale, se sia sentenza o ordinanza la decisione, con cui il giudice dichiara la nullità di un decreto di citazione o di una sentenza di rinvio a giudizio, o in genere di un atto istruttorio, ecc.

Più semplice e spedito, e soprattutto più sicuro deve essere reso il sistema delle notificazioni, argomento fondamentale rispetto alla istruzione e al giudizio.

L'arcaico sistema dell'affissione, per i casi frequenti di imputato di residenza o dimora ignota, mentre riesce di per sè assai complicato, non tranquillizza sempre pienamente la coscienza del giudice. Ma pure all'infuori dei latitanti, sono purtroppo numerosissimi, tra le persone che possano avere rapporti con l'Amministrazione della giustizia penale, coloro i quali non hanno residenza nè dimora facilmente accertabile, nè congiunti che siano disposti a facilitare le ricerche dell'ufficiale giudiziario. Si centuplica così l'inconveniente dei rinvii per irregolare notificazione del decreto di citazione all'imputato, causa non ultima delle lamentate lungaggini processuali. Durante i lavori preparatori del codice vigente si accennò all'idea della notificazione a mezzo della stampa, accolta da altre legislazioni moderne: l'avervi poi rinunciato in modo assoluto non sembra che debba senza altro sconsigliare un eventuale riesame dell'argomento. Per facilitare le notificazioni si potrebbe anche stabilire l'obbligo per l'imputato di eleggere un domicilio durante l'istruzione, al quale le notificazioni dovrebbero intendersi sempre validamente fatte.

Parimenti l'istituto della «riabilitazione», merita di essere emendato nella sua disciplina legislativa, al fine di evitare gli inconvenienti, a cui ha dato luogo la sua pratica applicazione, particolarmente nella forma della cosiddetta «riabilitazione di diritto».

Infine riguardo «all'oblazione volontaria» sembra da esaminare la opportunità di estendere la facoltà del componimento amministrativo a tutte in genere, o almeno alla maggiore parte delle contravvenzioni, che importino soltanto penalità pecuniarie.

I) Per quanto ha riguardo alla «Parte speciale del Codice penale», cioè ai «delitti in ispecie» (libro secondo del Codice penale) e alle «contravvenzioni in ispecie» (libro terzo del Codice penale) è necessario esaminare quali variazioni e modificazioni convenga apportare alla definizione legislativa dei vari reati, in sè e nei loro rapporti reciproci, alla determinazione delle pene relative ai delitti e alle contravvenzioni, per quanto attiene specialmente alla loro misura legale e giudiziale, e infine alle condizioni di esercizio dell'azione penale nei singoli delitti (querela, richiesta, autorizzazione). Più particolarmente conviene studiare in armonia con le mutate condizioni della vita economica e sociale, se alcune azioni non prevedute come reati nel Codice penale o in altri codici o leggi, debbano, a causa del loro carattere antisociale, essere prese in considerazione e contemplate come reati, se alcune delle azioni oggi prevedute come reati debbano, per esser venute meno il loro carattere antisociale, cessare dall'essere come tali considerate, se alcuni reati debbano essere diversamente definiti o sottoposti a diverse sanzioni penali, o a diverse condizioni di perseguibilità giudiziale.

Così in materia di delitti contro la persona, occorrerà studiare un miglior regolamento legislativo dei reati di ingiuria e di diffamazione, per sostituire in taluni casi la pena pecuniaria, in congrua misura stabilita, alla pena restrittiva della libertà personale, per disciplinare la facoltà di prova allo scopo di impedire che il processo di diffamazione si risolva in un processo contro il diffamato, per istituire corti di onore, davanti alle quali la prova dei fatti diffamatori possa seguire con maggior riservatezza di indagini e con maggior libertà di apprezzamenti. Così, sempre in materia di reati contro la persona, bisognerà considerare l'opportunità di un inasprimento delle pene per i reati di omicidio e soprattutto per lesioni personali, e della perseguibilità «ex officio» di taluni reati contro l'integrità personale, per cui ora è richiesta la querela di parte. In materia di delitti

contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, bisognerà avvisare ad una più efficace repressione della pornografia, conformemente agli obblighi internazionali assunti dall'Italia. Nei delitti contro la sicurezza dello Stato si dovrà studiare la possibilità di reprimere alcune forme delittuose non contemplate nel Codice penale e in altre leggi, specialmente alcune forme di tradimento improprio commesse sia in tempo di guerra che in tempo di pace. Nei delitti contro la pubblica amministrazione dovrà meglio disciplinarsi la materia dell'oltraggio ai pubblici ufficiali, punendo oltre che l'oltraggio commesso in presenza del pubblico ufficiale anche quello commesso pubblicamente in sua assenza.

Infine converrà esaminare se non sia il caso di procedere a una riduzione delle azioni punibili, separando più nettamente il campo dei delitti da quello delle contravvenzioni, particolarmente delle contravvenzioni amministrative prevedute nelle leggi speciali, distinguendo i veri e propri reati da quei fatti, che sono in sostanza semplici torti amministrativi, da abbandonarsi alle sanzioni e ai procedimenti propri del diritto amministrativo, al fine pratico di evitare gli abusi delle sanzioni penali, che oggidi si lamentano specialmente nella materia regolata da leggi speciali.

L) E' necessario in ultimo, per rendere più esatta e sicura la interpretazione del nostro Codice penale, nel campo pratico della applicazione giudiziale, provvedere ad emendare quelle disposizioni del Codice stesso che danno luogo a quistioni tradizionali e sempre rinnovatisi, senza che la giurisprudenza possa mai raggiungere su di esse l'autorità di una «res perpetuo similiter iudicata» e, insieme, a correggere quelle disposizioni che la dottrina e la giurisprudenza concordemente additano come formalmente imperfette e tali da ingenerare nella pratica, perpetue perplessità ed incertezze. Disposizioni delle quali dette ampio saggio il «progetto di interpretazione autentica di alcuni articoli del Codice penale» presentato nel 1910 dal guardasigilli Scialoja, che offre ancor oggi un prezioso materiale di studio.

Codice di procedura penale.

Il Codice di procedura penale vigente venne alla luce ed entrò in vigore fra così gravi e numerose critiche, come non toccò forse finora a nessun altro codice o legge.

Critiche, che traevano forza ed importanza non solo dal numero, ma anche dal valore dei nomi individuali e dalla autorità dei voti collettivi. E tanto più degne di attenzione apparivano, quanto più la necessità e l'urgenza di una fondamentale riforma dei nostri istituti processuali penali era stata da lunghi anni, e con rara unanimità, riconosciuta dagli uomini di legge: studiosi, magistrati e ordini forensi.

Si protestava contro la deficiente elaborazione del progetto, contro la scarsa ponderazione della sua struttura organica, contro la pratica difficoltà di attuazione di molti dei suoi istituti. I dissensi divennero più numerosi e frequenti, dopo la pubblicazione del nuovo codice. La agitazione serpeggiò e poi divampò per l'Italia tutta, passando dalle curie ai congressi forensi, dalla stampa politica al Parlamento, dalle riviste scientifiche ai discorsi inaugurati dei procuratori generali. E tanta fu la sua forza che, a poco più di un anno dall'entrata in vigore del codice, il guardasigilli Orlando si vedeva costretto a istituire, con Regio decreto 28 marzo 1915, una Commissione presieduta dal senatore Mortara con «l'incarico di proporre le modificazioni da introdursi in quelle disposizioni del vigente codice le quali, nella loro pratica applicazione, abbiano dimostrato la necessità di emendamenti». Esempio davvero raro questo di un codice, che dopo la breve vita di un anno, subisce il vaglio di un immediato riesame!

Senonchè la Commissione Reale chiamata, in epoca così prossima alla creazione del codice, a quest'opera di revisione, non potè assolvere il suo compito. Essa, dopo alcune riunioni (30 settembre-5 ottobre 1915), in cui fu elaborato un progetto di regolamento per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta, non venne più convocata, nè i suoi studi ebbero corso ulteriore. Parve invero che le modificazioni proposte dai singoli commissari, per invito del presidente, rimettessero in discussione tutto il sistema e i principii fondamentali del codice, in contraddizione ai confini segnati all'opera della Commissione dalla relazione del guardasigilli premessa al decreto anzidetto, e dal discorso di lui che ne inaugurava i lavori. Forse — ed è ben naturale — non fu neppure estranea alla crisi dei lavori della commissione la guerra, che già nel suo pieno fervore, assorbiva il Governo in cure maggiori e più gravi. Comunque tali lavori più

non ebbero seguito. Solo la parte relativa alle notificazioni postali fu recentemente ripresa in esame da una commissione nominata dal ministro Oviglio, la quale formò oggetto del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, che in forza dei pieni poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, ha disciplinato, appunto, la notificazione a mezzo della posta, degli atti giudiziari, così in materia penale come in materia civile.

Nè miglior fortuna ha avuto la commissione, pur essa di recente istituita dal ministro Oviglio, al fine di «studiare e proporre le eventuali modificazioni da apportarsi al vigente ordinamento dei giurati e ai procedimenti davanti alla Corte di Assise». Commissione che neppure si fece a iniziare i propri lavori, quantunque anche essa, come la precedente, non mai formalmente disciolta.

Converrà anche studiare, se non debbano essere anche ridotti i troppo numerosi «termini perentori», che importano sanzioni di decadenza processuale, e opportunamente riesaminare la disciplina della restituzione in termini, che conviene confinare nei limiti più ristretti.

Il sistema delle «nullità» richiede una revisione paziente, sia per ciò che si attiene alle nullità assolute, da cui sembra debbano essere escluse quelle che concernono la rappresentanza del pubblico ministero sia per quanto riguarda le nullità relative, che converrebbe disciplinare in modo più semplice e più compiuto, eliminando anche le non lievi contraddizioni della legge, al fine in genere di falciadiare l'eccessivo numero di nullità che si annidano in ogni istituto.

B) Nel campo della «Istruzione dei processi penali» non sono meno vive e sentite le esigenze di una riforma.

Le norme relative agli «atti del pretore e del pubblico ministero» abbisognano di emendamenti. Occorre fra l'altro, esaminare se non sia il caso di abolire l'obbligo del procuratore del Re di richiedere al giudice istruttore di pronunziare decreto ogni qual volta ritenga che non si debba promuovere l'azione penale; obbligo che contraddice alla sua qualità di attore e di parte nel processo penale, e al carattere necessariamente discrezionale dell'azione penale. L'antico sistema della cosiddetta «facoltà di inviare gli atti in archivio» sembra debba essere opportunamente rimesso in onore.

Parimenti converrà esaminare la convenienza di ritornare in materia di «istruzione formale», al sistema del

codice abrogato, secondo il quale era resa obbligatoria l'istruzione formale per tutti i reati di competenza della Corte di assise e del tribunale, ove eccezionalmente non si procedesse per citazione diretta o direttissima. Gli inconvenienti dell'attuale sistema sono unanimemente deplorati. Già la istruzione sommaria, per i reati di competenza del tribunale, in rapporto ad imputati detenuti, si converte assai spesso in formale pel verificarsi delle condizioni previste dall'ultimo capoverso dell'articolo 280; e rispetto agli imputati liberi si risolve pur di frequente in un procedimento non breve e complicato, stante la necessità di richiedere l'intervento del giudice istruttore per compiere determinati atti processuali, che sogliono utilmente praticarsi anche in procedimenti di non grande importanza. Oramai le Regie procure e specialmente le più importanti, hanno perduto la loro classica fisionomia di uffici inquirenti direttivi; esse si sono trasformate in altrettanti uffici di istruzione in cui si compiono indagini sulla più gran parte dei procedimenti relativi a reati gravissimi, che per precetto di legge, devono istruirsi col rito sommario, sino a quando non venga il momento dell'interrogatorio degli imputati e delle perizie, per cui deve intervenire il giudice istruttore. In sostanza presso ciascun tribunale funzionano due uffici d'istruzione; uno, l'ufficio di istruzione propriamente detto, il quale, pur avendo minori affari, è fornito di personale più completo e non è assillato dalle ristrettezze dei termini processuali, l'altro quello delle Regie procure, che deve istruire quasi tutti i processi, con assai minore disponibilità di personale e sotto l'aculeo dei brevissimi termini assegnati dalla procedura. Vi sono poi le complicazioni e gli indugi, a cui danno luogo le interferenze istruttorie, proprie del rito alternato, che culminano talvolta in veri conflitti di competenza fra il pubblico Ministero e il giudice istruttore. A tutti questi inconvenienti non vi è che un rimedio: restituire al procedimento sommario — riducendone la sfera di applicazione ai casi in cui esso è veramente utilizzabile — il suo carattere spiccatamente accusatorio, stabilendo cioè che il procedimento abbreviato debba adottarsi quando il pubblico ministero sia in grado di citare taluno direttamente in giudizio, previe soltanto semmarie investigazioni o informazioni di polizia giudiziaria; e che in ogni altro caso debba seguirsi la istruzione formale.

La disciplina delle «perizie» si è manifestata nella pratica così piena di difetti e di inconvenienti da richiedere una pronta revisione. Deve studiarsi se non convenga che la scelta dei periti sia fatta soltanto tra coloro che siano iscritti legalmente in appositi albi professionali di periti; deve vedersi se le perizie debbano essere affidate nel procedimento penale a persone tecniche, da scegliersi esclusivamente dal giudice di ufficio e senza istanza di parte, solo concedendo alle parti la facoltà di farsi rappresentare presso di esse da difensori tecnici, cioè da periti di parte. Deve anche esaminarsi la possibilità di istituire la cosiddetta «revisione di perizia».

In materia di «prova testimoniale e documentale» appare certamente ispirato da intenti nobilissimi quel complesso di norme, per cui si vieta di interrogare i testimoni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti della causa e sulla moralità in genere delle parti; per cui si colpisce di nullità la lettura di documenti che contengono informazioni e notizie di tal genere, e la lettura di deposizioni di testimoni non esaminati dal giudice colle norme dell'istruzione formale. Ma la applicazione di tali divieti, forse per il modo con cui i medesimi sono stati formulati, genera spesso incertezza di interpretazione e dà luogo a gravi inconvenienti. Due fondamentali osservazioni consigliano una revisione di tali norme. L'una è che queste, così come sono state concepite e redatte, contrastano col principio che in materia penale la verità materiale deve prevalere su quella formale, nonchè colla necessità generalmente riconosciuta di accertare e definire, insieme alla esistenza materiale e alla configurazione giuridica del reato, anche la personalità fisica e morale dell'imputato. L'altra osservazione è che si tratta in fondo di norme, che dovrebbero riferirsi piuttosto alla valutazione delle prove che alla loro assunzione. Nè è da trascurare il rilievo che vi sono reati (per esempio l'incesto, il concubinato) i cui rispettivi estremi (pubblico scandalo, notorietà) richiedono accertamenti, i quali possono apparire antitetici alle restrizioni processuali sopra ricordate.

Circa l'«istruzione sommaria», come si è già detto, essa dovrebbe essere limitata ai casi in cui il pubblico Ministero possa, dopo sommarie indagini, citare in giudizio direttamente l'imputato; ciò che significa che gli dovrebbe essere data facoltà di richiedere tutte le volte che lo creda

opportuno, l'istruzione formale. Sarà evitato così il frazionamento delle funzioni istruttorie fra le mani del procuratore del Re e quelle del giudice istruttore, la duplicazione degli uffici d'istruzione, l'interferenza della funzione istruttoria del pubblico Ministero con quella del giudice istruttore; le citazioni a giudizio degli imputati, dopo istruzioni incompiute e affrettate, con grave danno della libertà degli onesti non meno che della punizione dei colpevoli.

Anche debbono rivedersi le norme relative all'istituto del «decreto penale», che converrà esaminare se non possa ricevere una più ampia sfera di applicazione, estendendolo a tutte o alla maggior parte delle contravvenzioni, che importino semplici penalità pecuniarie, e anche a taluno dei minori delitti punibili con pena pecuniaria. Converrà anche vedere se non debba contenersi in più ristretti limiti la facoltà di opposizione del condannato per decreto, facoltà che frustra bene spesso gli scopi di semplicità e di speditezza processuale, a cui tende l'istituto del decreto penale, provocando l'apertura di dibattimenti inutili e infondati.

In tema di «custodia preventiva» occorre urgentemente rimediare agli inconvenienti della cosiddetta «scarcerazione automatica», che costituisce un continuo impaccio e un perenne spauracchio per le autorità inquirenti e requisiti. Al contrario il sistema dei mandati appare talvolta troppo rigoroso e suscita gravi apprensioni circa la garanzia del diritto individuale di libertà. Così pure troppo rigorosa appare l'attuale disciplina della libertà provvisoria, nè sarebbe fuori di luogo la concessione di maggiori facoltà al giudice in questa materia.

C) Anche le norme del «giudizio penale» reclamano importanti e talora fondamentali riforme.

Le disposizioni relative al «giudizio di Assise», nella loro relazione coll'ordinamento dei giurati, abbisognano di radicali trasformazioni. Sono unanimi le lagnanze contro il funzionamento attuale delle Corti di Assise, i cui giudizi, è doloroso il dirlo, vanno ogni dì perdendo credito. Conviene dunque anzitutto rivedere e modificare il sistema di nomina dei giurati, la cui selezione avviene oggidi alla rovescia, specie dopo che la legge elettorale ha, con l'universalità del suffragio, allargato a dismisura le categorie, tra cui cade la scelta di essi, togliendo la

garanzia di quel minimo di cultura, che era prima richiesto come condizione di idoneità. Tale minimo, da determinarsi in misura sufficientemente elevata, deve essere di nuovo ristabilito. Conviene inoltre migliorare il nuovo sistema di votazione del giuri, che con l'illogica tripartizione della questione di colpeabilità, con la moltiplicazione chilometrica dei quesiti, coi questionari complicati e confusi, disorienta i giurati, dando luogo a verdetti illogici, contraddittori e talvolta insensati. Conviene ancora modificare la norma che impone il licenziamento dei giurati supplenti prima della deliberazione del verdetto, che porta talvolta, per la successiva mancanza di questo o quel giurato nelle more della deliberazione, alla necessità di rinviare e rinnovare processi gravissimi. Ma soprattutto è venuto il tempo di studiare una più profonda e radicale riforma e decidere se, tenuto conto della mentalità del giurato italiano, che vuole essere giudice della colpa e padrone della pena, e tenuto conto altresì della necessità di un controllo più serio e più competente nella formazione del verdetto, non convenga addirittura rinunciare al principio della separazione del fatto dal diritto nei giudizi di assise, ammettendo i giurati a decidere, insieme col magistrato, e questo con quelli le questioni tutte di fatto e di diritto, e a procedere insieme all'assoluzione o alla condanna e alla conseguente applicazione della pena.

Sempre in materia di giudizio di assise, convien rimediare ai guai che crea lo strano divieto di espletare i giudizi contro imputati a piede libero, senza il beneplacito degli imputati stessi. Divieto per cui siffatti giudizi si protraggono talora all'infinito, in seguito al gioco, più volte ripetuto degli imputati di presentarsi all'udienza per poi allontanarsi prima dell'interrogatorio, allo scopo di far celebrare il dibattimento nel momento e nelle condizioni, che essi ritengono per sè più favorevoli.

Il «giudizio in contumacia» in genere, così come è regolato dal codice vigente, dà luogo a gravi inconvenienti. Fra i quali è da porsi non solo la possibilità di infiniti rinvii, nel caso che l'imputato creda di presentarsi a dibattimento iniziato (e nulla in verità gli vieta di farlo più volte di seguito), ma anche la possibilità di molteplici rinnovazioni di dibattimento e di conseguenti ed eventuali contraddizioni di giudicati, nell'ipotesi di più imputati contumaci, che si presentino uno alla volta al

dibattimento. Occorre affrontare radicalmente il problema, studiando se non sia il caso di eliminare il dilatorio e complicato rimedio della cosiddetta «purgazione della contumacia», rinforzando invece il valore delle sentenze contumaciali, mediante la parificazione del giudizio contumaciale al giudizio in contraddittorio, anche per quanto riguarda la disconosciuta facoltà della difesa del contumace di proporre prove a discolora dell'imputato.

«L'appello» in materia penale, pei difetti che sono ad esso inerenti, e che sono troppo noti perchè occorra qui rammentarli, è stato sempre fra gli istituti processuali più combattuti. Conviene finalmente vedere se sia il caso di procedere alla sua soppressione, o per lo meno di trasformarlo così radicalmente da eliminare i più gravi inconvenienti a cui esso dà luogo.

L'istituto del «ricorso per Cassazione» deve essere disciplinato col maggiore rigore per evitare l'abuso dei ricorsi. I casi di ricorso, le sentenze contro cui si può ricorrere, la distribuzione della competenza tra le due sezioni penali della Corte di Cassazione, la enumerazione dei casi di annullamento senza rinvio, sono i punti che più abbisognano di essere riveduti e migliorati. Il deposito di una somma a garanzia del pagamento della multa nei casi di ricorsi infondati deve essere preso in opportuna considerazione.

Infine la «revisione dei giudicati penali» appare meritevole di un miglior regolamento legislativo. Conviene esaminare l'opportunità di ammettere altresì la revisione dei giudicati di proscioglimento, specie in caso di sopravvenuta confessione dell'imputato prosciolto.

Ordinamento giudiziario.

Il problema dell'ordinamento giudiziario affatica, si può dire dalla costituzione del Regno in poi, tutti i Governi e tutti i Guardasigilli. Basti ricordare che dopo la legge fondamentale del 6 dicembre 1865, si sono avuti in questa materia circa ottanta provvedimenti legislativi. Così alle norme sancite dalla legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario, se ne sono venute a sovrapporre altre numerosissime, che hanno finito per creare uno stato di incertezza e di disagio, al quale è pur necessario porre rimedio.

Sarebbe fuor di luogo fare una esposizione, anche solo riassuntiva, di tutti i provvedimenti emanati dalla costituzione del Regno fino ad oggi, allo scopo di dare assetto alla gerarchia giudiziaria. E' però opportuno accennare ai principali tra essi, per dimostrare a quanta varietà di criteri siano state informate le varie leggi emanate in questa materia, ed a quali continue oscillazioni ed incertezze sia stata esposta la carriera dei magistrati.

Col Regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2626, fu stabilito che (come avviene ancor oggi) la carriera giudiziaria si iniziasse, dopo appositi esami di concorso, col grado di uditore. L'uditore doveva sostenere un esame pratico, non prima di un anno, se aspirava alla carica di pretore; non prima di tre se aspirava a quella di aggiunto giudiziario. I pretori venivano destinati alle preture; gli aggiunti invece venivano assegnati ai Tribunali e alle Regie procure, per esercitarvi rispettivamente le funzioni di giudice e di sostituto procuratore del Re. Giudici potevano poi esser nominati tanto i pretori, quanto gli aggiunti giudiziari. I giudici potevano essere promossi dopo sei anni, presidenti di tribunale o consiglieri di Corte d'appello e, dopo altri sei anni di permanenza in tali gradi, consiglieri di cassazione.

Come ben si vede l'ascesa ai posti superiori non era punto impedita ai pretori; la maggior parte dei quali però, preferiva di non esporsi ai giudizi di merito, e conteneva le proprie aspirazioni entro il più modesto ambito della funzione giudiziaria mandamentale; di tal che coloro che presceglievano la carriera giudiziaria superiore, pervenivano alle Corti, se non nei limiti minimi di tempo indicati, in un periodo non eccessivamente lungo, e in ogni modo tale da non eludere le legittime aspettative di carriera.

Questo stato di cose, che si poteva dire in complesso soddisfacente, e tale da attirare alla carriera giudiziaria molti ottimi elementi, fu mutato dalla legge 8 giugno 1890, n. 6878, la quale della carica di pretore fece un grado intermedio della gerarchia, tra quello di aggiunto giudiziario e quello di giudice o sostituto procuratore del Re. La stessa legge stabilì che ai posti di questo ultimo grado si provvedesse di regola col criterio della anzianità congiunta al merito, ed eccezionalmente mediante il concorso per esami, detto di merito distinto, superando il quale gli aggiunti giudiziari ed i pretori conseguivano

il grado di giudice e di sostituto procuratore del Re, senza attendere il loro ordinario turno di promovibilità. La innovazione si proponeva soprattutto l'intento di elevare le condizioni morali e culturali di coloro, ai quali era affidata la giurisdizione inferiore, e di togliere ogni disparità tra la carriera inferiore e quella della magistratura. Ma col riunire tutti i magistrati in un unico numerosissimo ruolo, finì col rendere la carriera lentissima, perchè nel solo grado di pretore, quando non si superava l'esame di merito distinto, che pochissimi tentavano, si rimaneva per non meno di un decennio.

Si creò così nella classe dei pretori un'altra specie di disagio morale, e questo di necessità, comune a tutti i giovani magistrati, che tutti dovevano passare per le preture, affrontando il disagio di sedi piccole e lontane, e ivi permanere per lunghi anni, giungendo così ai tribunali stanchi e spesso sfiduciati. Per riparare a tale grave inconveniente, la legge 14 luglio 1907, n. 511, abolì il grado di pretore; e ad esercitare le funzioni di pretore destinò gli aggiunti giudiziari e i giudici. Fu inoltre stabilito con la stessa legge che gli aggiunti giudiziari potessero, senza attendere il loro turno ordinario di promozione per anzianità, sottoporsi, dopo tre anni di grado, ad un esame di merito; che i posti di consigliere di Corte d'appello o parificati fossero annualmente conferiti per tre quinti per anzianità, previo giudizio di promovibilità, e per due quinti per concorso per titoli; e che per simile concorso fossero conferiti i posti di consigliere di cassazione o parificati. La legge del 1907 stabilì pure che il limite di età, per il collocamento a riposo dei magistrati, il quale fino ad allora, era stato per tutti stabilito a 75 anni, venisse per i magistrati di grado non superiore a consigliere di Corte di appello, portato a 70.

Ma le cose non tardarono ad essere ancora modificate. Furono infatti aboliti i concorsi; e con la legge del 19 dicembre 1912, n. 1311, fu ripristinato il grado di pretore, e furono ristabiliti per la promozione al grado di consigliere di appello e di cassazione speciali scrutini; mentre i limiti di età per il collocamento a riposo, venivano portati a 65 anni per i giudici e sostituti procuratori del Re e a 70 per i magistrati di cassazione, conformemente a quanto era stato già stabilito per quei di Corte d'appello.

Occorre infine, ricordare altri due provvedimenti organici adottati più recentemente in materia di ordinamento giudiziario; e cioè il Regio decreto 14 dicembre 1921, numero 1988, ed il Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2783, integrato dall'altro di pari data n. 2785.

Il primo di tali decreti non apportò in sostanza notevoli modificazioni alle disposizioni allora vigenti in materia. Due innovazioni vanno tuttavia poste in rilievo: quella relativa all'abbassamento del limite di età dai 75 ai 70 anni anche per i magistrati di grado superiore a quello di cassazione, e quella relativa al Consiglio superiore della magistratura — supremo organo consultivo per ciò che concerne la carriera dei magistrati — che, fino ad allora di nomina Regia, fu stabilito dovesse eleggersi dai magistrati stessi. Ma la prima di tali disposizioni fu oggetto di critiche; ed in realtà essa non apportò alcun sensibile vantaggio, alla massa dei magistrati, allora come oggi anelante ad effettivi miglioramenti di carattere obbiettivo e generale, e la seconda costituì un tentativo che neppure raccolse unanimità di consensi, sembrando ai più che non fosse opportuno di introdurre in seno alla magistratura lo spettacolo di lotte elettorali, che davano luogo necessariamente a gare di personali ambizioni, non confacenti al decoro e alla natura dell'ordine giudiziario.

Gli altri due decreti si riferiscono all'ultima riforma attuata dal ministro Oviglio, al quale spetta l'incontestabile merito di aver unificata la Suprema Corte, anche nella materia civile, eliminando così una delle principali cause delle difformità che si manifestano nella giurisprudenza; e di aver riordinate le circoscrizioni giudiziarie, sopprimendo finalmente quegli uffici, la cui sopravvivenza non era giustificata da vere necessità di servizio, ma soprattutto da ragioni di interesse locale. Con la predetta riforma fu inoltre reso nuovamente di nomina Regia il Consiglio superiore della magistratura; furono aboliti i gradi di primo presidente di corte di appello e parificati, le cui funzioni si stabilì venissero conferite per incarico a consiglieri di cassazione, aventi almeno tre anni di grado; fu ripristinato un concorso per titoli per i posti di consigliere di cassazione, e fu adottato per le promozioni dei magistrati di tribunale a magistrati di appello il sistema cosiddetto degli «scrutinii anticipati», per effetto del quale possono chiedere di essere scrutinati prima del

proprio turno di anzianità, i giudici ed i sostituti procuratori del Re, i quali siano compresi entro il seicentesimo numero di graduatoria dopo quello dell'ultimo chiamato per lo scrutinio a turno, previo favorevole parere di un consiglio giudiziario, istituito presso ciascuna Corte di appello.

Se si deve, dopo un'esperienza di 60 anni, dare un giudizio complessivo su tutta questa serie di riforme, il giudizio deve essere, a mio avviso, favorevole alla legge fondamentale del 1865, che appare tuttora come la più organica, la più rispondente alle esigenze pratiche della funzione giudiziaria e quella, che, distinguendo i magistrati secondo le loro attitudini e le loro aspirazioni, assicurava a tutti una carriera adeguata, e garantiva ai migliori il conseguimento, in un tempo relativamente breve, dei gradi elevati della magistratura.

Il difetto fondamentale della legislazione posteriore sta in ciò che essa non venne, come la legge del 1865, coordinata con tutto il resto della legislazione italiana, e soprattutto non fu coordinata con i Codici di procedura civile e penale, di cui ogni legge sull'ordinamento giudiziario, deve essere il necessario complemento. Vano è infatti il voler mutare la disciplina degli organi quando rimane intatta quella della funzione. Tutte le leggi pertanto che si susseguirono dopo il 1865 operarono riforme esteriori e imperfette. E' necessario ora, che l'Italia si appresta a rivedere tutti i suoi Codici, e quindi anche i Codici processuali, non lasciarsi sfuggire l'occasione di una riforma veramente organica dell'ordinamento giudiziario.

D'altro canto, se è vero che la revisione delle leggi sull'ordinamento giudiziario non può farsi se non in connessione con la riforma delle leggi processuali, è vero anche che la riforma delle leggi processuali implica, per necessaria conseguenza, la revisione dell'ordinamento giudiziario. La disciplina della competenza, il tipo del processo civile, la struttura del processo penale, specie nella fase istruttoria; i mezzi di gravame tanto in materia civile quanto in materia penale, si ripercuotono di necessità sull'ordinamento giudiziario.

D'altro canto la necessità di una organica revisione delle leggi sull'ordinamento giudiziario deriva anche dalle condizioni di disagio, in cui, malgrado le numerose riforme, continua a versare la magistratura italiana.

Causa fondamentale del disagio è sempre, a mio avviso, la lunghezza della carriera, dovuta alla fusione del ruolo della magistratura superiore con quella dei pretori, e alla fusione del ruolo del pubblico ministero con quella della magistratura giudicante.

Di fronte a 2350 posti di giudici e sostituti procuratori del Re l'ordinamento vigente non porta che 827 posti di consiglieri e sostituti procuratori generali di corte d'appello e 187 posti di consigliere di cassazione e sostituti procuratori generali di cassazione, dimodochè in via normale non occorrono meno di 25-30 anni ad un giudice per arrivare in Corte di appello. La carriera si presenta così lunga e di una desolante uniformità, tale quindi da scoraggiare i migliori. Di qui quel desiderio, naturale del resto, nei più intelligenti e nei più ambiziosi di abbreviare questo lungo ed aspro cammino, quella ricerca dei mezzi atti a superare i colleghi posti innanzi nel ruolo, con promozioni di merito, che da taluno si è voluto definire col nome di «carrierismo».

I rimedi proposti, volta a volta, per dare sfogo al desiderio legittimo, nei migliori magistrati, di un abbreviamento della carriera, sono stati vari. Ne ricorderò tre sperimentati nelle ultime riforme oppure suggeriti da gruppi di interessati: il concorso per titoli, gli scrutini anticipati, la equiparazione dei gradi.

Il concorso per titoli, introdotto dalla legge del 1907, è stato oggetto di critiche e non tutte infondate, perchè non è sempre agevole giudicare un magistrato, in via assoluta e in via comparativa, dai titoli che egli può presentare.

I titoli dei magistrati, assorbiti dal loro lavoro quotidiano, non possono essere che le sentenze o le requisitorie. Ora non tutti i magistrati hanno occasione di redigere sentenze o requisitorie importanti, in cui abbiano modo di risolvere gravi questioni, non sempre la sentenza o la requisitoria migliore è quella più ampiamente o dottamente motivata. D'altro canto i lavori scientifici non sono sempre l'indice della capacità del magistrato a bene esercitare la sua funzione. Nè il concorso per titoli tiene conto sufficiente di molti elementi che sono essenziali per la qualifica del magistrato. Infine il giudizio sui titoli che un magistrato può presentare offre tale campo, di necessità, alla valutazione subiettiva, da rendere il concorso per soli titoli una pura e semplice pro-

mozione per merito comparativo, senza limiti e senza nessuna seria sostanziale garanzia.

Una critica analoga deve farsi al sistema degli scrutini anticipati, che pure offre largo campo all'arbitrio e che danneggia gravemente dal punto di vista materiale e morale i magistrati pretermessi.

Infine l'equiparazione dei gradi, che si chiede oggi limitatamente ai gradi di giudice di tribunale e di consigliere di appello, è un rimedio disperato, che consiste nel condurre alle più estreme conseguenze l'errore, da cui derivò il disagio attuale. Poichè, con la fusione della carriera inferiore con quella superiore e con l'equiparazione fra il grado di pretore e quello di giudice, si è creata nei primi gradini della carriera, una tale massa di magistrati da rendere difficile e lunghissimo l'accesso alla Corte di appello; continuiamo, si dice, per questa via e fondiamo anche il grado di giudice con quello di consigliere; così nessun giudice essendo consigliere, tutti avranno l'illusione di diventarlo. Ma si tratta di pura illusione; equiparando i giudici ai consiglieri di appello non si farebbe che aggravare lo stato di disagio morale, in cui versa attualmente la magistratura. Di fronte infatti al vantaggio materiale di poter raggiungere, col semplice decoro del tempo, lo stipendio dell'attuale consigliere di appello, starebbe il danno morale gravissimo di una carriera, divenuta ancora più uniforme, stagnante e congegnata in modo, da costringere il magistrato a una permanenza di oltre trenta anni nello stesso grado e, bene spesso, nelle stesse funzioni. Starebbe l'ingiustizia di equiparare, con un egualitarismo assurdo, nel grado, e quindi nella dignità e nel prestigio, il giovane giudice con cinque anni di carriera, e il magistrato anzianissimo, con trentacinque o quaranta. E starebbe infine il danno e l'ingiustizia insieme della confisca delle sedi migliori, a vantaggio dei magistrati che oggi vi si trovano come pretori o come giudici, e che vi resterebbero decine di anni, fino alla promozione in Cassazione, in attesa che una ulteriore riforma completi l'opera equiparando il pretore al consigliere della Corte suprema. Si comprende la tendenza ad allargare l'impiego di magistrati di grado superiore in collegi o uffici giudiziari inferiori, per l'esercizio di funzioni speciali (esempio: consiglieri di Cassazione in funzione di presidente di tribunale, consiglieri di appello in funzioni di presidente di

sezione di tribunale, o di pretore capo). In tale modo si ottiene l'intento di aumentare i posti superiori, migliorando la carriera senza sopprimerla; e su questa via, per la quale si è messa già la riforma Oviglio, si può agevolmente proseguire. Non si comprende invece, se non come uno espediente suggerito da necessità, gravi certamente, ma transitorie, come la difficoltà dei trasferimenti per la crisi degli alloggi, l'idea di livellare tutti e tutto, sopprimendo ogni stimolo ed eliminando ogni soddisfazione nella carriera del magistrato. A quel proposito sembra, anzi, opportuno tornare sopra una equiparazione attuata con l'ultima riforma: quella tra consigliere di Cassazione e primo presidente di Corte di appello, ripristinando il grado di primo presidente di Corte d'appello, di presidente di sezione di Cassazione, di procuratore generale di appello e di avvocato generale di Cassazione. L'equiparazione, qui, come in ogni altro campo, toglie prestigio ed autorità al magistrato, e, convertendo il grado in incarico temporaneo, ne diminuisce la serenità di spirito e ne menoma l'indipendenza.

Constatati gli inconvenienti dei vari sistemi, messi innanzi per rendere meno lunga e meno aspra la carriera del magistrato, non si può negare che il rimedio più radicale, ma più risolutivo sarebbe pur sempre quello di tornare alla legge fondamentale del 1865 che, con saggio criterio, distingueva la carriera inferiore della magistratura (pretori) dalla carriera superiore (giudici di tribunale, di appello e di Cassazione). Si operava, per tal modo, fin dall'inizio della carriera, una «selezione volontaria», la più efficace, e quella che, per sua natura, meno dà luogo a critiche e a recriminazioni. I magistrati più modesti, di minori ambizioni, quelli che, per essere nati e vissuti in piccoli comuni, sentono meno il disagio di una vita isolata in sedi minori, pesato il pro ed il contro, sceglievano la via del pretorato. Quelli di maggiori ambizioni, desiderosi di più vasti orizzonti di vita, prendevano la strada, più aspra in principio, ma più promettente di avvenire, della magistratura superiore. Questa auto-selezione consentiva di formare gli organici della magistratura in modo, da rendere la carriera dei tribunali e delle Corti di appello relativamente assai rapida, senza perciò precludere la via dell'ascesa ai migliori pretori.

Il sistema non sembrò democratico, sebbene avesse fatto in complesso buona prova, e lo si abolì.

E' da vedere pertanto se non convenga ritornarvi, coi necessari temperamenti ed adattamenti, fra cui in prima linea dovrebbe essere un buon trattamento economico dei pretori, sì da conferire sufficiente attrattiva anche alla carriera delle preture.

Non è tuttavia possibile dissimularsi le difficoltà pratiche del ripristino di una situazione cessata oramai da trentacinque anni, e alla quale altre abitudini e altre tradizioni si sono sovrapposte. D'altro canto, diminuito il numero delle preture ed equiparato il grado di pretore a quello di giudice, il danno della unificazione delle carriere è alquanto scemato, essendosi ridotta, entro più ragionevoli limiti, la permanenza obbligatoria dei giovani magistrati nelle piccole sedi di pretura.

Conservando il sistema oggi vigente, diventa più che mai importante la soluzione del problema della carriera. Conviene a questo proposito riconoscere anzitutto che il desiderio di un più rapido avanzamento non è determinato soltanto da legittima ambizione di pervenire con relativa sollecitudine a un più elevato gradino della scala gerarchica, ma anche dalla aspirazione, più concreta, di conseguire in un tempo non eccessivamente lungo un più adeguato trattamento economico. In verità malgrado i miglioramenti sensibili recati, in questi ultimi anni, alla condizione materiale dei magistrati, si deve riconoscere che il trattamento economico della magistratura, in relazione all'importanza sociale della funzione, alla necessità per lo Stato di circondarla del più alto prestigio e di attirarvi i giovani migliori, non è ancora soddisfacente. Già i miglioramenti concessi, pure inadeguati di fronte alla svalutazione della moneta e al rincaro dei prezzi, sono stati largamente neutralizzati dall'aggravarsi dei due fenomeni. La situazione fatta alla magistratura dal decreto legislativo 23 dicembre 1923 fu certamente degna dal punto di vista morale, essendosi dato ai magistrati il vantaggio di un grado, in confronto degli altri funzionari dello Stato, ma dal punto di vista materiale non costituì che un insignificante miglioramento, essendo stata soppressa ed assorbita dai nuovi stipendi la cospicua indennità di carica che la magistratura già godeva anteriormente alla riforma. E il risultato non certo confortante degli ultimi concorsi, nei quali i concorrenti

furono scarsi e mal preparati, tanto che grande parte dei posti vacanti non si è potuta coprire, sta a dimostrare quanto poca attrattiva eserciti sui giovani la carriera giudiziaria, e come tuttora inadeguato sia il trattamento economico fatto alla magistratura. A questa prima, fondamentale esigenza occorre dunque provvedere, e il Governo, pur nei limiti consentiti dalla generale situazione finanziaria dello Stato, non verrà meno a questo suo obbligo, se lo assisterà il consenso del Parlamento.

Quanto alla disciplina della carriera, constatati i difetti del sistema degli «scrutini anticipati» bisognerà studiare se non convenga, anche in questo campo, tornare all'antico, con i miglioramenti suggeriti dalla esperienza e introdurre per la promozione da giudice a consigliere di Corte di appello, la triplice classificazione di «merito distinto» da accertarsi mediante esame di concorso; di «promovibile a scelta» e di «promovibile». Il concorso per esame, in verità, era dalla legge del 1890 stabilito per la promozione da aggiunto giudiziario o pretore a giudice, ma, fuso il grado di giudice con quello di pretore, stabiliva la promozione automatica del giudice aggiunto a giudice dopo tre anni di funzioni, il concorso dal grado di giudice aggiunto a quello di giudice non avrebbe più ragione di essere, e dovrebbe forse essere sostituito dal concorso per il grado di consigliere di appello. Il concorso per esame, sotto il regime della legge del 1890, fece eccellente prova e ad esso debbono la loro carriera parecchi fra i più insigni magistrati italiani. Ristabilendolo si ripristinerebbe lo stimolo allo studio e alla meditazione in tutti i magistrati desiderosi di una più rapida carriera; studio e meditazione, che gioverebbero non solo ai vincitori del concorso, ma a tutti i magistrati che tentassero la prova. Riservata una conveniente aliquota dei posti vacanti ai vincitori del concorso per esame (un quinto sembrerebbe sufficiente) il restante dei posti dovrebbe essere attribuito ai magistrati dichiarati promovibili nello scrutinio, con preferenza ai promovibili a scelta. Lo accesso al concorso dovrebbe essere disciplinato oltre che dalla necessaria cultura giuridica, anche dalla indispensabile maturità ed esperienza giudiziaria. Ad ogni modo questa è materia che deve essere oggetto di attento esame. Per la nomina in Cassazione, richiesta una determinata anzianità di grado, criterio decisivo di scelta dovrebbe essere il merito, riservata forse soltanto una

piccola aliquota dei posti all'anzianità congiunta al merito, in modo da non precludere ogni speranza di ascesa a quei magistrati, che pur non distinguendosi per eccezionali requisiti, hanno per sè pur sempre accanto a sufficienti doti di intelligenza e di cultura, una profonda e matura pratica degli affari giudiziari.

Disciplinato in tal modo l'avanzamento, migliorate congruamente le condizioni economiche dei magistrati, è da confidare che alla magistratura accorreranno di nuovo i giovani migliori, e che la carriera del magistrato si svolgerà in modo da garantire ad esso, come è pur necessario, una vita scevra dalle preoccupazioni che oggi, purtroppo, l'assillano.

Quanto alla indipendenza della magistratura, essa, più che effetto delle norme giuridiche che la garantiscono, è una conseguenza dello stato di spirito, in cui il magistrato si trova; il problema pertanto più che un problema giuridico è un problema morale. Fra le cause infatti che possono limitare la libertà del magistrato, sono, è vero, le esorbitanze del Governo, ma più ancora le pressioni dell'ambiente, lo scatenarsi delle passioni politiche, le intemperanze della stampa. E contro tutte queste illegittime ingerenze, pure non negando l'efficacia delle difese legislative, bisogna contare soprattutto sullo spirito di indipendenza della magistratura, che bisogna conservare e rafforzare, garantendo ad essa condizioni materiali e morali di vita, che ne rendano altissima la dignità e incrollabile il prestigio.

Bisogna dirlo ad onore della magistratura italiana. Malgrado le angustie di ogni genere in cui si è spesso dibattuta, essa ha conservato sempre elevatissimo questo spirito. Tale prezioso patrimonio, rimasto intatto attraverso le prove più dure, il Governo intende custodire gelosamente, e se è possibile, con adeguate provvidenze, rafforzare, qualora, come non dubita, il Parlamento vorrà essergli largo della sua fiducia.

ATTI LEGISLATIVI

(GENNAIO-APRILE 1925)

ALL RIGHTS RESERVED
PUBLISHED BY THE
AMERICAN BOOK COMPANY

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 2128. *Norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle contenute nei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084; 23 dicembre 1923, n. 2829; 11 gennaio 1923, n. 115, e 18 febbraio 1923, n. 440, per la sistemazione del personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione finanziaria austriaca, passato alla dipendenza dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 9 gennaio 1925, n.ro 6. N. di pubblicazione 34).

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322; l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1923, n. 1718, e l'art. 124 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, col quale si estende al personale dell'Amministrazione finanziaria dei territori annessi il trattamento economico delle corrispondenti categorie dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, che estende al personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austriaca il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, che detta le norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti della cessata Amministrazione austriaca;

Visto il R. decreto 29 novembre 1923, n. 2718, che estende ai territori annessi il R. decreto 26 gennaio 1923, n. 87;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

La prima applicazione del decreto 23 dicembre 1923, numero 2829, agli impiegati dei gruppi *A* e *B* contemplati

dagli articoli 4 e 5 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

All' impiegato che all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, venne collocato nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli ingegneri principali, viene conferito il grado 8.vo (ingegneri principali di sezione) con anzianità decorrente ai fini dell'attribuzione dello stipendio, dalla data di nomina alla VII classe di rango.

Art. 3.

Il grado di geometra capo (8.vo) è conferito a coloro che all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, erano investiti almeno della classe VII di rango, con anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina nella classe VII.

Il grado di geometra principale (9.no) è conferito a coloro che all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, erano investiti della VIII classe di rango, con la stessa anzianità con la quale sono stati collocati nel quadro di classificazione degli stipendi vigente fino al 1° dicembre 1923 per il grado di geometra principale.

Gli impiegati assimilati ai geometri sono collocati nei gradi di geometra (10.mo) e geometra aggiunto (11.mo) a norma degli articoli 35 e 36 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395.

Art. 4.

Agli effetti del presente decreto si considerano investiti della classe di rango, all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, gli impiegati ai quali il diritto alla classe sia stato riconosciuto ai sensi del quarto comma dell'art. 21 del decreto stesso.

Gli impiegati ai quali il nuovo grado sia conferito con anzianità diversa da quella con la quale furono inquadrati all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, sono collocati nel grado tenendo conto, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, oltre che dell'anzianità attribuita dal presente decreto, dell'arrotondamento di anzianità al 1° luglio 1920 e delle abbreviazioni di periodo eventualmente spettanti a norma delle disposizioni estese con R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115.

Art. 5.

In deroga al disposto dell' art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, lo scrutinio di merito comparativo per la promozione al grado 7.mo dell' impiegato cui, a norma dell' art. 2 del presente decreto viene conferito il grado 8.vo, ha luogo nei limiti dei posti vacanti nel ruolo organico del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, di cui alla tabella 14, allegato II, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; ed è unico per i funzionari del ruolo predetto e per quello della cessata Amministrazione austriaca.

L' impiegato di cui trattasi passa, se promosso, nel ruolo organico del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Art. 6.

Gli impiegati assimilati ai geometri del catasto e dei servizi tecnici, che siano stati nominati in una classe di rango, o promossi ad una classe di rango superiore, con riserva di dare gli esami speciali richiesti dalle norme del cessato regime per l' ammissione in servizio, o per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo al quale appartengono, sono esonerati dalla prova d' esame richiesta dall' articolo 2 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, salvo l' obbligo di presentarsi, a suo tempo, insieme agli impiegati di pari grado al ruolo organico del catasto e dei servizi tecnici di finanza, di cui alla tabella 14, allegato II, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, agli esami di idoneità e di concorso prescritti dal decreto stesso.

Qualora risultino vincitori nei detti esami, entrano a far parte del ruolo organico sopra cennato.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nell' art. 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per le promozioni al grado 9.no, non sono applicabili agli impiegati che abbiano già sostenuto gli esami speciali prescritti dalle norme della cessata Amministrazione finanziaria austriaca per l' ammissione in servizio o per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo al quale appartengono.

Fino a quando tutti i detti impiegati collocati nei gradi undecimo e decimo non siano stati promossi o esclusi dalla promozione tutte le promozioni al grado 9.no saranno per essi conferite nei modi previsti dalla lettera b) dell' art.

18 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, con la modifica di cui al primo comma dell' art. 48 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Successivamente, e fino alla scadenza del triennio di cui al secondo comma dell' art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il sistema di promozione stabilito dal comma precedente sarà applicato anche agli impiegati contemplati all' art. 6 del presente decreto.

Art. 8.

Fermo il disposto degli articoli 6 e 7 del presente decreto, le promozioni del personale compreso negli elenchi di cui all' art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, seguiranno secondo le norme stabilite dall' art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Il numero degli impiegati da promuovere sarà determinato iniziando il conteggio dalla prima promozione che nella stessa categoria e in ciascun grado del corrispondente ruolo del Regno sarà fatta in dipendenza di vacanze verificatesi dopo il 1. dicembre 1923, in confronto al numero degli impiegati provenienti dal cessato regime che, in applicazione del presente decreto, risulteranno compresi nella medesima categoria e in ciascun grado.

Art. 9.

Sono applicabili tutte le disposizioni dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 ; 30 dicembre 1923, n. 3084, e 29 giugno 1924, n. 1187, in quanto non contrarie alle disposizioni del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, al R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440 e al presente decreto.

RELAZIONE E REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2136. *Estensione alla città di Fiume e al territorio annesso al Regno d' Italia delle norme sugli affitti delle case di abitazione.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 9 gennaio 1925, n.ro 6. N. di pubblicazione 35).

Relazione di S. E. il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 30 novembre 1924, sul decreto riguardante

l'estensione alla città di Fiume e al territorio annesso al Regno d'Italia delle norme sugli affitti delle case di abitazione.

MAESTA'.

Lo stato del diritto che è tuttora vigente a Fiume in tema di locazione è quasi conforme a quello che aveva applicazione nel Regno prima del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8. Le case di abitazione, salvo quelle di lusso, sono soggette ad un regime vincolistico, che ha reso possibile che si paghino per esse pigioni affatto inadeguate. Gli altri immobili urbani godono invece di un regime di minore costrizione. Gli inconvenienti che da ciò derivano non differiscono da quelli che si lamentavano presso di noi. Ed anzi sono forse resi più gravi ed intollerabili dalle generali condizioni di disagio economico in cui versa quella città e dal fatto che in essa la proprietà urbana delle abitazioni è estremamente frazionata ed appartiene tutta a privati che traggono da essa il sostentamento. Numerose procedure esecutive in corso avviate da creditori insoddisfatti rendono urgente la necessità dell'intervento della potestà legislativa in materia.

Si rende pertanto opportuno di estendere a Fiume le disposizioni vigenti nel Regno e contenute nel R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, con le modificazioni che ad esso già furono introdotte per le altre Provincie redente dal R. decreto 4 marzo 1923, n. 496, e con quelle poche altre che la condizione di Fiume esige pel coordinamento con le norme vigenti e il tempo già trascorso dalla emanazione del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, consiglia.

A siffatti criteri si è ispirato lo schema allegato, a chiarimento del quale può essere utile aggiungere che fu proposta al Governo la questione se non convenisse protrarre per Fiume la durata del regime stabilito col menzionato R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, anche oltre il termine fissato in detto decreto, che, come è noto, scadrà col 30 giugno 1926, salvo che per alcune categorie di fabbricati ad uso industriale, per le quali la proroga della locazione può essere accordata fino al 30 giugno 1928. Fu osservato che nelle altre Provincie del Regno il sistema di graduale avviamento alla libertà delle costruzioni, istituito col detto decreto, ha la durata di tre anni, e che quindi anche a Fiume, dove soltanto ora è stato possibile provvedere in materia, converrebbe dare al provvedimento una

durata analoga, o quanto meno protrarre il termine fino al 30 giugno 1927.

Ma è da osservare che in questo modo quella diversità di legislazione fra la città di Fiume e il resto del Regno, che attualmente viene eliminata con l'estensione del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, sarebbe ripristinata dopo il 30 giugno 1926, quando cioè il detto decreto-legge resterebbe in vigore esclusivamente nella città di Fiume. Sembra quindi più opportuno che l'unificazione della legislazione in materia di affitti, una volta attuata, diventi definitiva, in guisa che i rapporti di locazione così ora, come dopo il 30 giugno 1926, siano sottoposti in tutto il Regno a norme uniformi.

E se particolarissime ed eccezionali condizioni si verificassero in Fiume, come conseguenza dell'antieriore diversità di norme regolatrici della materia, queste condizioni potranno essere meglio valutate al momento opportuno, mentre ora il regolamento speciale per il tempo successivo al 30 giugno 1926 sarebbe basato esclusivamente su di una ipotetica previsione che potrebbe pure riuscire non corrispondente alla realtà delle cose, non essendo nemmeno da escludere la eventualità che nel giugno dell'anno 1926 il problema degli alloggi in Fiume non presenti carattere diverso da quello di molte altre città italiane, in modo da rendere non giustificate singolari disposizioni limitate a Fiume.

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 ;

Visti i Regi decreti - legge 7 gennaio 1923, n. 8, e 4 marzo 1923, n. 496 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno e per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. I.

Nella città di Fiume e nel territorio annesso al Regno d'Italia in virtù dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, è pubblicato il R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, con le modificazioni ad esso arretrate per le

nuove Provincie dal R. decreto legge 4 marzo 1923, n. 496, salvo quelle che hanno speciale riferimento ai territori della Venezia Giulia, della Venezia Tridentina o della Dalmazia e con le altre modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Nelle disposizioni degli articoli 1, 2, 4, 11, 12 e 13 del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, sono introdotte le modificazioni seguenti:

1) Nell'art. 1: alla data „1. luglio 1923” del primo comma è sostituita la data „1. luglio 1925” e sono soppresse nel secondo comma le parole „di anno in anno”.

2) Nell'art. 2: alle date „1. luglio 1923” e „1. febbraio 1923” del primo comma sono sostituite le date „1. luglio 1925” e „1. febbraio 1925”.

Alla data „1. febbraio 1923” del secondo comma è sostituita la data „1. febbraio 1925”.

Sono soppresse nello stesso secondo comma le parole „Per gli anni successivi...” sino alla fine del comma medesimo.

3) Nell'art. 4: alle parole „In ogni capoluogo di mandamento” sono sostituite le parole „Nella città di Fiume”.

4) Nell'art. 11: alla data „1. gennaio 1919” è sostituita la data „1. aprile 1921”, alla data „30 giugno 1923” è sostituita la data „30 giugno 1925”.

5) Nell'art. 12: alla data „28 marzo 1919” è sostituita la data „30 ottobre 1918”.

6) Nell'art. 13: è aggiunto il comma seguente: „Le controversie pendenti davanti l'ufficio alloggi e la Commissione delle pigioni saranno proseguite davanti la Commissione arbitrale da costituirsi a norma dell'art. 4”.

7) Nell'art. 14: nel primo comma, alle parole: „Le Commissioni arbitrali istituite col decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331, modificato coi successivi 28 luglio 1921, n. 1032 e 13 marzo 1922, n. 282, avranno”, sono sostituite le parole „La Commissione arbitrale costituita a norma dell'art. 4 avrà”.

Il 4.to e 5.to comma sono soppresi.

Nell'ultimo comma, alle date „1. gennaio 1919 e 30 giugno 1923” sono sostituite rispettivamente le date „1. aprile 1921 e 30 giugno 1924”. Ed alle parole „le Commissioni arbitrali, indicate nel precedente comma, determineranno” sono sostituite le parole la «Commissione arbitrale».

8) Nell' art. 15: alle parole „si ha riguardo all' uso prevalente”, sono sostituite le parole „la Commissione arbitrale avrà riguardo all' uso prevalente”.

Il secondo comma dell' articolo medesimo è soppresso.

Art. 3.

L' art. 16 del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, è così modificato: „Dall' entrata in vigore del presente decreto l' ufficio alloggi e la Commissione delle pigioni cessano dalle loro funzioni.

„La facoltà di revoca o di modificazione su ricorso degli interessati dei provvedimenti già emessi dall' ufficio alloggi è deferita alla Commissione arbitrale indicata nell' art. 4.

„Le ordinanze di requisizione e di assegnazione di abitazioni disponibili non eseguite all' entrata in vigore del presente decreto rimangono prive di efficacia.

„La sospensione degli sfratti potrà essere ordinata dal dirigente la pretura nel solo caso di assoluta necessità per un termine non superiore a due mesi e per una sola volta.

„Le ordinanze di sospensione degli sfratti emesse dall' ufficio alloggi, qualora non vengano revocate o modificate a norma dei capoversi precedenti, conservano la loro efficacia, ma non oltre il termine di due mesi dall' entrata in vigore del presente decreto”.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1924, n. 2162. *Norme relative alla estensione dell' ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato al personale provinciale delle imposte dirette proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austriaca.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 13 gennaio 1925, n.ro di pubblicazione 49).

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto l' art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e

l' art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto 29 novembre 1923, n. 2718;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, relativo alla estensione al personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austro-ungarica delle disposizioni sull'ordinamento gerarchico della Amministrazione dello Stato ;

Visti i Regi decreti 11 gennaio 1923, n. 115, e 18 febbraio 1923, n. 440, relativi all'assimilazione economica e giuridica del personale del cessato regime ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il grado di primo procuratore (9^o) è attribuito agli impiegati di imposte assimilati a primo agente i quali, all'atto dell'applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, appartenevano alla VIII classe di rango, con la stessa anzianità con la quale sono stati collocati nel quadro di classificazione degli stipendi vigenti al 30 novembre 1923 per il grado di primo agente.

Art. 2.

Gli impiegati assimilati ad agente delle imposte sono collocati nei gradi di procuratore (10^o e 11^o) a norma degli articoli 35 e 36 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

L'anzianità di grado è valutata in conformità dell'art. 9 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115.

Art. 3.

Agli esattori d'imposta assimilati ad usciere capo e ad usciere è conservato il grado di cui sono attualmente rivestiti, ed è attribuito, con l'anzianità loro riconosciuta al 30 novembre 1923, ai fini dell'assimilazione economica, lo stipendio portato nella tabella n. 1 dell'allegato V al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 4.

Agli effetti del presente decreto si considerano come appartenenti ad una classe di rango, all'atto di applicazione del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, gli impiegati ai quali il diritto alla classe sia stato riconosciuto ai sensi del quarto comma dell'art. 21 del decreto stesso.

Gli impiegati ai quali il nuovo grado sia conferito con anzianità diversa da quella con la quale furono inquadrati all'atto dell'applicazione del suddetto R. decreto 11 gennaio 1923, n. 115, sono collocati nel grado tenendo conto,

ai fini della attribuzione degli stipendi, oltre che dell'anzianità attribuita dal presente decreto, anche dell'arrotondamento di anzianità al 1° luglio 1920 e delle abbreviazioni di periodo eventualmente spettanti a norma delle disposizioni relative.

Art. 5.

Gli impiegati collocati nel grado di procuratore delle imposte, in base alle disposizioni contenute nel precedente articolo 2, i quali non hanno sostenuto gli esami speciali richiesti dalle norme del cessato regime per l'ammissione in servizio o per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo al quale appartenevano, sono esonerati dalla prova di esami richiesta dall'art. 2 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, salvo l'obbligo di presentarsi a suo tempo, insieme agli impiegati di pari grado del corrispondente ruolo del Regno, agli esami prescritti per il passaggio al grado 9°.

Qualora superino detti esami, entrano con la promozione a far parte del predetto ruolo organico.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per le promozioni al grado 9° non sono applicabili ai procuratori delle imposte che abbiano già sostenuti gli esami speciali prescritti dalle norme della cessata Amministrazione finanziaria austriaca per lo svolgimento di tutta la loro carriera.

Fino a quando tutti i predetti impiegati collocati nei gradi 11° e 10° non siano stati promossi o esclusi dalla promozione, tutte le promozioni al grado 9° saranno per essi conferite nei modi previsti dalla lettera b) dell'art. 18 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, con la modifica di cui al primo comma dell'art. 48 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Successivamente, e fino alla scadenza del triennio di cui al secondo comma dell'art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il sistema di promozione stabilito dal comma precedente sarà applicato anche agli impiegati contemplati all'art. 5 del presente decreto.

Art. 7.

In deroga al disposto dell'art. 10 del R. decreto 1° febbraio 1923, n. 440, lo scrutinio di merito comparativo per la promozione al grado 7° ha luogo, nel limite dei posti vacanti nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione

provinciale delle imposte dirette, cumulativamente per i funzionari del ruolo stesso e per quelli assimilati provenienti dal cessato regime.

Questi ultimi, in caso di promozione, passano nel ruolo organico del personale delle imposte del Regno.

Art. 8.

Fermo il disposto dei precedenti articoli 5, 6 e 7, le promozioni del personale contemplate dal presente decreto, compreso negli elenchi di cui all'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, seguiranno secondo le norme stabilite dall'articolo 10 del decreto stesso.

Il numero degli impiegati da promuovere sarà determinato, iniziando il conteggio dalla prima promozione che in ciascun grado del corrispondente ruolo del Regno sarà fatta in dipendenza di vacanze verificatesi dopo il 1° dicembre 1923, in confronto del numero degli impiegati provenienti dal cessato regime che, in applicazione del presente decreto, risulteranno compresi in ciascun grado.

Art. 10.

La disposizione contenuta nell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923, non è applicabile al personale del cessato regime assimilato a quello dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

REGIO DECRETO 23 novembre 1924, 2242. *Estensione al territorio di Fiume di talune disposizioni del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 20 gennaio 1925, n.ro 15. N. di pubblicazione 144).

Veduto il Nostro decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono estese al territorio di Fiume, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 13, comma primo, 15, 101, comma

secondo, 126, comma secondo e terzo, e di quelle contenute negli articoli 9, 10 e 98, in quanto si riferiscono al trattamento economico del personale indicato negli articoli medesimi.

Nel comma primo dell' art. 144 del decreto medesimo la data „1. ottobre 1923” s'intende sostituita con la data „1. ottobre 1924”.

Il comma secondo del medesimo articolo s'intende così modificato:

„Saranno invece applicate a decorrere dalla sessione di luglio dell'anno scolastico 1923-24 le norme relative agli esami, dal 1. ottobre 1924 quelle relative all'esonero dei presidi dall'insegnamento”.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1924, n.ro 2236. *Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Gorizia.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 20 gennaio 1925, n.ro 15. N. di pubblicazione 143).

Visto l' art. 50 lettera *a*) e lettera *b*) ed il successivo articolo 51 della legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 16 giugno 1924 del Commissario governativo della Camera di commercio di Gorizia;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Gorizia è autorizzata a percepire dei diritti di segreteria sugli atti e certificati da essa rilasciati in conformità della seguente tariffa:

1) Per scritturazione di pagine o frazione di pagina (indistintamente per tutti gli atti oltre all'eventuale diritto fisso), lire 0.50;

2) Per ogni certificato della Camera e per ogni vidimazione di firma non altrimenti specificati, lire 1.50;

3) Per ogni certificato d'origine, lire 3;

4) Per ogni certificato di uso accertato di piazza, lire 5;

5) Per ogni certificato di nuove constatazioni di usi di piazza, lire 10;

- 6) Per ogni certificato di prezzi e corsi accertati, lire 5 ;
 7) Per ogni certificato di prezzi e corsi non accertati, lire 10 ;
 8) Per ogni copia di atti camerali e relativa autenticazione, lire 5 ;
 9) Per ogni certificato di idoneità ad esercitare pubbliche funzioni, lire 10 ;
 10) Per ogni certificato d'iscrizione nei ruoli, lire 5 ;
 11) Per ogni carta di legittimazione per viaggiatori di commercio, lire 1.50 ;
 12) Per ogni certificato d'idoneità a concorrere ad aste, ad appalti pubblici ed a licitazioni e gare, lire 5 ;
 13) Per ogni certificato per uso d'incasso di somme presso le Regie tesorerie ed altri uffici pubblici, lire 2 ;
 14) Per ogni designazione di arbitri, lire 5 ;
 15) Per ogni iscrizione in uno dei ruoli compilati dalla Camera (diritto da corrispondersi anche ad ogni rinnovazione del ruolo), lire 30.

Art. 2.

Per le certificazioni e constatazioni di atti e fatti compiuti fuori di ufficio, oltre al pagamento dei diritti della tariffa, incombe alla parte interessata anche il pagamento del rimborso delle spese di locomozione, oltre alle vacanze e alle trasferte nella misura seguente:

Per ogni vacanza di due ore, lire 10 ;

Per ogni trasferta non compresa la notte e per ogni giorno, lire 50.

Per trasferta compresa la notte e per ogni giorno, lire 75.

Qualora la distanza non superi i due chilometri non ha luogo la trasferta.

Art. 3.

I diritti di cui sopra saranno riscossi con le norme stabilite nell' annesso regolamento.

Regolamento per la riscossione dei diritti di segreteria sugli atti rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Gorizia.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Gorizia quelli che emanano direttamente dalla presidenza e sono firmati dal presidente e dal segretario o da chi ne fa rispettivamente le veci e sono muniti del bollo di ufficio.



Le copie e gli estratti degli atti della Camera, dei documenti onde sono corredati ed in genere delle carte che sono depositate in archivio vengono autenticati dal segretario o dal sostituto e vistati dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 2.

La Camera oltre a rilasciare atti in base a quanto risulta dai suoi registri e dal proprio archivio, può anche emetterne, e sempre in relazione ai propri scopi, in base a quanto risulta da sua conoscenza e da informazioni assunte, facendo però in questo caso rilevare la circostanza.

Art. 3.

I diritti di segreteria sono percepiti per tutti gli atti rilasciati e per tutte le operazioni eseguite come dalla elencazione dell'annessa tariffa.

Art. 4.

Le domande per il rilascio dei certificati, estratti e copie di atti di ufficio devono essere presentate per iscritto alla segreteria della Camera.

Alle istanze verrà dato corso per ordine di presentazione ed i certificati, salva la necessità di ricerche d'ufficio, saranno rilasciati possibilmente entro il termine di una settimana dalla richiesta.

Art. 5.

Al momento della produzione dell'atto di richiesta gli interessati dovranno pagare alla Camera, e salvo sempre le esenzioni previste dalle leggi speciali, i diritti fissi segnati dalla tariffa annessa al decreto e che si riferiscono solamente alla redazione dell'atto, non essendovi quindi comprese le spese cui abbia ad incorrere materialmente la Camera per carta da bollo, per spedizione, ecc.

Il versamento degli importi dei diritti applicati sarà comprovato dall'applicazione di corrispondenti marche amministrative che saranno annullate dal bollo di ufficio.

Art. 6.

Le marche amministrative sono stampate a cura della Camera e consegnate al tesoriere camerale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscrivere dal presidente, dal segretario della Camera e dal tesoriere.

Copia della fattura sarà allegata al verbale della consegna.

Il prelevamento delle marche sarà fatto mediante appositi buoni firmati dal segretario capo e registrati dalla

ragioneria e trimestralmente sarà fatto il versamento degli importi riscossi al tesoriere, che rilascerà regolare quietanza.

Art. 7.

Non sono soggetti a diritto qualsiasi gli atti rilasciati ad Enti pubblici per uso proprio: spetterà però alla Camera il rimborso delle eventuali spese incontrate.

Art. 8.

Non si darà visione nè copia sia dei comunicati governativi sia degli atti e deliberazioni riguardanti il patrimonio od inerenti all'interesse esclusivo della Camera, a meno che non venga fatta richiesta dall'autorità amministrativa o giudiziaria e non ne sia dato speciale ordine dal presidente della Camera o da chi per esso.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. 2038. *Istituzione di una Regia scuola complementare in ciascuno dei comuni di (omissis), Cles e Bolzano.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 19 dicembre 1924, n.ro 295. N. di pubblicazione 2041).

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;

Veduti gli altri Nostri decreti in data 11 marzo 1923, n. 685 e 7 giugno 1923, n. 1408, che stabiliscono i contributi a carico delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti per il mantenimento di Regie scuole medie;

Veduti i voti formulati dalle amministrazioni comunali di (omissis), Cles e Bolzano, perchè sia ivi istituita, a decorrere dal 1. ottobre 1924, una Regia scuola complementare;

Riconosciuta la necessità di provvedere tempestivamente a tali istituzioni in modo che le nuove R. scuole complementari possano funzionare all'inizio dell'anno scolastico 1924-25.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1. ottobre 1924 è istituita una Regia scuola complementare in ciascuno dei comuni di (omissis), Cles e Bolzano.

Art. 2.

Entro il dicembre 1924 le amministrazioni comunali predette faranno pervenire al Ministero della Pubblica Istruzione regolari deliberazioni approvate dalla competente autorità tutoria, con le quali s' impegnino per il contributo annuo previsto dai Regi decreti 11 marzo 1923 n. 685 e 7 giugno 1923, n. 1408 e per gli oneri posti a carico delle amministrazioni medesime dagli articoli 97, 100 e 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Il contributo annuo a carico del comune di Cles è ridotto a lire diecimila, quello a carico del comune di Bolzano a lire seimiladuecentocinquanta.

Art. 3.

Con decreto dei Nostri Ministri proponenti sarà provveduto alle modificazioni delle tabelle organiche delle cattedre nelle scuole medie governative in attuazione del presente decreto.

REGIO DECRETO 23 novembre 1924, n. 2040. *Estensione del regolamento 27 settembre 1923, n. 2319, ai presidi e professori degli istituti medi di Fiume.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 19 dicembre 1924, n.ro 295. N. di pubblicazione 2042).

Veduto il Nostro decreto 22 febbraio 1924, n. 211;

Veduto il regolamento 27 settembre 1923, n. 2319;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel regolamento 27 settembre 1923, n. 2319, sono applicate, a decorrere dal 1. ottobre 1924, anche ai presidi e ai professori degli istituti medi della città di Fiume.

Disposizione transitoria.

Art. 2.

Per l' anno scolastico 1924-25 il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a scegliere i presidi per le presidenze eventualmente vacanti negli istituti medi di Fiume anche tra i professori degli istituti stessi che non si trovino nelle condizioni di cui all' art. 49 del regolamento 27 settembre 1923, n. 2319.

REGIO DECRETO 23 novembre 1924, n. 2045. *Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni contenute nei Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685 ; 7 giugno 1923, n. 1408, e 9 novembre 1923, n. 2974.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 19 dicembre 1924, n.ro 295. N. di pubblicazione 2043).

Veduto il Nostro decreto 22 febbraio 1924, n. 211 ;

Veduto il Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 685 ;

Veduto il Nostro decreto 7 giugno 1923, n. 1408 ;

Veduto il Nostro decreto 9 novembre 1923, n. 2974 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nei Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685 ; 7 giugno 1923, n. 1408 e 9 novembre 1923, n. 2974, sono estese al territorio di Fiume a decorrere dal 1. ottobre 1924 con la seguente aggiunta all' art. 5 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685 : „Per il periodo 1° ottobre 1924-30 giugno 1926, la provincia del Carnaro è esonerata dal pagamento del contributo per il mantenimento del Regio istituto tecnico e del Regio liceo scientifico, il comune di Fiume dal pagamento del contributo per il mantenimento del Regio liceo ginnasio di Fiume”.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 1965. *Modificazioni al numero dei magistrati assegnati (omissis) alle Regie procure di (omissis), Bolzano (omissis) e alle preture di (omissis), Bolzano, Aidussina, Cervignano, Albona e Volosca.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 12 dicembre 1924, n.ro 289. N. di pubblicazione 1976).

Visto l' art. 7 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 ;

Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati assegnati (*omissis*) alla R. Procura di Bolzano e alle preture di (*omissis*), Bolzano, Aidussina, Cervignano, Albona e Volosca ;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura ;
 Sentito il Consiglio dei Ministri ;
 Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ;
 Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

(*Omissis*)

Alla Regia procura di Bolzano sono assegnati tre sostituti rimanendo così modificata la tabella *B* annessa al regio decreto 24 settembre 1923, n. 2159.

Alla pretura di Bolzano sono assegnati sei giudici o pretori oltre il dirigente ; alla pretura di Aidussina sono assegnati due giudici o pretori oltre il dirigente ; alla pretura di Cervignano sono assegnati due giudici o pretori oltre il dirigente ; alla pretura di Albona è assegnato un giudice o pretore oltre il dirigente ; alla pretura di Volosca sono assegnati tre giudici o pretori oltre il dirigente ; rimanendo così modificata la tabella *C* annessa al predetto Nostro decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. 2036.

Aumento del numero dei posti gratuiti istituiti presso l' Educandato femminile San Demetrio, in Zara. (Pubblicato nella G. U. d. R. del 19 dicembre 1924, n.ro 295. N. di pubblicazione 2040).

Veduto il Nostro decreto-legge 11 marzo 1923, n. 684 ;
 Veduto il Nostro decreto - legge 27 settembre 1923, n. 2234 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il numero dei posti gratuiti istituiti presso l' Educandato femminile di San Demetrio in Zara con i Regi decreti-legge

Il marzo 1923, n. 684, e 27 settembre 1923, n. 2234, è aumentato, col 1. ottobre 1924, a cento.

Art. 2.

Detti posti potranno essere conferiti a giovanette povere e meritevoli sia delle nuove che delle vecchie Provincie del Regno anche se non siano orfane di guerra.

Art. 3.

La relativa maggiore spesa di lire 100.000 graverà sul capitolo 64 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1924-25 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi finanziari successivi.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le variazioni dipendenti dal presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

REGIO DECRETO 23 novembre 1924, n. 2008. *Approvazione dello statuto della Cassa di risparmio di Bolzano.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 16 dicembre 1924, n. 292. N. di pubblicazione 2012).

N. 2008. R. decreto 23 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio della città di Bolzano.

REGIO DECRETO 23 novembre 1924, n. 2007. *Modificazioni alla circoscrizione dei Regi uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 18 dicembre 1924, n.ro 294. N. di pubblicazione 2025).

Visto l' art. 17 del regolamento sul servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242 ;

Visti i Regi decreti 4 marzo 1923, n. 544 ; 4 marzo 1923, n. 545 ; 8 luglio 1923, n. 1726 ; 8 luglio 1923, n. 1727 ; 2 settembre 1923, n. 1922 ; 2 settembre 1923, n. 1923 ; 21 ottobre 1923, n. 2360 ; 9 novembre 1923, n. 2490, e 9 novembre 1923, n. 2491, che apportano modificazioni alla circoscrizione amministrativa del Regno ;

Visti i Regi decreti 18 gennaio 1923, n. 53 ; 18 gennaio 1923, n. 54 ; 21 gennaio 1923, n. 93, che stabiliscono la circoscrizione amministrativa delle nuove Province ;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 1142, che estende ai territori delle nuove Province le disposizioni del testo unico delle leggi metriche ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l' economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

A decorrere dal 1. gennaio 1925 la circoscrizione dei Regi uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi, fissata nel R. decreto 20 agosto 1909, n. 624, è modificata giusta l' unita tabella, vistata, d' ordine Nostro, dal Ministro proponente, la quale contiene anche la circoscrizione dei distretti metrici delle nuove Province avente vigore a tutto l'anno 1932, giusta l' art. 4 del R. decreto 26 aprile 1923, n. 1142.

Allegato al R. decreto 23 novembre 1924, n. 2007.

Circoscrizione dei Regi uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi.

(Omissis).

N. d' ordine : 15 — Sede degli uffici : Bolzano — Circondari componenti il distretto : Bolzano, Merano, Bressanone — Osservazioni : Comprende temporaneamente anche il mandamento di Cortina d' Ampezzo.

(Omissis).

N. d'ordine : 45 — Sede degli uffici : Gorizia — Circondari componenti il distretto : Gorizia, Tolmino, Gradisca — Osservazioni : Comprende temporaneamente i Comuni del distretto politico di Tarvisio.

(*Omissis*).

N. d'ordine: 75 — Sede degli uffici: Pola — Circondari componenti il distretto: Pola, Abbazia, Capodistria, Lusino, Parenzo, Pisino, Volosca.

(*Omissis*).

N. d'ordine: 95 — Sede degli uffici: Trento — Circondari componenti il distretto: Trento, Borgo, Cavalese, Cles, Riva, Rovereto, Tione.

(*Omissis*).

N. d'ordine: 97 — Sede degli uffici: Trieste — Circondari componenti il distretto: Trieste, Postumia.

N. d'ordine 98 — Sede degli uffici: Udine — Circondari componenti il distretto: Udine — Osservazioni: Salvo temporaneamente i Comuni dell' antico distretto politico di Tarvisio.

(*Omissis*).

N. d'ordine: 102 — Sede degli uffici: Zara — Circondari componenti il distretto: Zara.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1924. *Norme per l'esercizio venatorio* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 16 dicembre 1924, n. 292).

IL MINISTRO PER L' ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 3 del R. decreto legge 4 maggio 1924, n. 754, recante modifiche alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Visti i precedenti decreti 7 aprile e 29 luglio 1924; con cui furono disposte restrizioni all'esercizio venatorio;

Udito il Comitato consultivo per la caccia, istituito con R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700;

Decreta:

Il disposto di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto 7 aprile 1924, non si applica alle bandite e alle riserve il cui perimetro sia completamente cintato da mura, cancelli, reti metalliche, siepi od altra effettiva chiusura.

I titolari di tali bandite e riserve, i quali, per ragioni tecniche inerenti al funzionamento della zona, intendano catturare od abbattere determinati capi di selvaggina delle

specie indicate nei predetti articoli, dovranno farne domanda a questo Ministero, il quale, nel decreto di concessione, stabilirà le modalità da seguire nella detta cattura od uccisione.

Resta inteso che i capi uccisi non dovranno esser messi in commercio.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno, e dovrà essere inserito nel Foglio degli annunci legali delle Provincie, alle quali applicasi la legge 24 giugno 1923, n. 1420. Restano, perciò, escluse le provincie di Trento, Trieste, Pola, Zara e Fiume, nonchè quella parte della provincia del Friuli, nella quale vige tuttora la legislazione dell'ex Impero austro-ungarico.

REGIO DECRETO 23 novembre 1924, n. 2064. *Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni contenute nei Regi decreti 26 giugno 1923, n. 1413; 27 settembre 1923, n. 2665; 21 ottobre 1923, n. 2343 e 31 dicembre 1923, n. 2977.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 23 dicembre 1924, n.ro 298. N. di pubblicazione 2071).

Veduto il Nostro decreto 22 febbraio 1924, n. 211;

Veduto il Nostro decreto 26 giugno 1923, n. 1413;

Veduto il Nostro decreto 27 settembre 1923, n. 2665;

Veduto il Nostro decreto 21 ottobre 1923, n. 2343;

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 2977;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

Le disposizioni contenute nei Regi decreti 26 giugno 1923, n. 1413; 27 settembre 1923, n. 2665; 21 ottobre 1923, n. 2343 e 31 dicembre 1923, n. 2977, sono estese, in quanto ancora applicabili, al territorio di Fiume, ad eccezione degli articoli 18, 22 e 47, comma primo, del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e con le modificazioni ed aggiunte indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 17 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, è sostituito dal seguente: „Gli insegnanti che abbiano alla data del 1. ottobre 1924 almeno 10 anni di servizio utile agli effetti della carriera e che per la prova fatta nell' insegnamento siano giudicati meritevoli dal Ministro, potranno, in numero non superiore a due, essere iscritti nel ruolo *d'onore*”.

Nell' art. 23 dello stesso decreto le parole: „che nell'anno scolastico 1922-23 siano stati assegnati ad una sede non definitiva o diversa dalla propria” sono sostituite con le parole: „che nell' anno scolastico 1923-24 abbiano prestato servizio in una sede non definitiva o diversa dalla propria” e sono aggiunti i due commi seguenti:

„Il servizio prestato nelle scuole medie di Fiume dopo l' armistizio da professori di ruolo sia delle vecchie che delle nuove Provincie è riconosciuto utile agli effetti della carriera e della pensione. Detti professori saranno considerati come tuttora appartenenti ai ruoli di provenienza.

„Il professori di ruolo nelle scuole medie di Fiume che siano stati compresi in una graduatoria di vincitori nelle scuole medie del Regno, ma abbiano continuato a prestare servizio nelle scuole di Fiume nell' anno scolastico 1923-24, saranno considerati, a tutti gli effetti, come provenienti dai ruoli di queste ultime scuole”.

Nell' art. 24 del medesimo decreto le parole: „all' entrata in vigore del R. decreto predetto ” sono sostituite con le parole: „al 1° ottobre 1924”.

L'art. 37 dello stesso decreto è sostituito dal seguente: „E' consentita per l' anno scolastico 1924-25 la formazione di classi aggiunte nel Regio ginnasio e nel Regio istituto tecnico di Fiume in numero non superiore a quello esistente nell' anno scolastico 1923-24”.

L' art. 38 dello stesso decreto è così modificato: „Nell' anno scolastico 1924-25 funzionerà la quarta classe della sezione fisico-matematica annessa al Regio istituto tecnico di Fiume”.

L' art. 45 del Regio decreto medesimo è così modificato: „Le scuole medie comunali di Fiume, che abbiano finora fruito del diritto di pubblicità, saranno considerate come pareggiate, per quanto concerne la validità dei titoli di studio a tutto l' anno scolastico 1924-25”.

Nell' art. 49, comma 1.º, del decreto medesimo le parole: „a partire dal 1923-24” sono sostituite con le pa-

role: „dal 1. luglio 1924 al 30 giugno 1927”, ed è aggiunto il comma seguente: „per il periodo 1. luglio 1924-30 giugno 1926 restano a carico dello Stato anche gli altri oneri spettanti in forza del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, alla Provincia o al Comune”.

Art. 3.

Gli insegnanti presentemente addetti in qualità di effettivi alle scuole medie governative di Fiume, i quali non siano in possesso dell'abilitazione richiesta per l'insegnamento nelle scuole medie del Regno, saranno assunti nei ruoli degli insegnanti comunali.

Art. 4.

Fino a che l'autorità ecclesiastica di Fiume non sia in grado di provvedervi, e in ogni caso, non oltre l'anno scolastico 1925-26, l'insegnamento religioso facoltativo sarà impartito a spese dello Stato e affidato di anno in anno, per incarico, agli attuali insegnanti di religione delle scuole medie di Fiume, semprechè il numero delle ore settimanali di detta materia a ciascuno affidata, calcolando due ore settimanali per classe, non sia inferiore a 12. Agli insegnanti medesimi saranno corrisposti gli emolumenti nella misura finora liquidata al lordo.

Art. 5.

Nelle tabelle annesse ai Regi decreti 26 giugno 1923, numero 1413 e 27 settembre 1923, n. 2665, si intendono inseriti come titoli per l'insegnamento delle materie nelle scuole sottoindicate le abilitazioni seguenti: „l'abilitazione all'insegnamento del latino e della storia nelle scuole medie è da considerarsi valida per l'assegnazione a cattedre d'italiano, latino e storia e geografia nelle scuole medie di 1.^{mo} grado e alla cattedra di latino e storia nel corso superiore degli istituti magistrali; l'abilitazione all'insegnamento del tedesco nelle scuole magistrali ottenuta prima del 30 settembre 1924, in base alle disposizioni vigenti nel Regno di Ungheria, è da considerarsi titolo sufficiente per l'assegnazione a cattedre di lingua tedesca in scuole di ogni ordine e grado; la laurea in fisica è da ritenersi titolo sufficiente per coprire la cattedra di scienze naturali, chimica e geografia, semprechè chi ne sia fornito abbia coperto una cattedra comprendente almeno una delle materie anzidette”.

REGIO DECRETO 6 novembre 1924. *Soppressione del Regio istituto magistrale di Bolzano ed istituzione di un Regio istituto magistrale in Treviso.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 24 dicembre 1924, n.ro 299).

Veduto l' art. 58 del R. decreto in data 6 maggio 1923, numero 1054, relativo all' ordinamento dell' istruzione media e dei Convitti nazionali ;

Riconosciuta la necessità di sopprimere a decorrere dal 1. ottobre 1924 il Regio istituto magistrale esistente in Bolzano e istituirlo invece colla stessa data in Treviso ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Regio istituto magistrale di Bolzano è soppresso a decorrere dal 1. ottobre 1924 e dalla stessa data è istituito un Regio istituto magistrale in Treviso.

Art. 2.

Entro il dicembre 1924 l' Amministrazione comunale di Treviso farà pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare deliberazione impegnativa, debitamente approvata dall' autorità tutoria, pel pagamento del contributo annuo stabilito dai Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, e 7 giugno 1923, n. 1468, e per l' assunzione degli oneri previsti dagli articoli 100 e 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1924, n. 2192. *Rateazione degli arretrati d' imposte nelle zone maggiormente danneggiate dalla guerra comprese nei territori annessi.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 16 gennaio 1925, n.ro 12. N. di pubblicazione 93.).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 2 ottobre 1924, sul

decreto riguardante la rateazione degli arretrati d'imposta nelle zone maggiormente danneggiate dalla guerra comprese nei territori annessi.

SIRE,

Con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2954, venne regolata la riscossione rateale degli arretrati di imposte dell'antico regime dovuti fino al 31 dicembre 1923, in guisa che essa venisse ad esaurirsi con il 1925 per le imposte fondiari e casatico-classi, e con il 1926 per le altre imposte.

Senonchè tale benevolo provvedimento di rateazione, che venne accolto con favore in gran parte dei territori annessi al Regno, non sembrò invece corrispondere interamente ai bisogni ed ai desideri delle zone maggiormente danneggiate dalla guerra e dagli eventi che seguirono la riunione loro al Regno d'Italia.

Perciò, nell'intento di soddisfare i desideri delle popolazioni interessate, il sottoscritto proporrebbe con l'unito schema di decreto, da emanarsi in virtù dei poteri conferiti al Governo dalle leggi di annessione 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, che, nei Comuni tassativamente indicati nell'art. 3, la riscossione rateale delle imposte fondiari e casatico classi venga prorogata fino a tutto l'anno 1927 e quella delle altre imposte fino a tutto l'anno 1928, fermo restando l'obbligo dei contribuenti ad esattamente soddisfare, secondo le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2954, le rate di imposta già scadute fino a tutto l'agosto u. s.

Con tali delucidazioni ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra l'unito decreto che costituirà ancora una prova dell'interessamento cordiale dell'Italia verso i nuovi territori ricongiunti alla Patria.

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 ;

Visto il R. decreto - legge 30 dicembre 1923, n. 2954 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Nei Comuni delle zone maggiormente danneggiate dalla guerra comprese nei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778,

indicati nell'art. 3 del presente decreto, il carico degli elenchi dei residui e dei ruoli arretrati, per rate non ancora scadute alla data del presente decreto, verrà posto in riscossione a partire dall'ottobre 1924, in un numero di rate bimestrali che dia luogo al completo pagamento entro il 31 dicembre 1927, se trattasi di imposta fondiaria e di imposta casatico classi, entro il 31 dicembre 1928 se trattasi di altre imposte.

Art. 2.

La riscossione degli arretrati d'imposte dovute secondo la legislazione del cessato regime, non ancora iscritti a ruolo, sarà suddivisa in un numero di rate tali da effettuare la completa esazione entro i termini indicati nel precedente articolo.

Art. 3.

Agli effetti del presente decreto si considerano come maggiormente danneggiati dalla guerra:

in provincia di Pola: tutti i Comuni dei mandamenti di Pola, Dignano, Rovigno;

in provincia di Trento: tutti i Comuni dei mandamenti di Ala, Borgo, Condino, Primiero, Riva, Rovereto, Strigno;

in provincia di Trieste: i comuni di Aurisina, Doberdò del Lago, Duino, Fogliano di Monfalcone, Malchina, Monfalcone, Ronchi di Monfalcone, S. Pelagio, Slivia, Staranzano;

in provincia di Udine: tutti i Comuni dei mandamenti di Canale, Comeno, Gorizia, Gradisca, Plezzo, Tolmino;

in provincia di Zara: tutti i Comuni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

REGIO DECRETO 9 ottobre 1924, n. 2143. *Delimitazione delle zone malariche nella provincia dell'Istria.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 15 gennaio 1925, n.ro 11 N. di pubblicazione 72).

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1. agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visto l' art. 7 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910 ;

Visto il rapporto col quale il Prefetto della provincia dell' Istria ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella Provincia ;

Veduto il parere emesso al riguardo dalla Direzione generale della sanità pubblica ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Sono dichiarate zone malariche ad ogni effetto di legge e di regolamento le porzioni di territorio della provincia dell' Istria distinte come risulta nell' elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

A cura del signor Prefetto della Provincia e con l' aiuto degli uffici finanziari competenti per le zone, ove ciò occorra al fine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse con riferimento ai dati censuari.

Elenco delle zone malariche esistenti nella provincia dell' Istria con l' indicazione dei confini territoriali di ciascuna zona.

A. CIRCONDARIO DI POLA.

1) *Comune di Pola.* — La zona malarica comprende :

a) Tutti i territori, compreso l' abitato, situati entro i confini territoriali delle frazioni comunali di :

Altura di Nesazio.

Cavrano.

Gallesano.

Lavarigo.

Lusignano di Pola.

Medolino.

Monticchio Polesano.

Peroi.

Pomer.

Promontore.

Sissano.

Stignano di Pola ;

b) tutto il territorio di terraferma della frazione comunale di Fasana, compreso l'abitato, situato entro i confini territoriali della frazione comunale di Fasana ed escluse le isole appartenenti alle frazioni di Fasana.

2) *Comune di Dignano*. — La zona malarica comprende tutti i territori situati entro i confini territoriali del comune di Dignano, compreso l'abitato.

3) *Comune di Barbana*. — La zona malarica comprende tutti i territori situati entro i confini territoriali del comune di Barbana, compreso l'abitato.

4) *Comune di Canfanaro*. — La zona malarica comprende tutti i territori situati entro i confini territoriali del comune di Canfanaro, compreso l'abitato.

5) *Comune di Sanvincenti*. — La zona malarica comprende tutti i territori situati entro i confini territoriali del comune di Sanvincenti, compreso l'abitato.

6) *Comune di Valle*. — La zona malarica comprende tutti i territori del comune di Valle, compreso l'abitato.

7) *Comune di Rovigno*. — La zona malarica comprende tutti i territori situati entro i confini territoriali del comune di Rovigno, compreso l'abitato.

B. CIRCONDARIO DI CAPODISTRIA.

Comune di Pirano. — La zona malarica comprende l'abitato di detto Comune e il territorio delle saline di Fontanigge limitato dalla sponda sinistra del fiume Dragogna dal ponte di Sicciole, dalla strada carrozzabile di Pirano-Buie, dal ponte di Sicciole fino al ponte di Sant' Odorico e da questo lungo le falde della collina „Carso” fino a Porto Madonna e dal mare.

C. CIRCONDARIO DI LUSSINO.

1) *Comune di Cherso*. — La zona malarica comprende tutti i territori situati entro i confini territoriali del comune di Cherso, compreso l'abitato.

2) *Comune di Ossero*. — La zona malarica comprende tutti i territori situati entro i confini territoriali del comune di Ossero, compreso l'abitato.

3) *Comune di Neresine*. — La zona malarica comprende tutti i territori situati entro i confini territoriali del comune di Neresine, compreso l'abitato.

4) *Comune di Lussingrande*. — La zona malarica comprende tutto il territorio dell'isola di S. Pietro in Nemi, compreso l'abitato.

D. CIRCONDARIO DI PARENZO.

1) *Comune di Parenzo.* — La zona malarica comprende tutti i territori, compreso l'abitato, situati entro i confini territoriali delle frazioni comunali di:

Abrega.
 Castel Mospinoso (Dracevaz).
 Fratta Parentina.
 Mompaderno.
 Monghebbo.
 Monsalice.
 Sbandati.
 Torre di Parenzo.
 Varvari.
 Villanova di Parenzo.

2) *Comune di Orsera.* — La zona malarica comprende tutti i territori, compreso l'abitato, situati entro i confini territoriali delle frazioni comunali di:

Fontane.
 Geroldia.
 Meme.
 S. Lorenzo del Pasenatico.

3) *Comune di Cittanova.* — La zona malarica comprende il territorio del comune di Cittanova, che trovasi tra la linea, che congiunge Antenale (in val di Torre) Rosalia, Stanzia Grande-Pedia-Stanzietta Businia e la strada regionale Buie-Cittanova che da Businia va all'Antenale, compreso l'abitato delle indicate località.

E. CIRCONDARIO DI PISINO.

1) *Comune di Antignana.* — La zona malarica comprende tutto il territorio entro i confini territoriali del Comune, compreso l'abitato.

2) *Comune di Gimino.* — La zona malarica comprende tutto il territorio situato entro i confini territoriali del Comune, compreso l'abitato.

3) *Comune di Fianona.* — La zona malarica comprende i territori situati entro il confine territoriale delle frazioni di:

Casale Samburesi.
 Cerre.
 Cugno.
 S. Lorenzo d'Albona.
 Santolesi.
 Traghetto.
 Vettua S. Martino.

appartenenti al Comune suddetto, compreso l'abitato.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2273. *Sistemazione giuridica ed economica del personale giudiziario proveniente dalla cessata Amministrazione di Fiume.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 30 gennaio 1925, n.ro 24. N. di pubblicazione 198).

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, e 1 del R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1433;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842;

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Personale della magistratura.

Art. 1.

Il personale della magistratura proveniente dalla cessata Amministrazione di Fiume è collocato in un ruolo transitorio secondo la distinzione dei gradi della magistratura del Regno.

Nella formazione di tale ruolo, la quale sarà compiuta dal competente ufficio del Ministero della giustizia, dovranno osservarsi, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 66 e 67 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921.

Art. 2.

Il ruolo transitorio è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e gli interessati possono, entro 15 giorni da tale pubblicazione, presentare i loro reclami al Ministero con ricorso trasmesso in via gerarchica.

Su tali ricorsi decide il Ministro per la giustizia con suo decreto, sentita una Commissione speciale, la quale sarà presieduta dal Ministro e composta di due magistrati di grado non inferiore a consigliere di Cassazione, nominati dal Ministro per la giustizia.

Alle sedute della Commissione interviene per dare chiarimenti il capo del personale della magistratura ed in caso di suo impedimento il funzionario che ne fa le veci. Adempirà le funzioni di segretario della Commissione un magistrato trattenuto al Ministero con funzioni amministrative.

La decisione non è soggetta ad alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Il Consiglio superiore della magistratura in sezione semplice provvederà quindi alla fusione del ruolo transitorio del ruolo generale, tenendo presente per ogni singolo magistrato la posizione a lui assegnata nel ruolo transitorio, in modo però da non attribuirgli un collocamento più favorevole in confronto dei magistrati del ruolo generale con pari anzianità complessiva di servizio ed in analoghe condizioni di merito.

Dalla pubblicazione della graduatoria così formata gli interessati avranno 15 giorni per proporre i loro eventuali reclami sui quali deciderà definitivamente il Consiglio superiore della magistratura in seduta plenaria.

Art. 3.

Dalla entrata in vigore del presente decreto sono estese ai magistrati provenienti dalla cessata Amministrazione di Fiume le disposizioni relative all'ordinamento disciplinare, ai limiti di età, alle aspettative, alle permisioni di assenza, vigenti per la magistratura del Regno, ed ai poteri di vigilanza degli organi del Pubblico Ministero sugli uffici inferiori, nonchè, in quanto siano applicabili, le disposizioni speciali emanate per la magistratura proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca.

Art. 4.

Entro il termine stabilito dall'art. 8 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, possono essere dispensati dal servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 2, i magistrati di qualunque grado provenienti dalla cessata Amministrazione di Fiume i quali per motivi di salute, incapacità, scarso rendimento di lavoro, compimento dei sessanta anni di età o raggiungimento di tale età entro il termine suaccennato, o per altri motivi non siano riconosciuti abili al servizio.

Il loro trattamento di riposo è regolato dalle norme stabilite dal R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Art. 5.

I magistrati collocati nel ruolo transitorio sono parificati ai magistrati del grado corrispondente del ruolo generale sia in ordine al grado gerarchico, sia in ordine al trattamento economico, in conformità degli allegati I e III del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

L'attribuzione dei nuovi stipendi sarà fatta in base all'anzianità nel grado attribuita ai detti magistrati nel ruolo transitorio. Quanto ai giudici o sostituti procuratori del Re, si avrà riguardo all'anzianità complessiva, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

CAPO II.

Personale delle cancellerie e subalterno.

Art. 6.

Il personale amministrativo di cancelleria, in pianta stabile negli uffici giudiziari della cessata Amministrazione di Fiume sarà collocato in un elenco transitorio secondo l'ordine delle classi e dell'anzianità raggiunta, applicando la distinzione dei gradi in conformità dell'ordinamento del Regno, tenuto presente il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

L'elenco transitorio sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e gli interessati potranno, entro 15 giorni dalla pubblicazione, presentare i loro reclami al Ministero con ricorso trasmesso in via gerarchica.

Art. 7

E' costituita presso il Ministero della giustizia una Commissione composta di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, che la presiede, del capo del personale del Ministero della giustizia o di un suo delegato e di un consigliere o di un sostituto procuratore generale di Corte di appello.

La Commissione dovrà dare il suo parere:

1) sull'assegnazione del grado di cui all'art. 2 del citato R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842;

2) sui ricorsi contro l'assegnazione fatta a norma del numero precedente;

3) Sulle dispense dal servizio del personale amministrativo di cancelleria e del personale subalterno in pianta stabile negli uffici giudiziari della cessata Amministrazione di Fiume i quali per motivi di salute, incapacità, scarso rendimento di lavoro, compimento dei 60 anni di età

o raggiungimento di tale età entro il termine suaccennato, o per altri motivi non siano riconosciuti abili al servizio ;

4) sulla revoca o modificazione delle nomine e degli avanzamenti disposti dopo il 3 novembre 1918.

I provvedimenti sugli oggetti indicati nel comma precedente saranno adottati con decreto del Ministro per la giustizia, ad eccezione dei provvedimenti di dispensa che dovranno essere presi con decreto Reale su proposta del detto Ministro. Essi non sono suscettibili di gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Adempiranno le funzioni di segretario della Commissione due magistrati tratti al Ministero con funzioni amministrative.

Le dispense contemplate nel presente articolo dovranno aver luogo entro il termine stabilito dall' art. 8 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, e al personale esonerato spetterà il trattamento di quiescenza determinato dallo stesso decreto-legge.

Art. 8.

La fusione del ruolo transitorio del personale amministrativo di cancelleria, indicato nell' art. 6, nel ruolo generale dei funzionari delle cancellerie e segreterie del Regno sarà fatta in conformità delle disposizioni degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, tenuto conto dell' avvenuta assegnazione del grado.

Art. 9.

Il personale amministrativo femminile di cancelleria sarà mantenuto in servizio con la denominazione di applicato giudiziario, e sarà collocato nel grado 12.mo previsto per il personale del gruppo *C* nell' allegato 1 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con l' anzianità complessiva di servizio.

Gli aggiunti di cancelleria di ambo i sessi saranno collocati nel grado 13.mo del citato gruppo *C* con l' anzianità complessiva di servizio e con la denominazione di applicato giudiziario. Dopo 8 anni di servizio essi potranno essere promossi al grado 12.mo, sempre che ne siano riconosciuti idonei dalle Commissioni di vigilanza istituite presso le Corti di appello.

Agli applicati giudiziari contemplati nel presente articolo sono applicabili le norme degli articoli 5, 6 e 7 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762.

Art. 10.

Il personale subalterno in pianta stabile sarà collocato nel grado di usciere previsto dalla tabella n. 15 dell'allegato IV al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e, ai fini dell'attribuzione dello stipendio al personale stesso, sarà calcolata l'anzianità complessiva di servizio.

Art. 11.

Il personale contemplato nei due precedenti articoli sarà compreso in due distinti elenchi transitori, che verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Contro i detti elenchi gli interessati potranno presentare reclamo nel termine e nella forma indicati nell'art. 6. La decisione avrà luogo secondo le norme contenute nell'articolo 7 per i ricorsi del personale amministrativo di cancelleria.

La modificazione dell'elenco transitorio del personale subalterno di cui all'art. 10 del presente decreto col ruolo generale degli uscieri giudiziari del Regno sarà attuata con le norme stabilite nell'art. 11 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762.

Art. 12.

Al personale avventizio in servizio negli uffici giudiziari di Fiume si applica la disposizione dell'art. 20 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Disposizioni finali.

Art. 13.

Il conferimento dei nuovi stipendi ai magistrati, ai funzionari di cancelleria ed al rimanente personale in pianta stabile negli uffici giudiziari di Fiume avrà decorrenza dal 1. dicembre 1924.

Art. 14.

Per quant'altro non sia previsto nel presente decreto, valgono per il personale giudiziario proveniente dall'Amministrazione statale di Fiume, in quanto siano applicabili, le norme di carattere generale contenute nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sulla sistemazione economica e giuridica del personale proveniente dalla detta Amministrazione.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

REGIO DECRETO - LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2291.
Modificazioni al R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativo alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie. (Pubblicato nella G. U. d. R. del 4 febbraio 1925, n.ro 28. N. di pubblicazione 228).

Veduto il R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativo alla trasformazione degli uffici postali telegrafici e telefonici delle nuove Provincie, ed il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2810, col quale vennero adottate modificazioni al Regio decreto sopra citato ;

Veduto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 904, con cui furono prorogati al 31 dicembre 1924 i termini per la trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie, ed il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, numero 1785, con cui i detti termini furono prorogati al 30 giugno 1925 ;

Riconosciuta la opportunità di integrare le retribuzioni stabilite per gli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie, trasformati o da trasformarsi in ricevitorie, accordando un compenso per quelli che espletano un maggior lavoro telegrafico, e per quelli che disimpegnano il servizio telefonico ;

Inteso il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministero per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Per la determinazione della retribuzione annuale da assegnarsi alle ricevitorie provenienti dalla trasformazione degli uffici delle nuove Provincie che disimpegnano servizio telegrafico e telefonico sarà tenuto conto, sempre agli effetti del primo conferimento, dei coefficienti di cui appresso, in aggiunta a quelli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell' articolo 11 del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, ferme restando le disposizioni dell' art. 10 del suddetto decreto, per i limiti massimi e minimi delle retribuzioni, nonchè le disposizioni che regolano l' ammontare della cauzione e il concorso provvisorio delle spese di supplenza :

e) quando il numero complessivo dei telegrammi in partenza, in arrivo e in transito supera il triplo del numero dei telegrammi in partenza viene attribuito un compenso di:

Lire 50 ogni 100 telegrammi fino a 1000 telegrammi in più;

Lire 30 ogni 100 telegrammi da 1001 fino a 11,000 telegrammi in più;

Lire 20 ogni 10 telegrammi oltre 11,000 telegrammi in più;

trascurando in ogni caso le frazioni di centinaia;

f) per il servizio telefonico viene attribuito un compenso nella seguente misura:

Per il servizio urbano:

fino a lire 1000 il 10 per cento;

da lire 1001 fino a lire 11,000 il 5 per cento;

oltre lire 11,000 il 2 per cento.

Per il servizio interurbano:

fino a lire 10,000 il 20 per cento;

oltre lire 10,000 il 10 per cento.

Art. 2.

Qualora per effetto di un cambiamento nella entità del lavoro di un ufficio, e per un cambiamento nel sistema di commisurazione del compenso la retribuzione inizialmente stabilita a norma dell'art. 11 del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, e dell'art. 1 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2810, nonché dell'art. 1 del presente decreto, risulti inferiore o superiore, per una quota non minore complessivamente al 10 per cento della retribuzione in corso, in confronto alla retribuzione che spetterebbe all'ufficio se si dovessero calcolare i compensi in base ai dati di lavoro dell'ufficio stesso nell'esercizio ultimamente trascorso, è data facoltà all'Amministrazione, in deroga al disposto dell'art. 12 del R. D. 27 agosto 1923, n. 1995, di modificare conseguentemente la retribuzione fatta, salva però la disposizione di cui al secondo comma del predetto articolo 12 per l'assegnazione, se del caso, di un compenso speciale equivalente, quando dovesse essere diminuita la retribuzione di ricevitorie conferite per opzione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2296. *Estensione alla città di Fiume ed al territorio annesso della legge e del regolamento per l'istruzione industriale.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 4 febbraio 1925, n.ro 28. N. di pubblicazione 233).

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, nn. 211 e 213;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' data efficacia giuridica nella città di Fiume e nel territorio annesso al Regno in virtù dell'art. 3 del citato Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, alle disposizioni contenute nel R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, relative all'ordinamento dell'istruzione industriale e nel R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, relative all'approvazione del regolamento per l'istruzione industriale.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2292.

Autorizzazione di spese relative alla posa di due circuiti telefonici Trieste-Vienna e Trieste-Praga ed all'impianto di una nuova linea telefonica tra Fiume e Trieste. (Pubblicato nella G. U. d. R. del 4 febbraio 1925, n.ro 28. N. di pubblicazione 231).

Visto il R. decreto-legge n. 42 del 19 gennaio 1922;

Visto il R. decreto-legge n. 2924 del 13 dicembre 1923;

Considerata l'opportunità, sia per la mancata consegna da parte della Germania di alcune forniture in conto riparazioni, sia per la progettata ed imminente cessione dei servizi telefonici all'industria privata, di ridurre i fondi assegnati col R. decreto n. 2924 sopra citato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 1,700,000 per provvedere ai sottoindicati lavori:

a) forniture e lavori occorrenti sul territorio del Regno per la posa di due circuiti telefonici Trieste-Vienna e Trieste-Praga, lire 1,500,000 ;

b) impianto di una nuova linea telefonica tra Fiume e Trieste, lire 200,000.

Art. 2.

La suddetta somma di lire 1,700,000 sarà prelevata dai fondi rimasti disponibili su quelli assegnati con R. decreto-legge n. 42, del 19 gennaio 1922, per la Conferenza internazionale di Genova e di cui all' art. 2 del precitato R. decreto-legge n. 2924 del 13 dicembre 1923.

Art. 3.

Dalla somma iscritta nei residui passivi del capitolo numero 155: „Somma occorrente per il riordinamento ed il rinnovo degli impianti telefonici urbani nelle città di Firenze, Messina, Roma, Torino e Milano”, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25, è trasportata la somma di lire 1,700,000 per i lavori di cui al precedente articolo 1, in conto residui passivi del nuovo capitolo 101ter: „Assegnazione straordinaria per provvedere alla posa di due circuiti telefonici Trieste-Vienna e Trieste-Praga ed all'impianto di una linea telefonica Fiume-Trieste”, dello stato di previsione predetto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1925, n. 48. *Nomina di membri, quali rappresentanti il Ministero della giustizia, nella Commissione, istituita con Regio decreto 6 marzo 1924, n. 297, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dei provvedimenti di assimilazione economica concernenti il personale del cessato regime.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 5 febbraio 1925, n.ro 29. N. di pubblicazione 243).

Visto il R. decreto 6 marzo 1924, n. 297, con il quale si provvede alla costituzione di una Commissione per la

risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dei provvedimenti di assimilazione economica concernenti il personale del cessato regime;

Ritenuta la necessità di nominare un rappresentante nella Commissione predetta per ciascun personale dipendente dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, e di designare altresì i funzionari, che, occorrendo, sostituiscono i rappresentanti stessi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Quali rappresentanti il Ministero della giustizia e degli affari di culto nella Commissione istituita a norma dell'articolo 25 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, sono nominati:

a) per il personale della magistratura:

il comm. avv. Ferraro Emilio, sostituto procuratore generale di Corte di appello in funzioni di direttore capo divisione, e in sua vece il cav. avv. Verde Alfredo, sostituto procuratore del Re, in funzioni di segretario, investito di grado corrispondente a quello di direttore capo di divisione;

b) per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie:

il comm. avv. Chieffo Luigi, sostituto procuratore generale di Corte di appello, in funzioni di direttore capo divisione, ed in sua sostituzione il cav. uff. avv. Ruggiero Salvatore, consigliere di Corte di appello, in funzioni di capo sezione;

c) per il personale dell'Amministrazione carceraria:

il comm. avv. Marfori Savini Francesco, sostituto procuratore generale di Corte di appello, in funzioni di direttore capo divisione, ed in sua sostituzione il cav. avv. Giglio Ugo, giudice, in funzioni di segretario investito di grado corrispondente a quello di direttore capo divisione.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2300. *Riordinamento della Regia scuola industriale in Zara.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 5 febbraio 1925, n.ro 29. N. di pubblicazione 246).

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 1175, concernente la istituzione della Regia scuola industriale di Zara;

Visto il decreto Ministeriale in data 7 marzo 1924, registrato alla Corte dei conti il 15 detto, registro 3, foglio 219, col quale la Scuola industriale di Zara viene riconosciuta quale Regia scuola alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Zara è riordinata come scuola di tirocinio triennale con annesso corso preparatorio per fabbri meccanici e falegnami e scuola professionale femminile triennale con corso preparatorio, corsi per maestranze.

Art. 2.

La Scuola comprende un laboratorio di fabbri meccanici, un laboratorio per falegnami ebanisti ed un laboratorio di cucito, sartoria, ricamo e merletti.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di sei insegnanti, di quattro capofficina, di tre maestre, di una sottomaestra e di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorre il Ministero dell'economia nazionale con lire 232.000 oltre le somme necessarie per l'applicazione al personale degli aumenti apportati dall'assimilazione.

I locali della Scuola sono forniti dalla Fondazione „G. Dakmaz”.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

La Scuola sarà amministrata in conformità delle disposizioni contenute nell' art. 36 del regolamento.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1924, n. 2303. *Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni concernenti l'insegnamento dell'educazione fisica.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 5 febbraio 1925, n.ro 29. N. di pubblicazione 247).

Veduto il Nostro decreto 22 febbraio 1921, n. 211;

Veduti i Nostri decreti 15 marzo 1923, n. 684, e 31 dicembre 1923, n. 3039;

Veduto il regolamento 18 settembre 1924, n. 1531;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni concernenti l'insegnamento dell'educazione fisica contenute nei Regi decreti 15 marzo 1923, n. 684, e 31 dicembre 1923, n. 3039 e quelle contenute nel regolamento 18 settembre 1924, n. 1531, sono estese, rispettivamente dal 1. ottobre 1924 e dal 25 ottobre 1924, al territorio di Fiume annesso al Regno d'Italia con R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1925, n. 50.

Autorizzazione al Ministro per le finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni per la ricostruzione di beni danneggiati nelle nuove Province in conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche. (Pubblicato nella G. U. d. R. del 6 febbraio 1925, n.ro 30. N. di pubblicazione 257).

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, delle disposizioni legislative per il risarcimento dei danni di guerra e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3156, che approva l'accordo 6 aprile 1922 fra l'Italia e la Repubblica austriaca ed il Regno d'Ungheria concernente la regolazione delle controversie sorte nei riguardi dei debiti dell'antico i. e r. erario austro-ungarico, dell'antico i. r. erario austriaco e del r. erario ungherese;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere nel territorio delle nuove Province alla ricostruzione di beni che abbiano subito danni in conseguenza di fatti contemplati dalle leggi sulle prestazioni di guerra austriache, il Ministro per le finanze è autorizzato, qualora venga riconosciuto che i danni presentino carattere analogo a quelli del danno di guerra configurato dal testo unico 27 marzo 1919, n. 426, a concedere anticipazioni sulle somme costituenti diritto di credito verso la cessata Monarchia austro-ungarica in base al trattato di San Germano e all'accordo approvato con decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3156.

Le anticipazioni non potranno superare il 70 per cento dell'importo dell'indennizzo che sarebbe spettato in base al testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

Art. 2.

Il provvedimento di concessione dell'anticipazione sarà preso dal Ministro per le finanze su parere conforme della Commissione di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto legge 25 febbraio 1923, n. 568, la quale però, agli effetti del presente decreto, funzionerà con quattro dei membri ordinari oltre il presidente da scegliersi dal medesimo, oltre due rappresentanti delle regioni interessate da nominarsi dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Qualora siano stati in precedenza concessi dall'Istituto federale di credito pel risorgimento delle Venezie, dal Consorzio della provincia e dei comuni trentini, dall'Istituto di credito fondiario di Gorizia, e dall'Istituto di credito fondiario di Parenzo anticipazioni nel concorso delle circostanze di cui all'art. 1 del presente decreto, le anticipazioni stesse potranno, fino alla concorrenza della

percentuale predetta, essere considerate estinte nei rapporti tra il danneggiato e gli istituti e tra gli istituti e lo Stato, e, per la eventuale differenza, potranno essere accordate ulteriori quote di anticipazione.

Art. 4.

La domanda per le anticipazioni anche nel caso dell'articolo 3 deve essere presentata nel termine perentorio di 6 mesi a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, allegandovi copia del reclamo presentato ai termini dell'accordo 6 aprile 1922 tra l'Italia e l'Austria e l'Ungheria, per l'accertamento e la liquidazione del credito derivante dalle rispettive prestazioni di guerra operate a suo tempo dalle autorità austro-ungariche.

Art. 5.

Per l'ammissione delle anticipazioni, anche nel caso dell'art. 3 è richiesta l'esistenza delle condizioni soggettive volute dal testo unico 27 marzo 1919, n. 426, per i risarcimenti dei danni di guerra e l'osservanza delle norme da esso stabilite per quanto riguarda l'obbligo del reimpiego, il divieto di cessione o pignoramento e per quanto altro applicabili.

Alle anticipazioni non potrà farsi luogo in favore di coloro che non avendo acquistato la cittadinanza italiana di pieno diritto, ai sensi degli articoli 70 e 71 del trattato di San Germano, non hanno diritto, giusta l'art. 2 del decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579, al risarcimento dei danni di guerra.

Art. 6.

Le anticipazioni saranno, in base al provvedimento di cui all'art. 1, effettuate direttamente dalle Intendenze di finanza.

I fondi all'uso occorrenti saranno prelevati dai residui del capitolo di bilancio in corso „anticipazioni all'Istituto federale di credito pel risorgimento delle Venezie”.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 7.

Per le somme anticipate ai sensi del presente decreto lo Stato italiano s'intende surrogato di diritto nei crediti dei singoli danneggiati verso la cessata Monarchia austro-ungarica.

Art. 8.

Contro il provvedimento del Ministro per le finanze di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto non è ammesso gravame nè in sede giudiziaria, nè in sede amministrativa.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare ogni altra norma necessaria per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2299. *Riordinamento della Regia scuola professionale, in Fogliano.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 4 febbraio 1925, n.ro 28. N. di pubblicazione 237).

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 1523, per il riordinamento dello insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1924, registrato alla Corte dei conti il 15 detto, registro n. 3, foglio n. 219, col quale la Scuola professionale di Fogliano venne riconosciuta come Regia scuola professionale alle dipendenze del Ministero dell'economia nazionale;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale di Fogliano viene riordinata come Regio laboratorio scuola per cestai con corso preparatorio con annessa scuola complementare serale e domenicale per apprendisti.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio annesso alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di un insegnante, di due capi officina.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorre:

Il Ministero dell'economia nazionale con lire 55,000 oltre le spese necessarie per l'applicazione al personale degli aumenti apportati dall'assimilazione.

Il comune di Fogliano resta obbligato a fornire alla Scuola i locali.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse sclastiche.

Art. 4.

La Scuola sarà amministrata in conformità delle disposizioni di cui all'art. 36 del regolamento.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2195. *Numero dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e loro ripartizione fra gli uffici giudiziari del Regno.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 4 febbraio 1925, n.ro 28. N. di pubblicazione 226).

Visti i Regi decreti 25 marzo 1923, n. 601 ; 3 maggio 1923, n. 1165, e 24 settembre 1923, n. 2459, che stabilisce il numero ed i gradi del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie delle vecchie e nuove Province e le relative tabelle annesse ai Regi decreti suindicati ;

Visto l'art. 7, capoverso primo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, che prorogava a tutto il 31 dicembre 1924 il termine per gli eventuali spostamenti delle tabelle medesime ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il numero dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti alla Corte di cassazione, alle Corti di

appello, ai Tribunali ed alle Preture del Regno è determinato dall'annessa tabella, sottoscritta, per ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto avrà la sua esecuzione dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e non oltre il 30 giugno 1925.

Distretto della Corte di appello di Trieste.

Corte di appello di Trieste. — Cancellerie. Cancellieri capi con funzioni direttive: 1 — Cancellieri con funzioni direttive: 0 — Cancellieri in sott'ordine: 20 — Segreterie. Segretari capi con funzioni direttive: 1 — Segretari in sott'ordine: 8.

Tribunali di:

Capodistria: idem 1 — idem 0 — idem 8 — idem 1 id. 3;
 Gorizia: idem 1 — idem 0 — idem 17 — idem 1 — idem 5;
 Pola: idem 1 — idem 0 — idem 13 — idem 1 — idem 5;
 Trieste: idem 1 — idem 0 — idem 51 — idem 11 — idem 2;
 Zara: idem 1 — idem 0 — idem 5 — idem 1 — idem 2;

Capodistria — Preture di:

Bisterza: idem 0 — idem 1 — idem 4 — id. 0 id. — 0;
 Buie d' Istria: idem 0 — idem 1 — idem 3 — idem 0
 idem 0;

Capodistria: idem 0 — idem 1 — id. 5 — id. 0 — id. 0;
 Montona: idem 0 — idem 1 — id. 4 — id. 0 — id. 0;
 Pirano: id. 0 — id. 1 — id. 3 — id. 0 — id. 0.

Gorizia: Preture di:

Aidussina: id. 0 — id. 1 — id. 2 — id. 0 — id. 0;
 Canale: id. 0 — id. 1 — id. 2 — id. 0 — id. 0;
 Cervignano: id. 0 — id. 1 — id. 2 — id. 0 — id. 0;
 Comeno: id. 0 — id. 1 — id. 1 — id. 0 — id. 0;
 Cormons: id. 0 — id. 1 — id. 3 — id. 0 — id. 0;
 Gorizia: id. 0 — id. 1 — id. 7 — id. 0 — id. 0;
 Gradisca: id. 0 — id. 1 — id. 2 — id. 0 — id. 0;
 Idria: id. 0 — id. 1 — id. 2 — id. 0 — id. 0;
 Plezzo: id. 0 — id. 1 — id. 1 — id. 0 — id. 0;
 Tarvisio: id. 0 — id. 1 — id. 1 — id. 0 — id. 0;
 Tolmino: id. 0 — id. 1 — id. 3 — id. 0 — id. 0;

Pcla: Preture di:

Albana: id. 0 — id. 1 — id. 1 — id. 0 — id. 0;
 Cherso: id. 0 — id. 1 — id. 1 — id. 0 — id. 0;
 Dignano: id. 0 — id. 1 — id. 3 — id. 0 — id. 0;

- Lussino : id. 0 — id. 1 — id. 2 — id. 0 — id. 0 ;
 Parenzo : id. 0 — id. 1 — id. 4 — id. 0 — id. 0 ;
 Pinguente : id. 0 — id. 1 — id. 3 — id. 0 — id. 0 ;
 Pisino : id. 0 — id. 1 — id. 5 — id. 0 — id. 0 ;
 Pola 1a : id. 0 — id. 1 — id. 4 — id. 0 — id. 0 ;
 Pola 2a : id. 0 — id. 1 — id. 3 — id. 0 — id. 0 ;
 Rovigno : id. 0 — id. 1 — id. 4 — id. 0 — id. 0 ;
 Volosca Abbazia : id. 0 — id. — id. 1. 5 — id. 0 — id. 0 ;
 Trieste : Preture di :
 Monfalcone : Cancellieri con funzioni direttive : 1 --
 Cancellieri in sott'ordine : 4 ;
 Postumia : id. 1 — id. 3 ;
 Sesana : id. 1 — id. 3 ;
 Senosecchia : id. 1 — id. 1 ;
 Trieste 1.mo mandamento : id. 1 — id. 11 ;
 Trieste 2.do mandamento : id. 1 — id. 8 ;
 Trieste 3.zo mandamento : id. 1 — id. 5 ;
 Trieste urbana : id. 1 — id. 5 ;
 Zara : Preture di :
 Lagosta : Cancellieri con funzioni direttive : 1 — Cancellieri in sott'ordine : 1 ;
 Zara : id. 1 — id. 3 .

Distretto della Corte di appello di Venezia.
(*Omissis*)

- Udine : id. 1 — id. 10 — id. 1 — id. 3 ;
 Sezione di Corte di appello di Trento : id. 1 — id. 12 — id. 1 — id. 2 ;
 Tribunale di :
 Bolzano : id. 1 — id. 18 — id. 1 — id. 5 ;
 Rovereto : id. 1 — id. 11 — id. 1 — id. 3 ;
 Trento : id. 1 — id. 17 — id. 1 — id. 4 ;
 Tolmezzo : Preture di :
 Ampezzo : Cancellieri con funzioni direttive : 1 — Cancellieri in sott'ordine : 0 ;
 Gemona : id. 1 — id. 1 ;
 Tolmezzo : id. 1 — id. 2 ;
 Udine : Preture di :
 Cividale del Friuli : id. 1 — id. 3 ;
 Codroipo : id. 1 — id. 0 ;
 Latisana : id. 1 — id. 0 ;
 Maniago : id. 1 — id. 1 ;
 Palmanova : id. 1 — id. 1 ;
 Pordenone : id. 1 — id. 3 ;

S. Daniele nel Friuli : id. 1 — id. 1 ;
 S. Vito al Tagliamento : id. 1 — id. 1 ;
 Spilimbergo : id. 1 — id. 1 ;
 Tarcento : id. 1 — id. 1 ;
 Udine 1a : id. 1 — id. 3 ;
 Udine 2a : id. 1 — id. 3 ;

Bolzano? Preture di:

Bolzano : id. 1 — id. 9 ;
 Bressanone : id. 1 — id. 4 ;
 Brunico : id. 1 — id. 4 ;
 Caldaro : id. 1 — id. 2 ;
 Chiusa : id. 1 — id. 2 ;
 Cortina d' Ampezzo : id. 1 — id. 2 ;
 Glorenza : id. 1 — id. 2 ;
 Lana : id. 1 — id. 2 ;
 Marebbe : id. 1 — id. 0 ;
 Merano : id. 1 — id. 10 ;
 Monguelfo : id. 1 — id. 2 ;
 Ortisei : id. 1 — id. 1 ;
 Silandro : id. 1 — id. 3 ;
 Vipiteno : id. 1 — id. 2 ;

Rovereto : Preture di:

Ala : id. 1 — id. 1 ;
 Condino : id. 1 — id. 2 ;
 Riva : id. 1 — id. 8 ;
 Rovereto : id. 1 — id. 10 ;
 Stènico : id. 1 — id. 2 ;
 Tione : id. 1 — id. 4 ;

Trento : Preture di:

Borgo : id. 1 — id. 5 ;
 Cavalese : id. 1 — id. 4 ;
 Cembra : id. 1 — id. 1 ;
 Cles : id. 1 — id. 5 ;
 Egna : id. 1 — id. 3 ;
 Fondo : id. 1 — id. 3 ;
 Malè : id. 1 — id. 3 ;
 Mezzolombardo : id. 1 — id. 3 ;
 Pergine : id. 1 — id. 2 ;
 Primiero : id. 1 — id. 1 ;
 Strigno : id. 1 — id. 2 ;
 Trento : id. 1 — id. 9 ;
 Vezzano : id. 1 — id. 2 .

(*Omissis*)

REGIO DECRETO 4 gennaio 1925, n. 75. *Estensione al personale ex regime addetto ai servizi metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi dell'ordinamento gerarchico stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successivi provvedimenti integrativi e modificativi.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 10 febbraio 1925, n.ro 33. N. di pubblicazione 287).

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440;

Visto il R. decreto 7 marzo 1924, n. 411;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, che estende il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale ex regime;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale e regime addetto ai servizi metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi, già assimilato al personale analogo del Regno in base al R. decreto 7 marzo 1924, numero 411, sarà assegnato ai gruppi e ai gradi che trovano corrispondenza in quelli dei ruoli dell'ordinamento gerarchico del personale dello Stato approvato con R. decreto 11 novembre 1923, 2395.

Tale assegnazione verrà fatta secondo le norme generali contenute nell'anzidetto decreto n. 2395 e successive modificazioni, in quanto applicabili al personale di cui al precedente comma, per il quale l'anzianità nel nuovo grado è valutata, agli effetti dell'attribuzione degli stipendi di cui all'allegato III al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le disposizioni dell'art. 49 del decreto stesso modificate dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. In aggiunta all'anzianità, valutata ai sensi delle predette disposizioni, è tenuto altresì conto degli aumenti d'anzianità che, in esecuzione del R. decreto 7 marzo 1924, n. 411, spettano nel grado rivestito alla data d'attuazione del presente decreto, secondo le determinazioni ministeriali d'assimilazione economica del personale medesimo.

L'anzianità di grado così stabilita vale anche agli effetti dell'art. 196 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395,

esclusi però il computo delle abbreviazioni di periodo e degli aumenti d'anzianità diversi da quelli indicati nel comma precedente.

Art. 2.

Le promozioni al grado 7.mo dei funzionari del gruppo *B* di grado 8.vo avranno luogo in ragione di una dopo 10 promozioni effettuate nello stesso grado dei funzionari indicati nella tabella, n. 92, allegato II, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 3.

Le promozioni al grado 8.vo dei funzionari del gruppo *B* di grado 9.no avranno luogo nella proporzione di una dopo 15 promozioni corrispondenti effettuate tra i funzionari di cui nella tabella indicata nel precedente articolo.

Art. 4.

Le promozioni al grado 9.no dei funzionari del gruppo *B* appartenenti ai gradi 10.mo e 11.mo avranno luogo in ragione di una dopo 17 promozioni effettuate tra i funzionari corrispondenti di cui nella tabella indicata all'art. 2 secondo le norme di cui all' art. 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Per coloro, però, i quali abbiano superati gli esami speciali richiesti dalle norme della cessata Amministrazione austriaca per l'ammissione in servizio o per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo al quale appartengono, anteriormente al 3 novembre 1918, o, dopo questa data, col consenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le promozioni si effettueranno con le norme di cui alla lettera *b*) dell' art. 18 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, con la modifica di cui al comma 1.mo dell' art. 48 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 5.

Le promozioni del personale del gruppo *C* avranno luogo nelle seguenti proporzioni rispetto alle corrispondenti nel personale dello stesso gruppo dell' Amministrazione centrale del Ministero dell' economia nazionale (tabella n. 80 dell' allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395), cioè:

- 1.mo Archivisti capi, grado 9.no, 1 su 35.
- 2.do Primi archivisti, grado 10.mo, 1 su 57.
- 3.zo Archivisti, grado 11.mo, 1 su 52.

Art. 6.

Nel numero delle promozioni nel personale di cui nelle tabelle nn. 92 e 80 indicate nei precedenti articoli 2 e 5 non debbono comprendersi quelle effettuate nella prima applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 7.

Fermo il disposto dei precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6 che sostituiscono quelle di cui ai commi 2.^{do} e 3.^{zo} dell' art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, le promozioni del personale proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica avranno luogo con le norme contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, e nel 1.^{mo} comma dell' art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440 predetto, escluso in ogni caso l' obbligo degli esami per coloro che li abbiano sostenuti anteriormente al 3 novembre 1918, o, dopo questa data, col consenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base alle norme della cessata Amministrazione per l' ammissione in servizio o per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo al quale appartengono.

Gli impiegati del gruppo B, provenienti dai ruoli della cessata Amministrazione austriaca, che siano stati nominati in una classe di rango, o promossi ad una classe di rango superiore, con riserva di dare gli esami speciali richiesti dalle norme della cessata Amministrazione suddetta per l' ammissione in servizio o per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo o che li abbiano sostenuti, dopo il 3 novembre 1918, senza l' autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono esonerati dalla prova richiesta dall' art. 2 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, salvo l' obbligo di presentarsi, a suo tempo, insieme ai pari gruppo e grado del ruolo organico del personale di cui alla tabella n. 92, allegato II, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, agli esami d' idoneità o di concorso prescritti dal decreto stesso. Qualora risultino vincitori, entrano a far parte del ruolo organico sopraccennato.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1925, n. 57. *Estensione al territorio di Fiume delle condizioni e tariffe per trasporti e della competenza dell' ufficio legale delle Ferrovie dello Stato.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 6 febbraio 1925, n.ro 30. N. di pubblicazione 260).

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, che annette il territorio di Fiume;

Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1243, che incorpora le linee ferroviarie di Fiume nella rete delle Ferrovie dello Stato ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze e per le comunicazioni ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Nei territori annessi col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicate ed hanno vigore dalla data della pubblicazione del presente decreto, le seguenti disposizioni relative all'esercizio delle Ferrovie dello Stato.

a) le Condizioni e tariffe, per i trasporti delle cose, approvate col R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1585, e successive modificazioni ;

b) le Condizioni e tariffe approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, e successive modificazioni, in quanto riflettono il trasporto delle persone ;

c) il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641, contenente le norme di competenza per le modificazioni delle Condizioni e tariffe dei trasporti di persone di cose e per le facilitazioni dei trasporti medesimi, sulle Ferrovie dello Stato.

Per quanto riguarda la tassazione dei trasporti per i percorsi nel territorio di Fiume e le operazioni ferroviarie in quegli scali marittimi, continueranno tuttavia ad applicarsi in via transitoria le norme particolari in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Nei territori annessi col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pure estese :

a) le disposizioni degli articoli 79, 80 ed 81 della legge organica 7 luglio 1907, n. 429, per l'esercizio delle Ferrovie dello Stato, modificata dai decreti 28 giugno 1912, n. 728, e 13 agosto 1917, n. 1393, e dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, concernenti il contenzioso ferroviario e le norme esecutive approvate coi R. decreti 2 luglio 1914, n. 776, 7 marzo 1918, n. 451, con le modificazioni conseguenti dai R. decreti 30 dicembre 1923, n. 2828, e 13 gennaio 1924, n. 9, e dalla deliberazione 28 gennaio 1924, n. 2762, del Commissario straordinario delle ferrovie, pubblicata il 31 gennaio 1924, nel n. 26 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno ;

b) le disposizioni degli articoli 2 e 3 del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 273, concernenti il funzionamento dell'ufficio legale delle Ferrovie dello Stato nelle nuove Provincie.

Ai fini del presente articolo i territori suddetti sono compresi nella circoscrizione dell'Ispettorato legale delle ferrovie dello Stato di Trieste.

DECRETO PREFETTIZIO 30 dicembre 1924. *Rimozione dalla carica del sindaco di Ugovizza.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 27 gennaio 1925, n.ro 21).

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Visto il proprio decreto in data odierna n. 3760, gabinetto, col quale, per i motivi nello stesso contenuti, si provvede alla sospensione del Consiglio comunale di Ugovizza;

Ritenuto che il contegno deliberatamente passivo di quel sindaco, in occasione dei gravi incidenti avvenuti nella seduta consigliare del 21 dicembre 1924, costituisce un atto di piena solidarietà colla maggioranza consigliare dimostratasi ostile ed insofferente delle leggi e degli ordinamenti patri;

Ritenuto che tale contegno è tanto più riprovevole in chi riveste come sindaco del Comune anche la carica di ufficiale del Governo;

Visto l'art. 149 della legge comunale provinciale, testo unico, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e l'art. 30 del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta :

Il sig. Simone Martinz, sindaco di Ugovizza, è rimosso dalla predetta carica, nè potrà essere chiamato a coprire la carica stessa se non decorso il periodo di anni tre.

Il sottoprefetto di Tolmezzo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Udine, addì 30 dicembre 1924.

Il prefetto: Nencetti.

DECRETO PREFETTIZIO 4 febbraio 1925. *Proroga di poteri del Commissario straordinario di Varena.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 10 febbraio 1925, n.ro 33).

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il decreto 18 settembre 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Varena;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Varena è prorogato di tre mesi.

Trento, addì 4 febbraio 1925.

Il prefetto: Guadagnini.

RELAZIONE e REGIO DECRETO: *Scioglimento del Consiglio comunale di Malborghetto (Udine).* (Pubblicato nella G. U. d. R. dell' 11 febbraio 1925, n.ro 34. Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' interno, a S. M. il Re, in udienza dell' 8 gennaio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Malborghetto, in provincia di Udine.

MAESTA'

L' Amministrazione comunale di Malborghetto ha costantemente svolto una azione ispirata a sentimenti anti-nazionali ed ostili alle istituzioni; ed in recente occasione quel Consiglio comunale ha avuto a dichiararsi apertamente solidale col sindaco, che, per aver tenuto un contegno incompatibile con le proprie funzioni, dimostrando la sua avversione per il nuovo regime ed una palese insofferenza nello ottemperare alle disposizioni dell' autorità governativa, era stato dal Prefetto rimosso dalla carica.

In vista del cennato persistente atteggiamento dell'Amministrazione, che ha, fra l'altro, determinato nell'ambiente locale un vivo fermento, con pericolo di perturbamento della pubblica quiete, mentre il Prefetto ha provveduto alla sospensione della rappresentanza elettiva affidando la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo Commissario, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Malborghetto, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Kovatsch Tommaso è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1925, n. 80. *Applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Zara.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 12 febbraio n.ro 35. N. di pubblicazione 299).

Visto l'art. 50 ed il successivo art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 10 dicembre 1924 del Commissario governativo della Camera di commercio di Zara;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Zara è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già iscritti nei ruoli dell' imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere, sia pubblici che privati, è stabilita nella misura seguente :

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pelliccerie, confezioni e mode, oggetti d' arte, aperti da uno fino a 10 giorni, lire 60 ; da 10 giorni ad un mese, oltre la quota suddetta, lire 30 ; per ogni mese successivo o frazione di mese, oltre le due quote indicate, lire 20 ;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli la tassa viene ridotta alla metà.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente :

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, lire 25 ;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, lire 50 ;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, lire 100.

Art. 4.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e che non rientrano fra le stazioni climatiche balneari o di cura le tasse di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono ridotte alla metà.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo, per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla

data della relativa ricevuta di pagamento, salvo, per i Comuni dove vige una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago :

- a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;
- b) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dalla imposta principale camerale;
- c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato limitatamente ai Comuni dove le fiere e i mercati hanno luogo;
- d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;
- e) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite;
- f) gli esercizi dove si effettuino vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa con i privilegi delle pubbliche imposte e con le norme stabilite nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Zara.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50 lettera d) del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal R. decreto 18 gennaio 1925, n. 80, in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L' esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare denuncia del suo esercizio alla Camera di commercio, a termini dell' art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e nei Comuni ove non ha sede la Camera, anche al rispettivo sindaco. Contemporaneamente dovrà effettuare il pagamento, presso il cassiere della Camera o l' esattore comunale, della corrispondente tassa, stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l' applicazione della tassa stessa, e del corrispondente aggio di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell' esercente, l' oggetto e la durata dell' esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell' eseguito pagamento della tassa e dell' aggio relativo.

Art. 4.

Qualora l' esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità di cui all' art. 1 del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell' esercizio sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall' art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell' ammontare della tassa.

Agli esattori comunali incaricati del servizio per l' applicazione della tassa spetterà l' aggio previsto dall' art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 7.

Nel caso contemplato dall' art. 5 gli esercenti saranno diffidati o dal presidente della Camera di commercio o dal sindaco, secondo la competenza, a versare nel termine di otto giorni dalla intimazione, la quota dovuta per tassa, multa ed aggio. Ove non si effettuasse tale versamento, il presidente della Camera trasmetterà i documenti relativi all' esattore del Comune competente perchè provveda subito agli atti esecutivi privilegiati, di cui all' art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denuncia dell' esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l' ammontare delle somme riscosse, trattenendo l' aggio a loro spettante, al cassiere della Camera nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento della imposta camerale.

Art. 10.

Le decisioni delle controversie sull' applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi spettano alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell' esercente, saranno a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all' autorità giudiziaria a norma dell' art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

RELAZIONE e REGIO DECRETO: *Scioglimento del Consiglio comunale di Cles (Trento)*. (Pubblicato nella G. U. d. R. del 12 febbraio 1925, n.ro 35).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' interno, a S. M. il Re, in udienza del 15 agosto 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cles, in provincia di Trento.

MAESTA'

Due inchieste successivamente eseguite sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Cles hanno posto in luce gravi e numerose irregolarità.

Gli amministratori si sono dimostrati assolutamente incapaci a risolvere i principali problemi che riguardano la vita del Comune ed a sistemare le gravi condizioni della finanza locale.

Le tariffe del dazio consumo e delle altre tasse locali, nonchè i relativi regolamenti, sono ispirati a criteri partigiani: la contabilità è tenuta in modo imperfetto; le situazioni ed i bilanci delle aziende speciali sono in gran parte indecifrabili e quindi non è dato accertare l'andamento finanziario di esse; il bilancio preventivo del 1924, presentando molte manchevolezze, dovrà essere completamente rifatto.

Non sono stati ancora compilati alcuni regolamenti, come quello organico per gli impiegati e salariati, per l'edilizia, per la polizia urbana e mortuaria e per gli usi civici.

I beni patrimoniali del Comune risultano dati in affitto senza il previo esperimento dell'asta pubblica e mediante canoni inadeguati: i relativi contratti non sono stati stipulati.

La gestione dell'azienda elettrica per l'anno 1923 si è chiusa con un notevole disavanzo di esercizio e con una rilevante passività patrimoniale: nessuna pratica è stata iniziata per la rescissione del contratto per la fornitura dell'energia elettrica, divenuto assai oneroso.

Il panificio comunale è stato affittato ad un privato, senza alcuna regolare consegna dello stabile nè degli utensili, e con danno economico dell'Ente, che dalla precedente gestione in economia ritraeva un utile assai superiore al canone di affitto.

Il mattatoio trovasi in stato di abbandono, assai trascurata è la manutenzione dell'acquedotto con pregiudizio della pubblica salute.

Le controdeduzioni fornite dall'Amministrazione, in seguito alla contestazione degli addebiti, confermano sostanzialmente la sussistenza delle irregolarità rilevate.

E poichè gli attuali amministratori non danno alcun affidamento per una migliore gestione della civica azienda, col decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta firma

della Maestà Vostra, si fa luogo, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, allo scioglimento del Consiglio comunale.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' interno ;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cles, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Guido Lorenzoni è nominato Commissario straordinario per l' amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all' insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant' Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

DECRETO PREFETTIZIO: *Proroga di poteri del Commissario straordinario di Chiapovano.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 14 febbraio 1925, n.ro 37).

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Visto il R. decreto 15 giugno 1924, col quale si nominava Regio commissario pel comune di Chiapovano il dott. Grion Luigi, che assunse quell' ufficio il giorno 20 luglio corrente anno ;

Ritenuto che il predetto Commissario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e che d' altro canto la situazione dei partiti locali non consente ancora la ricostituzione di una amministrazione elettiva ;

Vista la legge comunale e provinciale 4 febbraio 1925, numero 148, modificata con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839 ;

Decreta :

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Chiapovano è prorogato fino al 20 gennaio 1925.

Udine, addì 25 ottobre 1924.

Il Prefetto: Nencetti.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1925, n. 107.
Condono di residui d'imposta sui terreni, dovuti nei territori annessi al Regno. (Pubblicato nella G. U. d. R. del 16 febbraio 1925, n.ro 38. N. di pubblicazione 325).

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 ;

Visto il R. decreto - legge 30 dicembre 1923, n. 2954 ;

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1924, n. 2192 ;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n.117 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

I residui d'imposta, con le relative addizionali, sui terreni, dovuti nei territori annessi al Regno e riferentisi al periodo anteriore al 1. gennaio 1924 a tenore della legge di riscossione e dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2954, e 2 ottobre 1924, n. 2192, sono condonati.

Resta fermo l'obbligo dei contribuenti di pagare, a norma di legge, i residui d'imposte iscritte a ruolo già esigibili al 31 dicembre 1924.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1925 le Commissioni di prima istanza per le imposte dirette istituite o da istituirsi nei territori annessi, compreso l'ex Stato di Fiume, in conformità della legge (testo unico 4 agosto 1877, n. 4021), saranno investite di tutte le attribuzioni già spettanti alle cessate Commissioni di stima o Commissioni per la decisione sui ricorsi in primo grado riguardanti le imposte dovute secondo la legislazione dei cessati regimi.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare ogni disposizione necessaria per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1925, n. 82. *Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Bolzano.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 14 febbraio 1925, n.ro 37. N. di pubblicazione 308).

Visti gli articoli 50 e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 12 dicembre 1924 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Bolzano;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Bolzano è autorizzata a percepire dei diritti di segreteria sugli atti e certificati da essa rilasciati, in base alla seguente tariffa:

- 1) Per ogni certificato, in quanto non sia specialmente indicato, lire 1;
- 2) Per ogni carta di legittimazione, lire 1;
- 3) Per ogni certificato di origine:
 - a) per spedizioni in collettame, lire 0.50;
 - b) per carri completi, lire 1;
- 4) Per ogni certificato d' idoneità per concorrere ad aste, ad appalti pubblici ed a licitazione a gare, lire 2;
- 5) Per ogni certificato di prezzo, lire 2;
- 6) Per ogni certificato sulla esistenza di usi mercantili, lire 3;
- 7) Per l'iscrizione in uno dei ruoli tenuti dalla Camera, lire 5;
- 8) Per ogni copia di atti di ufficio, per ogni pagina scritta, lire 1;

9) Per la comunicazione degli indirizzi, per ogni indirizzo, lire 0.10.

(Alle parti della circoscrizione camerale, indirizzi fino a n. 50 alle parti fuori della circoscrizione camerale fino a n. 20, vengono comunicati gratuitamente).

Art. 2.

Con apposito decreto Ministeriale sarà approvato il regolamento per l'applicazione e la riscossione dei diritti di cui sopra.

DECRETI PREFETTIZI: *Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Caporetto e Idria.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 13 febbraio 1925, n.ro 36).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Visto il R. decreto 15 giugno 1924, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Caporetto e nominato Regio commissario straordinario il signor Felice Cavallotti;

Ritenuto che il Commissario non ha potuto ancora provvedere alla definizione di importanti questioni amministrative e che d'altro canto la situazione politica locale non consente ancora la possibilità di costituire un'amministrazione elettiva durevole;

Viste l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Caporetto è prorogato fino al 14 dicembre 1924.

Udine, addì 9 ottobre 1924.

Il Prefetto: Nencetti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Visto il R. decreto 15 giugno 1924, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Idria e nominato Regio commissario il generale Castellazzi;

Ritenuto che il predetto Commissario non ha potuto, nei tre mesi trascorsi della sua gestione, provvedere alla necessaria ed urgente sistemazione degli affari comunali ed all'ordinamento dei vari servizi;

Viste le disposizioni di legge;

Decreta :

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Idria è prorogato fino al 5 gennaio 1925.

Udine, addì 5 ottobre 1924.

Il Prefetto: Nencetti.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1925, n. 128. *Estension^e alla città di Fiume ed al territorio annesso delle disposizioni relative alla cessione dei mandati di pagamento di somme dovute dalle pubbliche Amministrazioni a cooperative e consorzi di cooperative di produzione e lavoro, per appalti di opere pubbliche.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 21 febbraio 1925, n. 43. N. di pubblicazione 355).

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924 n. 211;

Visto il R. decreto 8 aprile 1923, n. 1073;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Sono estese alla città di Fiume ed al territorio annesso al Regno d'Italia in virtù dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, num. 211, le disposizioni contenute nelle leggi 25 giugno 1909, n. 422, e 26 settembre 1920, n. 1495, per quanto concerne la cessione dei mandati di pagamento di somme dovute dalle pubbliche Amministrazioni a cooperative e consorzi di cooperative di produzione e lavoro, per appalti di opere pubbliche.

DECRETO PREFETTIZIO 22 gennaio 1925. *Rimozione dalla carica del sindaco di San Candido (Trento)*. (Pubblicato nella G. U. d. R. del 17 febbraio 1925, n.ro 39).

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Ritenuto che il sindaco di San Candido signor Michele Wachtler ha manifestato apertamente la volontà di resistere agli ordini dati dalla competente autorità scolastica per la chiusura dell'asilo infantile tedesco, abusivamente aperto in quel Comune, associandosi alla protesta d'una parte delle famiglie tedesche contro tale provvedimento ;

Ritenuto che la resistenza ad un ordine legalmente dato dalle autorità competenti e l'atteggiamento assunto dal suddetto signor Michele Wachtler costituisce una manifestazione politica ostile al nostro Paese, inammissibile in chi, oltre che capo dell'Amministrazione, è, per la sua carica, ufficiale del Governo e come tale è tenuto a dare esecuzione agli ordini che gli vengono impartiti dalle autorità ;

Visto il rapporto telegrafico 21 gennaio n. 58 - Gabinetto del Sottoprefetto di Brunico ;

Ritenuto che tale manifestazione può avere gravi ripercussioni sull'ordine pubblico ;

Visto l'art. 149 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839 ;

Decreta :

Art. 1.

Il sindaco di San Candido, signor Michele Wachtler è rimosso dalla carica e dichiarato ineleggibile alla medesima per la durata di anni due.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dell'interno.

Art. 2.

Il sottoprefetto di Brunico è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Trento, addì 22 gennaio 1925.

Il Prefetto : Guadagnini.

REGIO DECRETO 16 novembre 1924, n. 2338. *Erezione in Ente morale dell' Istituto per le piccole industrie, in Bolzano.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 24 febbraio 1925, n.ro 45. N. di pubblicazione 369).

Visto l' art. 45 del R. decreto legge 31 ottobre 1923, n. 2523 ;

Viste le deliberazioni del Commissario prefettizio pel comune di Bolzano, in data 21 maggio 1924 ; della Commissione Reale per la provincia di Trento, in data 8 marzo 1924 ; della Camera di commercio di Bolzano, in data 18 febbraio 1924 ; del Consiglio comunale di Brunico, in data 25 aprile 1924 ;

Vista l' istanza del curatorio dell' Istituto per le piccole industrie in Bolzano in data 11 giugno 1924 e la deliberazione del curatorio stesso in data 17 maggio 1924 ;

Visto il testo di statuto dell' Istituto per le piccole industrie in Bolzano ;

Sentito il Consiglio di Stato ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l' economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L' Istituto per le piccole industrie in Bolzano, annesso alla locale Camera di commercio, è riconosciuto come Ente morale.

Art. 2.

Al mantenimento dell' Istituto predetto sono destinati i contributi seguenti :

del Ministero dell' economia nazionale in lire 35,000 da prelevarsi sui fondi stanziati in bilancio a termini dell' art. 45 del R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523, oltre la spesa per la retribuzione al direttore dell' Istituto ;
del comune di Bolzano, in lire 5000 ;
della provincia di Trento, in lire 10,000 ;
della Camera di commercio di Bolzano, in lire 5000 ;
del Comune di Brunico, in lire 500.

Art. 3.

E' approvato lo statuto organico dell' Istituto predetto, nel testo annesso al presente decreto, visto e firmato, d' ordine Nostro, dal Ministro proponente.

RELAZIONE E REGIO DECRETO: *Scioglimento del Consiglio comunale di Grado (Trieste)*. (Pubblicato nella G. U. d. R. del 26 febbraio 1925, n.ro 47.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' interno, a S. M. il Re, in udienza dell' 8 febbraio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Grado, in provincia di Trieste.

MAESTA'.

In seguito a dissensi manifestatisi in seno all' Amministrazione comunale di Grado, e causati dalla mancanza di omogeneità nella originaria composizione della maggioranza consigliare, nove sui venti consiglieri assegnati per legge al Comune, fra i quali il sindaco e gli assessori, hanno rassegnate le loro dimissioni.

Tale circostanza, mentre ha determinato l' arresto di ogni attività della civica azienda, ha, d' altro canto, avuto profonde ripercussioni nell' ambiente locale, dando luogo ad un vivo inasprimento dei contrasti tra i partiti in contesa.

In tale situazione il Prefetto ha dovuto affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad un suo Commissario. E poichè le locali condizioni dello spirito pubblico non consentono la convocazione dei comizi per l' esperimento delle elezioni suppletive, appare necessario, anche al fine di assicurare la ricostituzione in un' Amministrazione omogenea e vitale, far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ha l' onore di sottoporre all' Augusta firma di Vostra Maestà.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' interno ;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Grado, in provincia di Trieste, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Mario Camisi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2344. *Riordinamento della Regia scuola industriale, in Trento.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 28 febbraio 1925, n.ro 49. N. di pubblicazione 385).

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1924, registrato alla Corte dei conti il 15 detto, registro n. 3, foglio n. 219, col quale la Scuola industriale di Trento viene riconosciuta quale Regia scuola industriale alle dipendenze del Ministero dell'economia nazionale;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Trento è riordinata quale scuola di tirocinio triennale per fabbri, meccanici, elettricisti e falegnami, con annessi due corsi di perfezionamento, corso triennale invernale di perfezionamento per arti edili, scuola complementare per apprendisti e sala pubblica di disegno.

Art. 2.

La Scuola comprende un laboratorio per fabbri meccanici e un laboratorio per falegnami ebanisti ed un laboratorio elettrotecnico.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di dodici insegnanti, di cinque capi officina, di un segretario, di tre bidelli.

Al mantenimento annuo della Scuola concorre il Ministero dell'economia nazionale con lire 395,000 oltre le somme necessarie per l'applicazione al personale degli aumenti apportati dall'assimilazione.

Il comune di Trento resta obbligato a fornire alla Scuola stessa i locali.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

La Scuola sarà amministrata in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 36 del regolamento.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2343. *Riordinamento del Regio istituto industriale, in Trieste.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 3 marzo. 1925, n.ro 51. N. di pubblicazione 410).

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1883, concernente la classificazione quale scuola di terzo grado della Regia scuola industriale di Trieste;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1924, registrato alla Corte dei conti il 15 detto, registro n. 3, foglio n. 219, con il quale l'Istituto industriale di Trieste viene riconosciuto quale Regio istituto industriale alle dipendenze del Ministero dell'economia nazionale;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'istituto industriale di Trieste è riordinato quale istituto industriale con sezione per meccanici elettricisti e per costruttori edili, con annessa scuola di tirocinio triennale per falegnami ebanisti, scalpellini, intagliatori, pittori decoratori; scuola professionale femminile triennale; scuola di tirocinio triennale ad orario ridotto per meccanici, edili ed operai di arti industriali e scuola complementare per apprendisti.

Art. 2.

La Scuola comprende un'officina meccanica, un laboratorio elettrotecnico ed un laboratorio per falegnami ebanisti, scalpellini, decoratori, tipografi.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di ventidue insegnanti, di sei capi officina, di due assistenti, di quattro maestri di lavori femminili, di un segretario, di due applicati.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorre il Ministero dell'economia nazionale con lire 900,000 oltre le somme necessarie per l'applicazione al personale degli aumenti apportati dall'assimilazione.

Il comune di Trieste resta obbligato a fornire alla Scuola stessa i locali.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

L'Istituto sarà amministrato in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 36 del regolamento.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1925, n. 174. *Delimitazione delle zone malariche nella provincia di Trieste.*

(Pubblicato nella G. U. del R. del 3 febbraio 1925, n.ro 51. N. di pubblicazione 412.)

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con Nostro decreto l.mo agosto 1907, n. 636,

e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria ;

Visti l' art. 7 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, ed il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che apporta modifiche nell' ordinamento sanitario del Regno ;

Visto il rapporto col quale il Prefetto della provincia di Trieste ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la dichiarazione di zona malarica di tutto il territorio dei comuni di Duino, Monfalcone, Staranzano, Ronchi, Turriaco e San Canziano d' Isonzo, compresi gli abitati, nonchè di tutto il territorio del comune di Grado, escluse l' abitato ;

Veduto il parere espresso al riguardo dalla Direzione generale della sanità pubblica ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

E' dichiarato zona malarica ad ogni effetto di legge e di regolamento tutto il territorio dei comuni di Duino Monfalcone, Staranzano, Ronchi, Turriaco e San Canziano d' Isonzo, compresi gli abitati, nonchè il territorio del comune di Grado, escluso l' abitato.

A cura del signor Prefetto della Provincia sarà provveduto, ove ciò occorra, alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi, compresi nelle zone malariche, con riferimento ai dati censuari, con l' aiuto degli uffici finanziari competenti.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1925, n. 182. *Aggregazione del comune di Stramentizzo in provincia di Trento a quello di Castello di Fiemme.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 3 marzo 1925, n.ro 51. N. di pubblicazione 413).

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' interno ;

Vista la deliberazione 3 maggio 1924 del Consiglio comunale di Stramentizzo, con cui è stata chiesta l' aggregazione di quel Comune al limitrofo comune di Castello di Fiemme ;

Vista la deliberazione in data 18 stesso mese, con cui il Consiglio comunale di Castello di Fiemme ha dato il suo assenso all'aggregazione del comune di Stramentizzo, alla condizione che restino separati i patrimoni dei due Enti;

Visto il parere favorevole emesso dalla Regia commissione straordinaria per la provincia di Trento, con deliberazione 13 ottobre 1924, presa con i poteri del Consiglio provinciale;

Vista la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Udito il parere del Consiglio di Stato, di cui si adottano i motivi che qui si intendono integralmente riprodotti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Stramentizzo è aggregato a quello di Castello di Fiemme, restando separati i rispettivi patrimoni.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2353. *Riordinamento della Regia scuola industriale in Bolzano.*
(Pubblicato nella G. U. d. R. del 5 marzo 1925, n. 1053. N. di pubblicazione 428).

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1924, registrato alla Corte dei conti il 15 detto, registro n. 3, foglio n. 219, col quale la Scuola industriale di Bolzano viene riconosciuta quale Regia scuola industriale alle dipendenze del Ministero dell'economia nazionale;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Bolzano è riordinata quale scuola di tirocinio triennale con corso preparatorio per industrie meccaniche e per falegnami ebanisti intagliatori,

con annessi corsi invernali triennali di perfezionamento per operai di industrie edili, fabbri, falegnami e decoratori, scuola complementare per apprendisti, sala pubblica di disegno e corsi speciali per elettrotecnici, motoristi, idraulici.

Art. 2.

La Scuola comprende un' officina meccanica, un laboratorio di elettrotecnica ed un laboratorio di falegnami ebanisti intagliatori.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di dodici insegnanti, di cinque capi officina, di due sottocapi, di un segretario, di due bidelli, di un applicato.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorre il Ministero dell' economia nazionale con lire 436,000 oltre le somme necessarie per l' applicazione al personale degli aumenti apportati dall' assimilazione.

Il comune di Bolzano resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all' atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell' acqua, della illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

La Scuola sarà amministrata in conformità delle disposizioni contenute nell' art. 36 del regolamento.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1925, n. 208. *Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni contenute nel R. decreto 30 aprile 1924, n. 756, relativo agli alunni, agli esami ed alle tasse negli istituti medi di istruzione.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 7 marzo 1925, n.ro 55. N. di pubblicazione 445).

Veduto il Nostro decreto 22 febbraio 1924, n. 211;

Veduto il Nostro decreto 30 aprile 1924, n. 756;

Udito il Consiglio dei Ministri ;
 Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
 per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le
 finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 30 aprile 1924, n. 756, relativo agli alunni, agli esami e alle tasse negli istituti medi d'istruzione, sono estese al territorio di Fiume a decorrere dalla sessione estiva dell'anno scolastico 1923-24.

Art. 2.

Per l'anno scolastico 1923-24 le attribuzioni conferite dal R. decreto 30 aprile 1924, n. 756, al Regio provveditore agli studi sono demandate al Regio prefetto della provincia del Carnaro.

RELAZIONE E REGIO DECRETO: *Scioglimento del Consiglio comunale di Ugovizza (Udine)*. (Pubblicato nella G. U. d. R. del 7 marzo 1925, n. 10 55).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 22 febbraio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ugovizza, in provincia di Udine.

MAESTA',

Da tempo l'Amministrazione comunale di Ugovizza aveva dato prove di palese insofferenza nell'ottemperare alle disposizioni dell'autorità governativa, incorrendo anche in ripetute violazioni di legge.

Tale atteggiamento, accentuatosi in recenti occasioni, è ultimamente sboccato in una manifestazione di aperta ostilità agli ordinamenti dello Stato, in occasione della seduta consigliare 21 dicembre u. s., durante la quale si addivenne alla lettura del decreto sottoprefettizio riguardante l'annullamento di alcune deliberazioni.

In vista di tali circostanze, che hanno determinato nell'ambiente locale anche un vivo risentimento con minaccia di perturbamenti della pubblica quiete, dopo che il

Prefetto ha provveduto alla sospensione della rappresentanza elettiva, affidando la provvisoria gestione dell' Ente a un suo Commissario, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l' onore di sottoporre all' Augusta firma di Vostra Maestà.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' interno ;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ugovizza, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Gross Giovanni è nominato Commissario straordinario per l' amministrazione provvisoria di detto Comune fino all' insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1925.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1925, n. 190. *Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Zara a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 6 marzo 1925, n. 10 54. N. di pubblicazione 436).

Visto l' art. 50 lettere a) e b) nonchè il successivo art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull' ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno ;

Vista la deliberazione 28 dicembre 1924 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Zara ;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l' economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Zara è autorizzata a prelevare dei diritti sui certificati e sugli atti da essa rilasciati, nonchè sulle iscrizioni nei ruoli di cui alla lettera c) dell' art. 3 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, in conformità alla seguente tariffa :

- 1.mo Per ogni certificato d' origine :
 - a) se il valore della merce non supera lire 100, lire 1 ;
 - b) se supera lire 100 ma non lire 200, lire 2 ;
 - c) se supera lire 200, lire 3 ;
- 2.do Per certificati relativi ad usi di piazza, lire 10 ;
- 3.zo Per ogni certificato di idoneità a concorrere a pubbliche aste, appalti, licitazioni, gare, lire 10 ;
- 4.to Per ogni certificato di idoneità ad esercitare le funzioni di pesatore pubblico ed altri uffici, lire 10 ;
- 5.to Per ogni altro certificato comprese le carte di legittimazione, lire 3 ;
- 6.to Per ogni visto, vidimazione e legalizzazione di firma esclusi gli atti che si riferiscono alle elezioni e quelli che per legge sono gratuiti, lire 1 ;
- 7.mo Per la ricerca o visione di atti camerali o documenti, lire 1 ;
- 8.vo Per ogni copia di atti d' ufficio o documenti per ogni facciata o frazione di facciata in più della prima, lire 1 ;
- 9.no Per ogni designazione di arbitri o periti, lire 20 ;
- 10.mo Per ogni iscrizione in uno dei ruoli compilati dalla Camera di commercio e industria di Zara — dovuto ad ogni rinnovazione di ruolo — pagabile all' atto della presentazione della domanda, lire 30.

Art. 2.

I diritti di cui sopra saranno riscossi con le norme contenute nell' annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Regolamento per la riscossione dei diritti sugli atti rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Zara.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Zara, quelli che emanano direttamente dalla presidenza e sono muniti delle firme del presidente o di chi ne fa le veci, del segretario generale o di un suo sostituto e segnati col timbro di ufficio.

Art. 2.

La Camera rilascia i propri atti ufficiali in base a quanto risulta dai suoi registri e dai documenti di ufficio. Può rilasciare atti anche in base ad assunte informazioni od a quanto risulta da sua conoscenza facendo però di ciò espresa menzione negli atti stessi.

Art. 3.

Le domande pel rilascio degli atti camerali potranno essere scritte e verbali.

Le domande scritte pel rilascio di atti della Camera, fatta eccezione per quelli da rilasciarsi in carta libera a norma di legge, e per le legalizzazioni di firme, debbono essere presentate in carta legale al presidente della Camera di commercio e industria di Zara.

A tutte le domande sarà dato corso in ordine di presentazione.

Art. 4.

I richiedenti il rilascio di atti o la prestazione di servizi camerali dovranno pagare alla Camera, al momento della produzione della relativa richiesta, i diritti di cui alla tariffa approvata a sensi di legge.

Art. 5.

Gli atti rilasciati in carta libera dietro richiesta dei privati a norma di legge sono soggetti al solo pagamento dei diritti per la scritturazione in base alla allegata tariffa.

Art. 6.

Gli atti rilasciati a richiesta di autorità statali o locali o di Enti morali per uso proprio non sono soggetti a tassa o diritto qualsiasi; spetterà però alla Camera il rimborso delle eventuali spese sostenute per il rilascio degli atti suddetti.

Art. 7.

Ogni riscossione dovrà essere eseguita dalla segreteria camerale mediante regolare ricevuta da staccarsi da un registro a madre e figlia oppure mediante apposizione sopra ogni atto rilasciato dalla Camera di marche speciali, annullate col timbro di ufficio e comprovanti l'importo dei diritti pagati.

Con deliberazione del Consiglio camerale verrà stabilito quale sistema di riscossione debba adottarsi.

Art. 8.

Il versamento delle somme riscosse dall'ufficio dovrà farsi alla cassa della Camera non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese, ed in ogni caso tutte le volte che l'importo delle riscossioni effettuate supera le lire 500.

REGIO DECRETO 1.^{mo} febbraio 1925, n. 201. *Liquidazione e conferimento degli assegni di riposo agli insegnanti delle scuole elementari delle nuove Provincie.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 7 marzo 1925, n.ro 55. N. di pubblicazione 444).

Visto il testo unico delle leggi sul Monte-pensioni, approvato con R. decreto 2 gennaio 1923, n. 453, libro III, parte prima;

Visti la legge 20 dicembre 1914, n. 1382, e il decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1094;

Visti i Regi decreti legge 12 maggio 1923, n. 1117; 15 settembre 1923, n. 2116, e 3 dicembre 1923, n. 3153;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1923, numero 3113;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli insegnanti delle scuole elementari e degli asili d'infanzia comunali od eretti in Ente morale delle nuove Provincie, che abbiano cessato, o che cesseranno dall'insegnamento dal 1.^{mo} luglio 1924 in poi, alle loro vedove od ai loro orfani, gli assegni di riposo verranno liquidati e conferiti colle norme che si applicano per gli insegnanti del Regno iscritti al Monte pensioni per gli insegnanti elementari, in quanto non sia diversamente disposto col presente decreto.

Art. 2.

Nel servizio utile pel conseguimento della pensione o dell'indennità si computerà anche quello prestato anteriormente al 1.^{mo} luglio 1924, senza iscrizione al Monte-pensioni.

La pensione o la indennità verrà, in tale caso, ripartita in ragione degli stipendi goduti prima e dopo il 1.^{mo} luglio 1924, mettendò a carico dello Stato la quota corrispondente agli stipendi goduti anteriormente alla predetta data, salvo i casi previsti dall' articolo seguente.

Art. 3.

Qualora l' insegnante abbia, prima o dopo il 1.^{mo} luglio 1924, prestato l' opera sua alla dipendenza di Comuni che conservino il regolamento proprio pel trattamento di riposo dei loro insegnanti, la pensione e la indennità verrà ripartita, a carico del Monte-pensioni per i periodi d' iscrizione all' Istituto, a carico dello Stato per i servizi prestati anteriormente al 1.^{mo} luglio 1924 in Comuni successivamente iscritti al Monte-pensioni ed a carico dei Comuni non iscritti per i periodi di servizio ivi compiuti.

La ripartizione verrà eseguita secondo le norme dell' art. 33 del testo unico.

Qualora il Comune non soggetto avesse già risolti i suoi rapporti coll' insegnante mediante la concessione di una pensione o di una indennità, o mediante il rimborso delle ritenute effettuate per la pensione a norma del proprio regolamento, si computerà il servizio soltanto per la liquidazione dell' assegno, detraendo da questo una quota corrispondente al servizio prestato nel Comune, nel modo previsto dall' articolo 23 del testo unico sovracitato.

Art. 4.

Qualora l' insegnante, dopo il 1.^{mo} luglio 1924, abbia sempre insegnato in Comuni aventi regolamento proprio pel trattamento di riposo dei loro insegnanti, i servizi prestati prima di tale data alla dipendenza di Comuni iscritti successivamente al Monte-pensioni verranno computati a carico dello Stato, con applicazione delle norme del R. decreto-legge 3 gennaio 1904, n. 63.

Art. 5.

Per la liquidazione degli assegni e per la relativa ripartizione in tutti i casi contemplati negli articoli precedenti e per la detrazione di cui all' art. 3 (comma terzo), si considera goduto, pel periodo anteriore al 1.^{mo} luglio

1924, lo stipendio percepito dagli insegnanti alla data anzidetta, e alla data di eventuale reingresso in servizio, qualora al 1.^{mo} luglio 1924 non esercitassero il magistero, ridotto a un decimo pel periodo anteriore al 1887; a due decimi pel periodo dal 1.^{mo} gennaio 1887 al 31 dicembre 1903; a tre decimi pel periodo dal 1.^{mo} gennaio 1904 al 31 dicembre 1912; a quattro decimi pel periodo dal 1.^{mo} gennaio 1913 al 31 dicembre 1918; a otto decimi pel periodo dal 1.^{mo} gennaio 1919 al 31 dicembre 1923.

Art. 6.

La prova del servizio verrà costituita:

1.^{mo} Pel periodo anteriore al 1.^{mo} luglio 1924 da un certificato del Regio provveditore regionale agli studi in cui siano indicati:

a) i Comuni e gli altri Enti pubblici alla cui dipendenza l'insegnante ha prestato servizio didattico;

b) la data di inizio e di termine di ciascun periodo d'insegnamento prestato con percezione di stipendio;

2.^{do} Pel periodo posteriore al 1.^{mo} luglio 1924, e per ciascun Ente presso il quale l'insegnante ha prestato l'opera sua, da un certificato di decorrenza del servizio, da copia delle deliberazioni di nomina, di conferma, di accettazione di dimissioni o di collocamento a riposo e da un elenco in cui vengano indicati, per ciascun anno solare, al lordo d'ogni ritenuta, lo stipendio, la indennità di residenza e gli altri emolumenti valutabili per la liquidazione degli assegni di riposo.

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1925. *Statistiche doganali a Trieste*. (Pubblicato nella G. U. d. R. del 10 marzo 1925, n.ro 57).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 308, che autorizza il Ministro per le finanze a pubblicare le disposizioni sulla compilazione delle statistiche del commercio e della navigazione, fissando gli obblighi che agli effetti statistici, incombono ai proprietari delle merci, ai vettori o ai loro rappresentanti;

Visto l'art. 15 dell'accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Compagnia ferroviaria Südbahn, firmato a Roma il 29 maggio 1923 ;

Riconosciuta la necessità, dato lo speciale regime del Punto franco di Trieste, di emanare particolari disposizioni per la compilazione della statistica del transito, da e per l'estero, attraverso quel porto ;

Determina :

A datare dal 1.^{mo} aprile 1925, per tutte le merci in transito per il porto di Trieste è fatto obbligo, all'atto della loro rispeditone sotto vincolo doganale, di presentare alla dogana, insieme con gli altri documenti richiesti dalle norme vigenti per l'emissione della bolletta a cauzione o per il rilascio del manifesto, la „dichiarazione per le statistiche” conforme agli annessi modelli : 42-*bis*, stampato su carta bianca, per le spedizioni per via di terra, e 42-*ter*, su carta azzurra, per le spedizioni per via di mare.

La dichiarazione, riempita in tutte le sue parti, deve essere firmata dai proprietari delle merci, dai vettori o dai loro rappresentanti, i quali assumono la responsabilità dell'esattezza delle indicazioni fornite.

Nel caso in cui la dogana abbia fondate ragioni per ritenere non esatta la dichiarazione, essa ha facoltà di fare indagini, chiedere visione di tutti i documenti che possano far prova attendibile della vera provenienza e definitiva destinazione delle merci e di rifiutare, ove occorra, l'emissione della bolletta a cauzione o il rilascio del manifesto.

L'inosservanza di tale obbligo e ogni irregolarità nell'adempimento di esso, danno luogo a procedimento contravvenzionale a norma dell'art. 2, comma 2.^{do}, della citata legge 30 giugno 1908, n. 308.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1925.

Il Ministro : De' Stefani.

Mod. 42-bis.
(su carta bianca)

Dichiarazione per le statistiche di merci in transito
per il porto di Trieste.

Partenze per via di terra.

Paese di provenienza della merce
Paese di destinazione della merce

La merce è arrivata			N. del vagone ferroviario o depositato nel magazzino		Qualità sommaria della merce	Peso in Kg.
il giorno	p. via di terra	p. via di mare	N.	della Ditta		
	da città o ferrovia	col piroscafo				
Trieste, il.....			Merce iscritta nella Bolla a cauzione N..... per la dogana di.....			
Firma del proprietario o dello speditore			L. S. L'impiegato di dogana			
.....					

Avvertenze.

1. Per tutte le merci in transito per il porto di Trieste, all'atto della loro rispedizione sotto vincolo doganale, è fatto obbligo di presentare alla dogana, insieme con gli altri documenti richiesti dalle norme in vigore, per la emissione della bolletta a cauzione o per il rilascio del manifesto, la dichiarazione per le statistiche, conforme ai modelli, 42-bis, stampato su carta bianca, per le spedizioni per via di terra e 42-ter, su carta azzurra, per le spedizioni per via di mare.

2. La dichiarazione riempita in tutte le sue parti, deve essere firmata dai proprietari delle merci, dai vettori o dai loro rappresentanti, i quali assumono la responsabilità dell'esattezza delle indicazioni fornite.

3. Si possono iscrivere sulla stessa dichiarazione anche più partite di merci, purchè si trovino nelle identiche condizioni (paese di provenienza e di destinazione - mezzo di arrivo a Trieste) e sieno comprese nello stesso documento doganale di partenza.

4. Nel caso in cui la dogana abbia fondate ragioni per ritenere non esatta la dichiarazione, essa ha facoltà di fare indagini, chiedere visione di tutti i documenti che possano dar prova attendibile della vera provenienza e definitiva destinazione delle merci e di rifiutare, ove occorra, l'emissione della bolletta a cauzione o il rilascio del manifesto.

5. L'inosservanza di tale obbligo e ogni irregolarità nell'adempimento di esso danno luogo a procedimento contravvenzionale.

Mod. 42-ter.

(su carta azzurra)

**Dichiarazione per le statistiche di merci in transito
per il porto di Trieste.**

Partenze per via di mare.

Paese di provenienza della merce
Paese di destinazione della merce

La merce è arrivata		N. del vagone ferroviario o depositato nel magazzino	Qualità sommaria della merce	Peso in Kg.
p. via di terra	p. via di mare			
il giorno	da città o ferrovia	col piroscavo	N. della Ditta	

Trieste, il.....

*Firma del proprietario
o dello speditore*

.....

Merce iscritta nel manifesto

N..... del piroscavo.....

L. S. *L'impiegato di dogana*

.....

Avvertenze.

1. Per tutte le merci in transito per il porto di Trieste, all'atto della loro rispedizione sotto vincolo doganale, è fatto obbligo di presentare alla dogana, insieme con gli altri documenti richiesti dalle norme in vigore, per la emissione della bolletta a cauzione o per il rilascio del manifesto, la dichiarazione per le statistiche, conforme ai modelli 42-bis, stampato su carta bianca, per le spedizioni per via di terra e 42-ter, su carta azzurra, per le spedizioni per via di mare.

2. La dichiarazione riempita in tutte le sue parti, deve essere firmata dai proprietari delle merci, dai vettori o dai loro rappresentanti, i quali assumono la responsabilità dell'esattezza delle indicazioni fornite.

3. Si possono iscrivere sulla stessa dichiarazione anche più partite di merci, purchè si trovino nelle identiche condizioni (paese di provenienza e di destinazione - mezzo di arrivo a Trieste) e sieno comprese nello stesso documento doganale di partenza.

4. Nel caso in cui la dogana abbia fondate ragioni per ritenere non esatta la dichiarazione, essa ha facoltà di fare indagini, chiedere visione di tutti i documenti che possano dar prova attendibile della vera provenienza e definitiva destinazione delle merci e di rifiutare, ove occorra, l'emissione della bolletta a cauzione o il rilascio del manifesto.

5. L'inosservanza di tale obbligo e ogni irregolarità nell'adempimento di esso danno luogo a procedimento contravvenzionale.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1925, n. 100. *Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie urbane di Merano.* (N. di pubblicazione 348).

N. 100. R. decreto 18 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie urbane di Merano.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1925, n. 203. *Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie municipali di Trieste.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 9 marzo 1925, n.ro 56. N. di pubblicazione 464).

N. 203. R. Decreto 8 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie municipali di Trieste.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 74. *Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Leonardo da Vinci, in Trieste.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 14 febbraio 1925, n. 37. N. di pubblicazione 317).

N. 74 R. decreto 22 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Leonardo da Vinci, in Trieste, ed approvato il relativo statuto.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1925, n. 76. *Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia del Renon e delle Tramvie elettriche di Bolzano.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 14 febbraio 1925, n. 37 N. di pubblicazione 318).

N. 76 R. decreto 8 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia del Renon e delle Tramvie elettriche di Bolzano.

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1925. *Estensione alla intera provincia del Carnaro della giurisdizione della Intendenza di finanza di Fiume.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 9 marzo 1925, n.ro 56).

II MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 25 maggio 1924 che riserva a successive disposizioni l'estensione della giurisdizione della Intendenza di finanza del Carnaro (Fiume) al territorio del 2.^{do} circondario (Volesca) transitoriamente compreso nella giurisdizione dell'Intendenza di finanza dell'Istria;

Visto che in applicazione del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1131, già sono stati compresi nella giurisdizione dell'Intendenza di finanza di Fiume uffici doganali situati nel territorio del suddetto circondario;

Ritenuta la necessità di comprendere nella giurisdizione provinciale normale dell'Intendenza di finanza del Carnaro tutti i servizi amministrati dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette ;

Determina :

La giurisdizione dell'Intendenza di finanza di Fiume è estesa all'intera provincia del Carnaro per tutti gli uffici dipendenti dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Per gli uffici suddetti situati nel 2.^{do} circondario della provincia del Carnaro che sono ancora compresi nella giurisdizione dell'Intendenza di finanza dell'Istria, il presente decreto avrà effetto dal 1.^{mo} marzo 1925.

Roma, addì 3 febbraio 1925.

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1925. *Cambio di nomi delle località Blatnavas e Berda nel comune di Rozzo (Istria)*. (Pubblicato nella G. U. d. R. del 7 marzo 1925, n.ro 55)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 29 marzo 1923, n. 800, che determina la lezione ufficiale dei nomi dei Comuni e delle altre località nei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, numero 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 ;

Viste le deliberazioni 5 luglio 1924, con cui il Consiglio comunale di Rozzo propone che i nomi delle località Blatnavas e Berda siano cambiati rispettivamente in Santa Lucia e Monti ;

Vista la deliberazione 5 settembre 1924 della Giunta provinciale straordinaria dell'Istria, con la quale si esprime parere che le località stesse, per distinguerle da altre esistenti nella medesima Provincia, siano da denominarsi rispettivamente Santa Lucia di Rozzo e Monti di Rozzo ;

Decreta :

I nomi delle località Blatnavas e Berda nel comune di Rozzo sono rispettivamente cambiati in Santa Lucia di Rozzo e Monti di Rozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella „Gazzetta Ufficiale“ del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1925.

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1925. *Aggiunta della dogana di Fiume, per la provincia del Carnaro, alla tabella degli uffici doganali incaricati di servizi inerenti alle imposte di fabbricazione.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 14 marzo 1925, n.ro 61).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 24 febbraio 1924, n. 225, che estende, fra l'altro, al territorio di Fiume la legislazione vigente nel Regno in materia di imposte indirette;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 213, che istituisce la provincia del Carnaro con capoluogo Fiume;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1923, che designa gli uffici doganali incaricati della gestione dei servizi inerenti alle imposte di fabbricazione, nonchè il successivo decreto Ministeriale 1.^{mo} luglio 1924, n. 9369, che stabilisce la circoscrizione doganale di Fiume;

Determina:

Alla tabella annessa al citato decreto Ministeriale 16 giugno 1923 è aggiunta la dogana di Fiume per la provincia del Carnaro.

La presente disposizione avrà effetto dal 1.^{mo} marzo 1925.

RELAZIONE E REGIO DECRETO: *Scioglimento del Consiglio comunale di Zara.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 14 marzo 1925, n.ro 61).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 22 febbraio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Zara.

MAESTA',

Profonde scissioni manifestatesi in seno all'Amministrazione comunale di Zara, aggravatesi a seguito delle dimissioni presentate dal sindaco e da due assessori, e culminate nella seduta consiliare nella quale dette dimissioni furono discusse, hanno determinata una situazione per la quale il Consiglio comunale viene a trovarsi nell'impossibilità di funzionare.

In tale stato di cose, il Prefetto, anche in vista dei perturbamenti della pubblica quiete, che, data la grave tensione degli animi, potrebbero derivare dalla accennata situazione, ha dovuto provvedere alla sospensione del Consiglio comunale.

E poichè l'atteggiamento che i componenti la rappresentanza elettiva reciprocamente conservano non lascia sperare che l'Amministrazione possa riprendere il suo regolare funzionamento, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9 ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Zara è sciolto.

Art. 2.

Il signor grand'uff. dottor Bartolomeo Andreoli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

REGIO DECRETO - LEGGE 8 febbraio 1925, n. 234.

Aumento del fondo di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 379 relativo alla conversione della valuta austro-ungarica a Zara. (Pubblicato nella G. U. d. R. del 13 marzo 1925, n.ro 60. N. di pubblicazione 480).

Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 379, riguardante la conversione della valuta austro-ungarica a Zara ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il fondo di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 379, è aumentato di lire 2,500,000.

Il Ministro delle finanze provvederà con suo decreto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministro delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1925, n.ro 242.

Esonero dalle tasse scolastiche per gli italiani di Zara e della Dalmazia che si iscrivano, previ i titoli necessari, nei Regi istituti nautici. (Pubblicato nella G.

U. d. R. del 14 marzo 1925, n.ro 61. N. di pubblicazione 487).

Visto il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 388 ;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2438 ;

Visto il R. decreto 15 gennaio 1925, n. 53, che detta norme sul pagamento e sugli esoneri dalle tasse scolastiche nei Regi istituti nautici ;

Sentito il Consiglio dell'istruzione nautica ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Agli italiani di Zara e della Dalmazia i quali abbiano i titoli di studio per l'iscrizione ai Regi istituti nautici, è concesso l'esonero totale dalle tasse e dalle sopratasse scolastiche secondo le norme seguenti.

Art. 2.

Gli aspiranti all'esonero devono presentare domanda al preside dell'istituto entro il 15 settembre che precede l'anno scolastico a cui la domanda si riferisce, correlandola dei seguenti documenti :

1.mo titolo di studio prescritto dal R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 417 ;

2.do certificato di nascita ;

3.do certificato di nazionalità italiana.

I certificati rilasciati da autorità iugoslave dovranno essere vidimati dall'autorità consolare italiana competente. Sarà cura del preside provvedere alla legalizzazione delle firme dei consoli da parte del Ministero degli esteri.

Tali documenti dovranno rimanere allegati alla domanda ed essere conservati nell'archivio dell'istituto.

Art. 3.

E' del pari consentita l'iscrizione ai giovani di nazionalità italiana provenienti da scuole iugoslave i quali provino con titoli di studio conseguiti in tali scuole aventi riconoscimento legale e con eventuale esame di integrazione, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'ammissione o idoneità alla classe cui aspirano.

Il Consiglio di classe stabilisce quali materie e prove debbono essere comprese nell'esame di integrazione di cui al comma precedente.

La relativa deliberazione sarà comunicata al Ministero della marina.

Art. 4.

Nell'ordine di precedenza di iscrizione stabilito dagli articoli 2 e 4 del R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 417, gli alunni di cui all'articolo precedente saranno messi in ultimo.

Quando non vi siano posti nell'istituto al quale essi aspirano sarà facoltà del Ministero destinarli in altro istituto.

Art. 5.

I giovani che non ottengono la promozione o la licenza perdono il beneficio concesso dall'articolo 1 per l'anno in cui ripetono la classe.

Art. 6.

Le precedenti disposizioni non sono applicabili ai candidati esterni agli esami di licenza.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore con l'anno scolastico 1924-1925, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Art. 8.

Disposizione transitoria.

I giovani che si trovano nelle condizioni previste dal presente decreto per ottenere il rimborso delle tasse già pagate nell'anno scolastico 1924-25 e l'esonero da quelle che rimangono da pagarsi nello stesso anno, ne devono fare apposita e documentata domanda entro un mese dal giorno della pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

REGIO DECRETO 16 marzo 1925. *Circoscrizioni elettorali agrarie della provincia di Trento.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 19 marzo 1925, n.ro 65).

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229 ;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1665 ;

Visto il rapporto del Prefetto della provincia di Trento in data 11 marzo 1925 ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l' economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Agli effetti, di cui ai Nostri decreti suindicati, la provincia di Trento è divisa nelle seguenti zone topografico-agrarie :

Zona 1a. — Val d' Adige. Circondario di Rovereto coi mandamenti di Ala e Rovereto.

1.mo Mandamento di Ala coi Comuni :

Ala, Avio, Borghetto, Chizzola, Pilcante, Santa Margherita, Serravalle all' Adige.

2.do Mandamento di Rovereto coi Comuni :

Aldeno, Besenello, Brentònico, Calliano, Castellano, Chienis, Cimone, Folgaria, Garniga, Isera, Lenzima, Lizzana, Manzano, Marano, Marco, Mori, Noarna, Nogaredo, Nomesino, Nomi, Noriglio, Pannone, Patone, Pederzano, Pomarolo, Reviano Folas, Ronzo, Rovereto, Sacco, Terragnolo, Trambilleno, Vallarsa, Valle S. Felice, Villa Lagarina, Volano.

Zona 2a. — Val d' Adige, Circondario di Trento senza i mandamenti di Pergine e di Vezzano e col mandamento di Egna :

1.mo Mandamento di Cembra coi Comuni :

Cembra, Favèr, Grauno, Grumès, Lisignago, Segonzano, Sovignano, Sovèr, Valda.

2.do Mandamento di Egna coi Comuni :

Bronzolo, Cauria, Cortaccia, Cortina all' Adige, Egna, Faogna, Magrè, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Valdagno.

3.zo Mandamento di Trento coi Comuni :

Albiano, Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Cognola, Faedo, Fernace, Gardolo, Giovo, Lavis, Lona Lasès, Mattarello, Meano, Miola, Povo, Ravina, Romagnano, S. Michele all' Adige, Sardagna, Trento, Vigolo-Vattaro, Villazano.

4.to Mandamento di Mezzolombardo coi Comuni :

Andalo, Cavedago, Fai, Grumo, Mezocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Roverè della Luna, Spor maggiore, Zambana.

Zona 3.a. — Bassa Valle del Sarca con i mandamenti di Riva e di Vezzano:

1.mo Mandamento di Riva coi Comuni:

Arco, Bezzecca, Biacesa, Cologna Gavazzo, Drena, Drò, Enguiso, Legòs, Lenzumo, Locca, Mezzolago, Molina di Ledro, Nago Torbole, Oltresarca, Pieve di Ledro, Pranzo, Prè, Pregasina, Riva, Romarzollo, Tenno, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Ville del Monte.

2.do Mandamento di Vezzano coi Comuni:

Baselga, Cadine, Calavino, Cavedine, Ciago, Covelò, Fraveggio, Lasino, Lon, Margone, Padernone, Ranzo, Sopramonte, Terlago, Vezzano, Vigolo Baselga.

Zona 4.a. — Circondario di Tione con i mandamenti di Condino, Stènico e Tione:

1.mo Mandamento di Condino coi Comuni:

Agrone, Armo, Bersone, Bollone, Bondone, Brione, Castello, Cimego, Cologna in Giudicarie, Condino, Creto, Daone, Darzo, Lodrone, Magasa, Moerna, Persone, Por, Praso, Prezzo, Storo, Strada, Turano.

2.do Mandamento di Stènico coi Comuni:

Andogno, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Campo, Comano, Dorsino, Fiavè, Lundo, Premione, San Lorenzo di Banale, Selemo, Seo, Stènico, Stumiaga, Tavodo, Villa Banale.

3.zo Mandamento di Tione coi Comuni:

Bocenago, Bolbeno, Bondo, Borzago, Breguzzo, Caderzone, Carisolo, Darè, Fisto, Giustino, Javrè, Lardaro, Massimeno, Montagne, Mortaso, Pelugo, Pinzolo, Preore, Ragoli, Roncone, Saone, Strembo, Tione, Verdesina, Vigo-Rendena, Villa Rendena, Zuolo.

Zona 5.a. — Circondario di Cles con i mandamenti di Cles, Fondo e Malè:

1.mo Mandamento di Cles coi Comuni:

Banco, Bresimo, Cagnò, Campodenno, Casèz, Cis, Cles, Coredò, Cunevo, Dardine, Denno, Dercolo, Dermulo, Flavon, Livo, Lover, Masi di Vigo, Mechel, Mollaro, Nanno, Pregelena, Priò, Provès, Quetta, Revò, Romallo, Rumo, Salter Malgolo, Sanzeno, Segno, Sfruz, Sporminore, Smarano, Taio, Tassullo, Tavon, Termon, Terres, Torra, Toss, Tres, Tuenetto, Tuenno, Vervò, Vigo, Vion.

2.do Mandamento di Fondo coi Comuni:

Amblar, Brez, Castelfondo, Cavareno, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Lauregno, Malosco, Romeno, Ronzone, Ruffrè, San Felice, Sarnonico, Seio, Senale, Vasio.

3.º Mandamento di Malè coi Comuni :

Almazzo, Arnago, Bolentina, Bozzana, Caldès, Carciato, Castello, Cavizzana, Celedizzo, Celentino, Cogolo, Comasine, Croviana, Deggiano, Dimaro, Magras, Malè, Mastellina, Mastriago, Mezzana, Monclassico, Montes, Ossana, Peio, Pellizzano, Piano, Presson, Rabbi, Samoclevo, San Giacomo, Termenago, Terzolàs, Vermiglio.

Zona 6a. — Borgo col mandamento di Pergine senza il mandamento di Primiero e l'altipiano di Tesino attribuiti alla zona delle Dolomiti :

1.º Mandamento di Borgo coi Comuni :

Borgo, Bosentino, Calceranica, Caldonazzo, Carzano, Casotto, Castelnuovo, Centa San Nicolò, Lavarone, Lèvico, Luserna, Novalde, Pedemonte, Roncegno, Ronchi, Telve, Telve di sopra, Torcegno, Vattaro.

2.º Mandamento di Strigno coi Comuni :

Bieno, Grigno, Ivano Fracena, Ospedaletto, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Villagnedo.

3.º Mandamento di Pergine coi Comuni :

Canezza, Castagnè, Costasavina, Falesina, Fierozzo, Frassilongo, Ischia, Madrano, Nogarè, Palù, Pergine, Roncogno, Sant' Orsola, Serso, Susà, Tenna, Viarago, Vigalzano, Vignola.

Zona 7.ma. — Gruppo Dolomitico coi mandamenti di Cavalese, Primiero, Ortisei, Marebbe, i 3 Comuni dell'altipiano di Tesino e i comuni di Nova Levante e Nova Ponente.

1.º Mandamento di Cavalese coi Comuni :

Anterivo, Campitello, Canazei, Capriana, Carano, Castello di Fiemme, Cavalese, Daiano, Forno, Mazzin, Moena, Panchià, Perra, Pozza, Predazzo, Rover-Carbonare, San Lugano, Soraga, Stramentizzo, Tesero, Prodena, Valfloriana, Varena, Vigo di Fassa, Ziano.

2.º Mandamento di Primiero coi Comuni di :

Canale San Bovo, Fiera di Primiero, Imèr, Mezzano, Sagron-Miss, Siròr, Tonadico, Transacqua.

3.º Mandamento di Ortisei coi Comuni :

Castelrotto, Fiè, Ortisei, Santa Cristina, Selva.

4.º Mandamento di Marebbe coi Comuni :

Badia, Colfosco, Corvara in Badia, Longiarù, Marebbe, Rina, San Martino, La Valle.

5.to Comuni dell'altipiano di Tesino:

Castello Tesino, Cinte Tesino, Pieve Tesino.

6.to Comuni di Nova Levante e Nova Ponente.

Zona 8.va. — Circondario di Bolzano senza i due Comuni di Val d'Ega e senza il mandamento di Ortisei.

1.mo Mandamento di Bolzano coi Comuni:

Bolzano, Cornedo, Gries, Laives, Meltina, Renon, S. Genesio, Sarentino, Terlano, Tires, Valas, Vanga.

2.do Mandamento di Caldaro coi Comuni:

Appiano, Caldaro, Vadena.

3.zo Mandamento di Chiusa coi Comuni:

Barbiano, Chiusa, Funes, Gudon, Laion, Lazfons, Ponte all'Isarco, Tiso, Velturmo, Villandro.

Zona 9.na. — Circondario di Merano con Silandro:

1.mo Mandamento di Lana coi Comuni:

Andriano, Cermes, Foiana, Lana, Nalles, Tesimo, Ultimo.

2.do Mandamento di Merano coi Comuni:

Avelengo, Caines, Corvara in Passiria, Gargazzone, Langundo, Maia Alta, Maia Bassa, Marleno, Merano, Moso, Naturno, Parcines, Plata, Plaus, Postal, Quarazzo, Rifiano, San Leonardo, San Martino, Scena, Tirolo, Verano.

3.zo Mandamento di Glorenza coi Comuni:

Burgusio, Clusio, Curon, Glorenza, Laudes, Malles, Mazia, Montechiaro, Planol, Prato in Venosta, Resia, San Valentino alla Muta, Slingia, Sluderno, Stelvio, Tarces, Tubre, Vallelunga.

4.to Mandamento di Silandro, coi Comuni:

Alliz, Castelbello, Cengles, Ciardes, ~~Cezzano~~ Cezzano, Colsano, Corzes, Covelano, Laces, Lacinigo, Lasa, Martello, Monte di Mezzodì, Monte di Tramontana, Montefontana, Morter, Oris, San Martino al Monte, Senales, Silandro, Stava, Tablà, Tanàs, Tarres, Vezzano.

Zona 10.ma. — Circondario di Bressanone e Brunico senza il mandamento di Marebbe:

1.mo Mandamento di Bressanone coi Comuni:

Albes, Bressanone, Eores, Fundres, Luson, Maranza, Millan Sarnes, Monteponte, Nago, Novacella, Rio di Pusteria, Rodengo, Sant'Andrea in Monte, Scaleres, Sciaves, Spinga, Vallarga, Valles, Vandoies di sotto, Varna.

2.do Mandamento di Vipiteno coi Comuni:

Brennero, Ceves, Colle Isarco, Fleres, Mareta, Mezzaselva, Mules, Prati, Racines, Ridauna, Stilves, Tunes, Telves, Trens, Valgiovio, Vipiteno, Vize.

3.º Mandamento di Brunico coi Comuni :

Acereto, Brunico, Caminata in Tures, Campo Tures, Casteldarne, Chienes, Colli (in Pusteria), Corti (in Pusteria), Elle, Falzes, Gais, Grimaldo, Issengo, Lappago, Lutago, Mantana, Molini di Tures, Monghezzo di fuori, Montassilone, Onies, Perca, Predoi, Riomolino, Biscone, Riva di Tures, San Giacono, San Giorgio, San Giovanni, San Lorenzo, San Pietro, San Sigismondo, Selva dei Molini, Teodone, Terento, Vandoies di sopra, Villa Ottone, Villa Santa Catterina.

4.º Mandamento di Monguelfo coi Comuni :

Anterselva, Braies, Colle in Casies, Dobbiaco, Monguelfo, Monte San Candido, Prato alla Drava, Rasun di sopra, Rasun di sotto, San Candido, San Martino in Casies, Santa Maddalena in Casies, Sesto, Tesido, Valdaora, Valle Silvestro, Versciaco, Villabassa.

Art. 2.

La popolazione agraria della provincia di Trento è determinata in 432,081 abitanti, così ripartita tra le zone di cui all'art. 1 :

Zona 1a	con una popolazione di	45,488	abitanti
Zona 2a	«	53,492	«
Zona 3a	«	36,188	«
Zona 4a	«	39,823	«
Zona 5a	«	47,406	«
Zona 6a	«	41,264	«
Zona 7a	«	42,394	«
Zona 8a	«	38,030	«
Zona 9a	«	42,550	«
Zona 10a	«	45,446	«

Art. 3.

Ciascuna delle zone indicate nell' art. 1 è costituita in collegio elettorale agrario.

Art. 4.

Alla provincia di Trento sono assegnati, per la elezione del Consiglio agrario provinciale, 15 membri rappresentanti della popolazione agraria, da eleggersi in numero di 5 dall' Amministrazione provinciale e in numero di 10, uno per

ciascuno dei collegi elettorali di cui all' art. 3, dai consiglieri comunali, secondo le norme portate dal R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1665.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l' economia nazionale è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2358. *Trasformazione della Scuola commerciale di perfezionamento di Zara in Regia scuola commerciale.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 17 marzo 1925, n.ro63. N. di pubblicazione 504).

Visto il R. decreto 15 maggio 1924, n. 749, sull' ordinamento dell' istruzione media commerciale ;

Vista la domanda in data 9 luglio 1924 con la quale la Provincia, il Comune e la Camera di commercio ed industria di Zara hanno chiesto che la locale Scuola commerciale di perfezionamento, istituita con decreto del Ministero del culto ed istruzione del cessato Governo austriaco in data 22 gennaio 1911, n. 42431, venga riordinata e trasformata in Regia scuola commerciale ;

Vista la deliberazione in data 5 novembre 1924 con la quale la provincia di Zara ha stabilito un contributo annuo di lire 1000 a favore della Regia scuola commerciale di Zara ;

Vista la deliberazione in data 12 dicembre 1924 con la quale il Comune di Zara ha stabilito un contributo annuo di lire 1000 a favore della Regia scuola commerciale di Zara ;

Vista la deliberazione in data 7 novembre 1924 con la quale la Camera di commercio ed industria di Zara ha stabilito un contributo annuo di lire 500 a favore della Regia scuola commerciale di Zara ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l' economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La Scuola commerciale di perfezionamento in Zara è trasformata in Regia scuola commerciale e sarà governata

con le norme sancite dal R. decreto 15 maggio 1924, numero 749.

Alla Regia scuola commerciale di Zara resta annesso un corso per apprendisti di commercio.

Art. 2.

Contribuiscono al mantenimento della Regia scuola commerciale di Zara:

il Ministero dell'economia nazionale, con annue lire 115,000;

la provincia di Zara, con annue lire 1000;

il Comune di Zara, con annue lire 1000;

la Camera di commercio ed industria di Zara, con annue lire 500.

Per le spese di impianto il Ministero dell'economia nazionale corrisponderà un contributo straordinario di lire 60.000 suddiviso in tre quote uguali annue a partire dall'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 3.

Il Consiglio d'amministrazione della Regia scuola commerciale di Zara si compone di un delegato del Ministero dell'economia nazionale e di un delegato per ciascuno della Provincia, del Comune e della Camera di commercio ed industria di Zara. Potranno anche avere un delegato nel predetto Consiglio d'amministrazione quegli Enti che si obbligheranno a corrispondere un contributo annuo fisso non inferiore a lire 10.000.

Art. 4.

Per curare la trasformazione e l'ordinamento della Scuola potrà essere nominato con decreto Ministeriale un commissario governativo che cesserà dall'incarico con la regolare costituzione del Consiglio d'amministrazione composto in conformità dell'articolo precedente. Nel decreto di nomina saranno definiti i poteri del commissario governativo.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale sarà provveduto alla formazione della pianta organica della Scuola entro i limiti delle somme stabilite per contributi ordinari.

Art. 6.

Limitatamente ai posti in organico sarà confermato nel ruolo della Regia scuola commerciale di Zara il personale titolare finora a carico dello Stato e che presta servizio nella Scuola commerciale di perfezionamento di Zara.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze provvederà per lo stanziamento nel bilancio passivo del Ministero dell' economia nazionale per l' esercizio 1924-25 e per gli esercizi futuri dei fondi necessari al pagamento dei contributi indicati al precedente art. 2.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 235. *Approvazione del nuovo statuto dell' Istituto comunale per le abitazioni minime, in Trieste.* (Pubblicato nella G. U. del R. del 14 marzo 1925, n.ro 61. N. di pubblicazione 492).

N. 235. R. decreto 15 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l' economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico dell' Istituto comunale per le abitazioni minime, con sede in Trieste.

Visto, il Guardasigilli: **Rocco.**

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1925.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1925, n. 283. *Delimitazione delle zone malariche nella provincia di Zara.* (Pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 27 marzo 1925, n. 72. N. di pubblicazione 545).

Veduto l' art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visti l' art. 7 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, ed il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che apporta modifiche nell' ordinamento sanitario del Regno;

Visto il rapporto col quale il Prefetto della provincia di Zara ha inviato le proposte di quel medico provinciale per

la dichiarazione di zona malarica delle frazioni Boccagnazzo, di Cerno con Plocce e Malpaga, e di Casali del retroterra di Zara ;

Veduto il parere espresso al riguardo dal Consiglio provinciale sanitario di Zara nella seduta del 10 ottobre 1924 ;

Vedute il parere della Direzione generale della sanità pubblica ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

E' dichiarato zona malarica ad ogni effetto di legge e di regolamento il territorio di Boccagnazzo, di Cerno con Plocce e Malpaga e di Casali del retroterra di Zara, così delimitato :

« A nord-nord-est : da una linea che coincide con la linea di confine della frontiera.

« A nord-ovest e ad ovest : dalla frontiera rispettivamente fino alla strada maestra, che conduce a Dielo, e fino alla casa Duca sulla strada per Zemonico.

« Questi ultimi due punti vanno congiunti con una linea di demarcazione verso Zara, la quale attraversa la campagna di Cerodolo, dietro le proprietà Smirici, e raggiunge in linea retta l' altura di Boccagnazzo, e, sempre correndo sul ciglio collinoso, che sovrasta alla località di Casali, per un piccolo tratto si discosta in basso verso questa località per ritirarsi subito fino ai pressi della Polveriera, e, costeggiando il torrente Recina, lo accompagna al suo sbocco in mare. Da qui la linea, seguendo la riva sinistra del torrente, sale fino all' altura delle Plocce e correndo lungo la strada maestra per Zemonico, va a raggiungere la frontiera alle dette case Duca ».

A cura del signor Prefetto della Provincia sarà provveduto, ove ciò occorra, alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nella zona malarica, con riferimento ai dati censuari, con l' ausilio degli uffici finanziari competenti.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1925, n. 293. *Estensione alla città di Fiume ed al suo territorio delle disposizioni sul trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.* (Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 30 marzo 1925, n. 74. N. di pubblicazione 551).

Visti i Regi decreti-legge 22 febbraio 1924, nn. 211 e 213 ;

Vista la legge 11 agosto 1921, n. 1074, relativa al trasporto delle salme dei militari del Regio esercito e della Regia marina che cessarono di vivere in conseguenza dell'ultima guerra mondiale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, e dei Ministri per la guerra e per la marina, di concerto con quelli per l'interno, per le comunicazioni, per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla città di Fiume ed al suo territorio le disposizioni della legge 11 agosto 1921, n. 1074, relativa al trasporto delle salme dei militari del Regio esercito e della Regia marina che cessarono di vivere in conseguenza dell'ultima guerra mondiale.

Art. 2.

E' ammesso il trasporto nei cimiteri del Regno, ai sensi della precitata legge, delle salme dei legionari dannunziani e dei militari del Regio esercito e della Regia marina che presero parte alle operazioni di Fiume.

Art. 3.

Il termine di sei mesi entro cui debbono essere presentate le domande per i trasporti delle salme, di cui ai precedenti articoli, si intende decorribile dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1925, n. 277. *Estensione ai territori annessi delle disposizioni dei Regi decreti 29 novembre 1923, n. 2926, e 30 dicembre 1923, n. 2880, recanti agevolazioni per il credito agli Enti autonomi di consumo, a cooperative di consumo e loro consorzi.* (Pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 24 marzo 1925, n. 69. N. di pubblicazione 525).

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1193;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;
 Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
 per l' economia nazionale, di concerto coi Ministri per le finanze e per la giustizia ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Ai territori annessi al Regno con il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estesi i Regi decreti-legge 29 novembre 1923, n. 2926, e 30 dicembre 1923, n. 2880, portanti, il primo agevolazioni per il credito agli Enti autonomi di consumo, a cooperative di consumo e loro consorzi, e il secondo agevolazioni tributarie a favore dell' Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1925. *Aggregazione del territorio della provincia del Carnaro alla circoscrizione dell' Ufficio tecnico di finanza in Trieste* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 31 marzo 1925, n. 75)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 213, che ha istituito la provincia del Carnaro, e il R. decreto 15 marzo 1924, n. 428, che ha istituito a Fiume l' Intendenza di finanza per la detta Provincia :

Visti il R. decreto 6 marzo 1881, n. 120, serie 3a, e il decreto Ministeriale 7 febbraio 1882, con i quali furono istituiti gli Uffici tecnici di finanza e stabilite le circoscrizioni e le attribuzioni degli Uffici stessi ;

Determina :

Il territorio della provincia del Carnaro è aggregato alla circoscrizione dell' Ufficio tecnico di finanza in Trieste agli effetti degli incarichi demandati agli Uffici tecnici di finanza giusta le istruzioni approvate col decreto Ministeriale 10 ottobre 1914.

Roma, addì 5 febbraio 1915.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1925. *Aggregazione del territorio della provincia di Pola alla circoscrizione dell' Ufficio tecnico di finanza in Trieste e del territorio della provincia di Zara a quella dell' Ufficio tecnico di finanza in Ancona.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 31 marzo 1925, n. 75).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 113, col quale alla Direzione provinciale di finanza esistente in Zara, previo cambiamento della denominazione in quella di «Intendenza di finanza», venne attribuito l'esercizio, nella propria giurisdizione, delle stesse funzioni demandate a tutte le altre Intendenze di finanza del Regno dalle leggi e dai regolamenti già estesi alle nuove Provincie e da quelli che sarebbero stati ulteriormente estesi o comunque promulgati;

Visti i Regi decreti 18 gennaio 1923, nn. 73 e 54, con i quali vennero rispettivamente istituite le provincie dell'Istria con capoluogo Pola, e di Zara;

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 662, col quale venne istituita l'Intendenza di finanza per la provincia dell'Istria;

Visti il R. decreto 6 marzo 1881, n. 120, serie 3a, e il decreto Ministeriale 7 febbraio 1882, con i quali furono istituiti gli Uffici tecnici di finanza e stabilite le circoscrizioni e le attribuzioni degli Uffici stessi;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 88, col quale vennero istituiti due Uffici tecnici di finanza; uno per la Venezia Adriatica con sede a Trieste e l'altro per la Venezia Tridentina con sede a Trento;

Determina:

Agli effetti degli incarichi demandati agli Uffici tecnici di finanza, giusta le istruzioni approvate col decreto Ministeriale 10 ottobre 1914, il territorio della provincia di Pola è aggregato alla circoscrizione dell' Ufficio tecnico di finanza in Trieste e quello della provincia di Zara alla circoscrizione dell' Ufficio tecnico di finanza in Ancona.

Roma, addì 14 febbraio 1925.

REGIO DECRETO 1° febbraio 1925, n. 306. *Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio delle disposizioni relative ai lavori del Genio militare.* (Pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 31 marzo 1925, n. 75. N. di pubblicazione 561).

Visti i Regi decreti-legge 22 febbraio 1924, nn. 211 e 213 ;

Visto il regolamento per l'esecuzione dei lavori del Genio militare, approvato con R. decreto in data 8 agosto 1895, n. 588 ;

Viste le condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare, approvate con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 494 ;

Riconosciuta la necessità di estendere le disposizioni sancite con tali Regi decreti alla città di Fiume e relativo territorio, annessi al Regno in virtù del R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Nella città di Fiume e nel relativo territorio, annessi al Regno in virtù del R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicati ed estesi il regolamento per l'esecuzione dei lavori del Genio militare, approvato con R. decreto in data 8 agosto 1895, n. 588, e le condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare, approvate con R. decreto del 9 ottobre 1900, n. 494, con tutte le successive modificazioni.

REGIO DECRETO 1° febbraio 1925, n. 307. *Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio delle disposizioni sul tiro a segno nazionale.* (Pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 31 marzo 1925, n. 75. N. di pubblicazione 566).

Visti i Regi decreti-legge 22 febbraio 1924, nn. 211 e 213 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la pubblica istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicati ed avranno esecuzione :

1° La legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3a), nel testo rettificato col R. decreto 8 luglio 1883, n. 1522, che istituisce il tiro a segno nazionale, con le modifiche di cui alla legge 21 febbraio 1892, n. 58 ;

2° Il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3a), sul tiro a segno nazionale, approvato col R. decreto 15 aprile 1883, n. 1324 (serie 3a), con le aggiunte e le varianti di cui ai Regi decreti 31 dicembre 1883, n. 1826 ; 27 settembre 1890, n. 7324 ; 26 aprile 1891, n. 221 (art. 1, lett. U), e 10 agosto 1904, n. 504 ;

3° Il R. decreto 11 agosto 1884, n. 2630 (serie 3a), che stabilisce l'emblema per le società di tiro a segno nazionale.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno.

REGIO DECRETO 1° febbraio 1925, n. 308. *Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio delle disposizioni vigenti in materia di giustizia penale militare.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 31 marzo 1925, n. 75. N. di pubblicazione 567).

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, numero 211 ;

Visto il R. decreto 13 marzo 1921, n. 299 ;

Visto il R. decreto 27 aprile 1924, n. 629 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Sono pubblicati nella città di Fiume e nel territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 :

il Codice penale per l'Esercito approvato con R. decreto 28 novembre 1869, n. 5378, con tutte le successive modificazioni vigenti ;

il Codice penale militare marittimo approvato con Regio decreto 29 novembre 1869, n. 5367, e modificato dalle leggi 30 giugno 1876, n. 3184, e 21 aprile 1877, n. 4233, con le altre modificazioni vigenti ;

il regolamento organico pel servizio dei tribunali militari approvato con R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210, con le successive modificazioni ;

il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina, approvato con decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 201 ;

il R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417, sull'applicazione del decreto penale da parte dei tribunali militari ;

l'allegato A al R. decreto 8 marzo 1923, n. 831, che assoggetta alla giurisdizione militare per determinati reati i componenti il corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ;

il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, che porta modificazioni all'ordinamento della giustizia militare ;

il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che detta norme di attuazione del precedente Regio decreto e sanziona nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare ;

il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2948, che cambia la denominazione del Tribunale supremo di guerra e marina ;

il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 760, circa la composizione dei tribunali militari nei giudizi a carico degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ;

tutte le disposizioni vigenti nel Regno contenute in altre leggi e decreti Reali, Luogotenenziali e Ministeriali relativi alla giurisdizione, agli organi e ai funzionari della giustizia militare, alla costituzione dei tribunali militari marittimi di dipartimento e delle loro sezioni, ed in generale qualsiasi altra disposizione vigente nel Regno, che concerne la giustizia militare.

Art. 2.

Fino a nuova disposizione la cognizione di tutti i reati commessi da militari nelle località menzionate nel precedente articolo è deferita al tribunale militare territoriale, il quale applicherà i Codici penali militari se si tratti di reati da questi preveduti pel tempo di pace, altrimenti applicherà il Codice e le altre leggi penali comuni del Regno.

Anche in quest'ultimo caso avverso la sentenza del tribunale militare territoriale il ricorso è proposto al Tribunale supremo militare.

Nel caso di concorso di persone, ai sensi degli articoli 337 e 341 del Codice penale per l'esercito, 369, 385 e 387 del Codice penale militare marittimo, i militari, e le persone soggette alla giurisdizione ordinaria saranno giudicati separatamente, gli uni dal tribunale militare territoriale e le altre dalle locali autorità giudiziarie ordinarie.

Art. 3.

Le disposizioni dell' articolo precedente non si applicano ai procedimenti per i quali sia stata emanata sentenza di assoluzione, di condanna da parte di autorità giudiziaria ordinaria. Se però i procedimenti a carico di militari, tuttochè passati alla cognizione dell' autorità giudiziaria ordinaria, non siano ancora stati definiti con sentenza, saranno anche essi devoluti ai tribunali militari territoriali a norma dell' articolo precedente.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nel decimo quinto giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

REGIO DECRETO 1° febbraio 1925, n. 309. *Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio delle disposizioni sulla somministrazione degli alloggi da parte dei Comuni alle truppe di passaggio.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 31 marzo 1925, n. 75. N. di pubblicazione 568).

Visti i Regi decreti-legge 22 febbraio 1924, nn. 211 e 213 ;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, convertito in legge con legge 7 giugno 1923, n. 1310 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra e per la marina, di concerto con quelli per l' interno, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Al territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, è esteso il R. decreto legge 26 luglio 1917, n. 1513, convertito in legge con la legge 7 giugno

1923, n. 1310, concernente l'obbligo dei Comuni di somministrare gli alloggi agli ufficiali ed alle truppe del Regio esercito e della Regia marina.

Art. 2.

Resta abrogata ogni contraria e diversa disposizione vigente, nel territorio predetto, in materia di somministrazione di alloggi ad ufficiali e militari di truppa.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1925, n. 311. *Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni del R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, concernente orari e programmi di esami per gli istituti di istruzione media.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 1° aprile 1925, n.ro 76. N. di pubblicazione 1577).

Veduto il Nostro decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 ;

Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1923, n. 2345 ;

Veduto il Nostro decreto 23 maggio 1924, n. 858 ;

Veduto il Nostro decreto 16 ottobre 1924, n. 1923 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, modificato con i Regi decreti 23 maggio 1924, n. 858 e 16 ottobre 1924, n. 1923, sono estese al territorio di Fiume annesso all'Italia con R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, a decorrere dal 1° ottobre 1924, salvo che per gli articoli 9, 10, 11, 14 e 17, che entrano in vigore a decorrere dalla sessione di luglio 1924.

Art. 2.

Nell'allegato C annesso al R. decreto 14 ottobre 1923, numero 2345, il punto 6 è così modificato : «Esame di abilitazione per i provenienti dalla sezione di commercio e ragioneria : nell'anno scolastico 1923-24 per tutte le materie ; nel 1924-25 per le scienze naturali e geografia e per la seconda lingua straniera».

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1925, n. 294. *Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per acquisto, a Fiume, di un fabbricato da adibire ad uso di seminario, e conseguenti variazioni al bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto, per lo stesso esercizio.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 30 marzo 1925, n.ro 74. N. di pubblicazione 552).

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria nel bilancio del Ministero delle finanze, della somma di L. 600,000, per l'acquisto del fabbricato a sede del seminario nella città di Fiume.

Tale somma viene iscritta al capitolo n. 330-ter, di nuova istituzione: «Contributo dello Stato all'Amministrazione del fondo per il culto, per l'acquisto del fabbricato a sede del seminario nella città di Fiume» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 2.

Nel bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni :

Entrata.

Capitolo n. 11-ter (nuovo): «Contributo a carico dello Stato per l'acquisto del fabbricato a sede del seminario nella città di Fiume» L. 600,000.

Spesa.

Capitolo n. 52-ter (nuovo): «Assegnazione straordinaria per l'acquisto del fabbricato a sede del seminario nella città di Fiume» L. 600,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 aprile 1925, n. 386. *Ra-
teazione e condono d'imposte arretrate nell'ex Stato
di Fiume.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 14 aprile
1925, n.ro 87. Numero di pubblicazione 644.).

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, che annette
la città di Fiume al Regno d'Italia;

Visto il R. decreto 22 maggio 1924, n. 800;

Visto il R. decreto 22 maggio 1924, n. 801;

Visto il R. decreto 22 maggio 1924, n. 802;

Visto il R. decreto 22 maggio 1924, n. 804;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1920 sono abolite nel terri-
torio di Fiume annesso al Regno col R. decreto 22 febbra-
io 1924, n. 211, l'imposta generale sui redditi e l'imposta
ordinaria sulla sostanza.

Le relative commisurazioni in corso saranno, di conse-
guenza, abbandonate.

Art. 2.

I residui d'imposta del cessato regime, iscritti o non
ancora iscritti nei libri mastri e registri già tenuti dal
cessato ufficio di esazione imposte, e gli arretrati d'imposte
dovuti, nel territorio di Fiume annesso al Regno col ci-
tato R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, a tutto il 31 di-
cembre 1924, ma non ancora accertati, e le relative addizio-
nali, verranno posti in riscossione con le modalità indi-
cate negli articoli seguenti, previ, sulla sola parte eraria-
le, il condono o la riduzione come appresso stabiliti:

sulle somme complessive di residui ed arretrati per
imposte erariali non superiori a L. 200 abbuono totale;

sulle somme complessive per imposte erariali superio-
ri a L. 200 ma non a L. 1000 abbuono del 60 per cento;

sulle somme complessive per imposte erariali supe-
riori a L. 1000 ma non a L. 2000 abbuono del 50 per cento;

sulle somme complessive per imposte erariali superiori
a L. 2000 ma non a L. 3000 abbuono del 40 per cento;

sulle somme complessive per imposte erariali superiori
a L. 3000 ma non a L. 4000 abbuono del 30 per cento;

sulle somme complessive per imposte erariali superiori a L. 4000 ma non a L. 5000 abbuono del 20 per cento.

Sulle somme complessive di arretrati per imposte erariali superiori a L. 5000 e sulle somme per addizionali di qualsiasi ammontare, non è accordata alcuna riduzione generale.

Restano in vigore, in rapporto alle imposte ed addizionali riferentisi al periodo anteriore al 1° gennaio 1925, le norme per le riduzioni ed abbuoni d'imposte a titolo particolare già consentiti dalle leggi e disposizioni del precedente regime.

Art. 3.

La riscossione dei residui, o di parte di essi, dovuti ai sensi dell'articolo precedente, risultanti a tutto il 31 dicembre 1924 dai libri mastri e registri tenuti dal cessato ufficio di esazione imposte nel territorio di Fiume annesso al Regno col R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, sarà effettuata, nei modi prescritti dal testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, mediante elenchi, non soggetti a pubblicazione, da compilarli dall'Ufficio distrettuale delle imposte di Fiume e da consegnarsi in qualunque epoca all'esattore.

Il debito iscritto nei detti elenchi sarà esigibile, in deroga all'art. 9 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 117, in un numero di rate bimestrali che dia luogo al completo pagamento entro il 31 dicembre 1929.

Art. 4.

Le imposte dovute, secondo la legislazione del cessato regime, fino al 31 dicembre 1924, non ancora iscritte nei libri mastri e registri del cessato ufficio di esazione imposte e quelle che verranno definitivamente accertate dopo il 31 dicembre 1924, saranno messe in riscossione, tenuto conto del disposto degli articoli 1 e 2 del presente decreto, mediante ruoli non soggetti a pubblicazione, con le rateazioni di cui al secondo comma dell'art. 3.

In occasione di tale iscrizione, si procederà anche al necessario conguaglio per l'esatta liquidazione dell'abbuono accordato dall'art. 2, sul complessivo ammontare degli arretrati e dei residui di imposta del cessato regime.

Art. 5.

La riscossione dei tributi indipendenti, spettanti agli Enti locali per il periodo fino al 31 dicembre 1924, dovrà essere effettuata in non meno di sei rate bimestrali.

Art. 6.

E' in facoltà dell'intendente di finanza di ordinare la riscossione, in unica rata, del complessivo ammontare della imposta dovuta da ogni contribuente, il cui debito è dilazionato a norma del presente decreto, quando risulti che il contribuente stesso si sia reso moroso o si abbia comunque motivo di temere la perdita del credito dell'Erario.

Art. 7.

L'esattore potrà richiedere il rimborso, a titolo di inesigibilità, dei residui di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, presentando la rispettiva domanda entro nove mesi dalla scadenza della rata di dicembre di ciascuno dei 5 anni 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, purchè dimostri di aver inutilmente escusso i debitori nei termini stabiliti dalla legge di riscossione, alla scadenza della prima ed ultima rata non pagata di ciascun anno.

Art. 8.

Sono condonate le spese di esecuzione d'ogni genere e le multe d'ordine già annotate nei registri dell'ufficio di esazione imposte, nonchè gli interessi di mora che siano dovuti sulle somme poste in riscossione ai sensi degli articoli 3 e 4.

Art. 9.

A richiesta dell'esattore delle imposte, l'intendente di finanza potrà consentire che le funzioni di ufficiale esattoriale siano esercitate dal personale che, secondo l'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 1924, abbia avuto funzioni corrispondenti presso l'ufficio di esazione imposte.

Il consenso dell'intendente di finanza, che deve essere dato singolarmente per ciascun ufficiale esattoriale, equivale al titolo di abilitazione di cui al primo comma dell'art. 43 del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, sulla riscossione delle imposte dirette.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

RELAZIONE E REGIO DECRETO 22 febbraio 1925.
*Scioglimento della Giunta provinciale straordinaria
 di Pola.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 2 aprile
 1925, n.ro 77).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli
 affari dell' interno, a S. M. il Re, in udienza del 22 feb-
 braio 1925, sul decreto che scioglie la Giunta provin-
 ciale straordinaria di Pola.

MAESTA',

L' articolo 26 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, con
 il quale fu estesa alle Provincie redente la legge comunale
 e provinciale del Regno, dispone che la provvisoria ammi-
 nistrazione delle provincie medesime, sino all' insedia-
 mento della normale rappresentanza elettiva, rimanga
 affidata alle Giunte provinciali straordinarie istituite
 col R. decreto 31 agosto 1921, n. 1269, e, dove tali Giunte
 abbiano cessato di funzionare, a Commissioni costituite
 a sensi dell' art 324 della legge.

Nella provincia di Pola, non essendosi finora potuto con-
 vocare i comizi per la costituzione del Consiglio provin-
 ciale, è rimasta in carica la Giunta nominata con R. de-
 creto 19 novembre 1921, n. 1747, modificato dal R. de-
 creto 19 gennaio 1922, n. 47.

Ma poichè questa, a seguito delle dimissioni rassegnate
 da 18 dei 24 membri che la compongono è venuta a tro-
 varsi nell' impossibilità di funzionare, in conformità delle
 suaccennate disposizioni del R. decreto 11 gennaio 1923,
 n. 9, si rende indispensabile lo scioglimento della Giunta
 stessa, con la conseguente nomina della Commissione stra-
 ordinaria di cui all' articolo 324 della legge comunale e
 provinciale. A ciò provvede lo schema di decreto che ho
 l' onore di sottoporre all' Augusta firma della Maestà
 Vostra.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
 per gli affari dell' interno ;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge
 comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 feb-
 braio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre
 1923, n. 2839, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9 ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La Giunta provinciale straordinaria di Pola è sciolta.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria, incaricata della provvisoria amministrazione di detta Provincia fino all'insediamento del Consiglio provinciale ai termini di legge, sono chiamati i signori:

1) Comm. dott. Chersich Innocente, senatore del Regno, presidente;

2. De Franceschi ing. Italo;

3. Rismondo avv. Luigi;

4. Candussi-Giaro Luigi;

5. Danelon cav. uff. dott. Francesco;

6. Costantini cav. uff. Costantino;

7. De Petris cav. avv. Nino.

Alla Commissione straordinaria sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1925, n. 351. *Riordinamento della scuola industriale, in Gorizia.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 7 aprile 1925, n.ro 81. Numero di pubblicazione 608).

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 869, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 17 aprile 1924, n. 632, concernente la istituzione in Gorizia di una scuola industriale;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1924 registrato alla Corte dei conti il 15 detto, reg. n. 3, fog. n. 219, con il quale la Scuola industriale di Gorizia viene riconosciuta quale Regia scuola industriale alle dipendenze del Ministero dell'economia nazionale;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola industriale di Gorizia è riordinata quale scuola di tirocinio triennale per meccanici e per falegnami con annesso laboratorio-scuola femminile biennale con corso di perfezionamento per operaie sarte e cucitrici di bianco e la scuola complementare per apprendisti.

Art. 2.

La Scuola comprende: un' officina meccanica, un laboratorio per falegnami ebanisti e un laboratorio di cucito, sartoria, ricami e merletti.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di sette insegnanti, di tre capi officina, di tre maestri di laboratorio, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di amministrazione, e di servizio, e di officina.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell' economia nazionale con L. 250,000 oltre le somme necessarie per l' applicazione al personale degli aumenti apportati dall' assimilazione;

il comune di Gorizia con L. 3000 oltre la rendita della Fondazione Frinta in dipendenza della deliberazione presa dal Commissario straordinario del Comune in data 16 aprile.1923;

la provincia di Udine con L. 10,000;

la Camera di commercio di Gorizia con L. 1875.

Nei contributi non sono compresi gli aumenti di stipendio in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144.

Il comune di Gorizia e la provincia di Udine restano obbligati in seguito delle deliberazioni rispettivamente prese in data 11 aprile 1923 da quel Commissario straordinario, in data 18 agosto 1923 da quella Regia commissione straordinaria, ciascuno per il contributo annuo di Lire 30,000 per fornire alla Scuola i locali.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche nonchè sono devoluti alla Scuola gli arredi ed il materiale didattico della Scuola industriale femminile di Frinta.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall' art. 28 del regolamento.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 421. *Autorizzazione di spesa straordinaria per acquisto di azioni della Raffineria olii minerali di Fiume.* (Pubblicato nella G. U. d. R. del 20 aprile 1925, n.ro 92. Numero di pubblicazione 681).

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

E' autorizzata l' assegnazione straordinaria di L. 5,051,000 per provvedere all' acquisto di n. 12.251 nuove azioni della Società anonima Raffineria olii minerali di Fiume.

Tale somma viene iscritta nella categoria III — Movimento di capitali — dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l' esercizio finanziario 1924-1925, sotto la nuova rubrica «Spese diverse» al capitolo di nuova istituzione n. 535-*bis* «Acquisto di n. 12,251 nuove azioni della Società anonima Raffineria olii minerali di Fiume».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1925, n. 456. *Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni contenute nei Regi decreti 11 marzo 1923, n. 563, e 30 dicembre 1923, n. 2975, concernenti assegni da concedersi ad italiani ed a stranieri per corsi di studi presso istituti di istruzione rispettivamente dell' estero e del Regno, ed esonero da tasse e soprattasse scolastiche.* (Pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 28 aprile 1925, n. 98).

Veduto il Nostro decreto 22 febbraio 1924, n. 211 ;

Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 563 ;

Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2975 ;
Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le
finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 11 marzo 1923,
n. 563, e quelle contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923,
n. 2975, si applicano, a decorrere dal 1° ottobre 1924,
anche nei territori annessi al Regno d'Italia col R. de-
creto 22 febbraio 1924, n. 211.

Art. 2.

La disposizione contenuta nell'art. 3 del R. decreto
11 marzo 1923, n. 563, è applicabile, limitatamente all'ano
scolastico 1924-25, ai cittadini di nazionalità non ita-
liana dei territori annessi al Regno d'Italia col R. decreto
22 febbraio 1924, n. 211, e ai cittadini italiani residenti
nella provincia del Carnaro.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 443. *Proroga, a fa-
vore degli stranieri residenti nelle nuove Provincie, del
termine stabilito dall'art. 19, comma 3°, della legge
13 giugno 1921, n. 555, per la elezione della qualità
di cittadino italiano o di straniero a norma dell'art. 3,
numeri 2 e 3 della detta legge.* (Pubblicato nella «Gaz-
zetta Ufficiale» del 25 aprile 1925, n. 96).

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924,
n. 211 ;

Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 351, che estende
alla città e al territorio di Fiume il R. decreto 7 giugno
1923, n. 1245, il quale dichiarò applicabili nelle nuove
Provincie la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadi-
nanza e il regolamento relativo ;

Ritenuto opportuno, per meglio coordinare la citata
legge 13 giugno 1912, n. 555, con la legislazione vigente
nel territorio di Fiume, di disporre una proroga del ter-
mine stabilito dall'art. 19, comma 3°, della legge mede-
sima per la elezione della qualità di cittadino italiano o
di straniero ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il termine stabilito dall' art. 19, comma 3^o, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, estesa dal R. decreto 20 marzo 1924, n. 351, ai territori annessi con l' art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, è prorogato di un anno, dalla entrata in vigore del presente decreto, a favore degli stranieri residenti nei territori medesimi, ai quali spetta il diritto di eleggere la qualità di cittadino italiano o straniero, rispettivamente, a norma dei numeri 2 e 3 dell' articolo 3 della detta legge 13 giugno 1912.

Tale proroga non riguarda gli stranieri il cui stato di cittadinanza fu definito in base ai trattati di pace.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1925, n. 462. *Riordinamento della Regia scuola professionale, in Cormons.*
(Pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 27 aprile 1925, n. 97.)

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell' insegnamento industriale ;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l' applicazione del Regio decreto anzidetto ;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1924, registrato alla Corte dei conti il 15 detto, registro 3, foglio 219, con il quale la Scuola professionale di Cormons viene riconosciuta quale scuola professionale alle dipendenze del Ministero dell' economia nazionale ;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l' economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La Regia scuola professionale di Cormons viene riordinata come Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto per falegnami ed edili. Vi è annessa una scuola complementare per apprendisti ed una sala libera da disegno.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio annesso alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di due insegnanti e di un capo officina.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorre il Ministero dell'economia nazionale con L. 55,000.

Il comune di Cormons resta obbligato a fornire alla Scuola i locali, l'acqua e la luce.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

La scuola sarà amministrata in conformità delle disposizioni di cui all'art. 36 del regolamento.

REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 337. *Erezione in Ente morale del Convitto Dante Alighieri, in Gorizia.*
(Pubblicato nella G. U. d. R. del 7 aprile 1925, n.ro 81. Numero di pubblicazione 610).

N. 337 R. decreto 8 marzo 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Convitto Dante Alighieri, in Gorizia, viene eretto in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, il Guardasigilli: **Rocco.**

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1925.

INDICI

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher.

A) Indice alfabetico.

	Pag.
Abitazioni minime. Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto comunale per le abitazioni minime in Trieste	100
Caccia. Norme per l'esercizio venatorio	21
Camere di commercio. Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Gorizia	12
— id. di Bolzano	64
— Autorizzazione alla Camera di commercio di Zara a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati.....	77
Casse di risparmio. Approvazione dello statuto della Cassa di risparmio di Bolzano	19
Casse di soccorso. Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie urbane di Merano..	86
— id. di Trieste	86
— id. di Bolzano	86
Cittadinanza. Proroga a favore degli stranieri residenti nelle nuove Provincie del termine per l'opzione	118
Circoscrizioni agrarie. Circoscrizioni elettorali agrarie nella provincia di Trento	93
Comuni. Rimozione dalla carica del sindaco di Ugovizza	54
— Proroga di poteri del Commissario straordinario di Varena	55
— Scioglimento del Consiglio comunale di Malborghetto	55
— Scioglimento del Consiglio comunale di Cles	60
— Proroga di poteri del Commissario straordinario di Chiappovano	62
— Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Caporetto e Idria	65
— Rimozione dalla carica del sindaco di S. Candido	67
— Scioglimento del Consiglio comunale di Grado	69
— Aggregazione del comune di Stramentizzo a quello di Castello di Fiemme	73
— Scioglimento del Consiglio comunale di Ugovizza	76
— Scioglimento del Consiglio comunale di Zara	89
Cooperative. Estensione delle disposizioni recanti agevolazioni per il credito agli Enti autonomi di consumo, a cooperative di consumo e loro consorzi	102
Danni di guerra. Anticipazioni per danni in conseguenza di prestazioni di guerra	42
Dogane. Statistiche doganali a Trieste	82
Fiume. Estensione delle norme sugli affitti	4
— Estensione di talune disposizioni del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'istruzione media	11
— Estensione del regolamento 27 settembre 1923, n. 2319	16
— Estensione delle disposizioni contenute nei R. decreti 11 marzo 1923, n. 685; 7 giugno 1923, n. 1408, e 9 novembre 1923, n. 2974	17

	Pag.
Fiume Estensione delle disposizioni dei R. decreti 26 giugno 1923, n. 1413, 27 settembre 1923, n. 2665; 21 ottobre 1923, numero 2343, e 31 dicembre 1923, n. 2977	22
— Sistemazione giuridica ed economica del personale giudiziario	31
— Estensione della legge e del regolamento per l'istruzione industriale	38
— Estensione delle disposizioni sull'educazione fisica	42
— Estensione delle condizioni e tariffe per i trasporti e della competenza dell'ufficio legale delle F. F. S. S.	52
— Estensione delle disposizioni relative alla cessione dei mandati di pagamento di somme dovute dalle pubbliche Amministrazioni a cooperative e consorzi di produzione e lavoro per appalti di opere pubbliche	66
— Estensione delle disposizioni contenute nel R. decreto 30 aprile 1924, n. 756	75
— Estensione all'intera provincia del Carnaro della giurisdizione dell'Intendenza di finanza di Fiume	87
— Aggiunta della dogana di Fiume, per la provincia del Carnaro, alla tabella degli uffici doganali incaricati di servizi inerenti alle imposte di fabbricazione	89
— Estensione delle disposizioni sul trasporto gratuito delle salme dei caduti	101
— Aggregazione del territorio della provincia del Carnaro alla circoscrizione dell'Ufficio tecnico di finanza in Trieste	103
— id. di Pola	104
— id. di Zara all'Ufficio tecnico di Ancona	104
— Estensione delle disposizioni relative ai lavori del Genio militare	105
— Estensione delle disposizioni sul tiro a segno	105
— Estensione delle disposizioni sulla giustizia penale militare	106
— Estensione delle disposizioni sulla somministrazione degli alloggi da parte dei Comuni alle truppe di passaggio ..	108
— Estensione delle disposizioni del R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345	109
— Spesa per l'acquisto di un fabbricato ad uso di Seminario ..	110
— Rateazione e condono d'imposte arretrate	111
— Acquisto di azioni della Raffineria olii minerali	117
— Estensione delle disposizioni concernenti assegni da concedersi ad italiani e a stranieri per corsi di studi	117
Impiegati. Norme esecutive, interpretative ed integrative di R. decreto riguardante la sistemazione del personale ex regime passato alla dipendenza dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	1
— Norme relative all'estensione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato al personale provinciale delle imposte dirette ex regime	8
— Nomina dei membri governativi nella Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'assimilazione	39
— Estensione al personale ex regime addetto ai servizi metrico e del saggio dell'ordinamento gerarchico	50

Imposte. Rateazione degli arretrati d'imposte nelle zone maggiormente danneggiate dalla guerra	25
— Applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto camerale di Zara	56
— Condono di residui d'imposta sui terreni	63
Magistrati. Modificazioni al numero dei magistrati assegnati alla R. procura di Bolzano, e alle preture di Bolzano, Aidussina, Cervignano, Albona e Volosca	17
— Numero dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e loro ripartizione fra gli uffici giudiziari del Regno	46
Malaria. Delimitazione delle zone malariche nella provincia dell'Istria	27
— id. nella provincia di Trieste	72
— id. nella provincia di Zara	100
Poste. Modificazioni al R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995 ..	36
Province. Scioglimento della Giunta provinciale straordinaria di Pola	114
Scuole. Aumento del numero dei posti gratuiti presso l'Educatando femminile San Demetrio in Zara	18
— Soppressione del R. Istituto magistrale di Bolzano	25
— Riordinamento della R. scuola professionale in Fogliano	45
— id. di Cormons	119
— Erezione in Ente morale dell'Istituto per le piccole industrie in Bolzano	68
— Riordinamento della R. Scuola industriale di Trento	70
— id. di Trieste	71
— id. di Bolzano	74
— id. di Gorizia	115
— id. di Zara	40
— Istituzione di una R. Scuola complementare a Cles e a Bolzano	15
— Liquidazione e conferimento degli assegni di riposo agli insegnanti delle scuole elementari	80
— Erezione in Ente morale della cassa scolastica del R. Istituto L. da Vinci in Trieste	87
— id. del Convitto Dante Alighieri di Gorizia	120
— Esonero delle tasse scolastiche per gli italiani di Zara e della Dalmazia che si iscrivono nei R. Istituti nautici	90
— Trasformazione della Scuola commerciale di perfezionamento di Zara in R. Scuola commerciale	98
Telefoni. Posa di due circuiti Trieste-Vienna, Trieste-Praga ..	38
Toponomastica. Cambio dei nomi delle località Blatnavas e Berda nel comune di Rozzo	88
Uffici metrici. Modificazioni alle circoscrizioni dei Regi uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi	19
Valuta. Aumento del fondo relativo alla conversione della valuta a. u. a Zara	90

B) Indice numerico e cronologico.

		Pag.
25 settembre 1924,	num. 2128.....	1
6 ottobre 1924,	" 2192.....	25
9 ottobre 1924,	" 2143.....	27
23 ottobre 1924,	" 2038.....	15
6 novembre 1924,	" 2036.....	18
16 novembre 1924,	" 2338.....	68
23 novembre 1924	" 2007.....	19
" "	" 2008.....	19
" "	" 2040.....	16
" "	" 2045.....	17
" "	" 2064.....	22
" "	" 2242.....	11
30 novembre 1924,	" 1965.....	17
" "	" 2136.....	4
" "	" 2299.....	45
" "	" 2300.....	40
" "	" 2343.....	71
" "	" 2344.....	70
" "	" 2353.....	74
7 dicembre 1924,	" 2162.....	8
20 dicembre 1924,	" 2303.....	42
21 dicembre 1924,	" 2236.....	12
28 dicembre 1924,	" 2195.....	46
" "	" 2273.....	31
" "	" 2291.....	36
" "	" 2292.....	38
" "	" 2296.....	38
" "	" 2358.....	98
4 gennaio 1925,	" 48.....	39
" "	" 75.....	50
" "	" 128.....	66
8 gennaio 1925,	" 57.....	52
" "	" 76.....	87
11 gennaio 1925,	" 50.....	42
" "	" 456.....	117
18 gennaio 1925,	" 80.....	56
" "	" 82.....	64
" "	" 100.....	86
" "	" 277.....	102
" "	" 351.....	115
" "	" 74.....	87
22 gennaio 1925,	" 107.....	63
25 gennaio 1925,	" 174.....	72
29 gennaio 1925,	" 190.....	77
" "	" 208.....	75
" "	" 311.....	109

		num.	Pag.
1 febbraio 1925,		201.....	80
" "	"	293.....	101
" "	"	306.....	105
" "	"	307.....	105
" "	"	308.....	106
" "	"	309.....	108
5 febbraio 1925,	"	182.....	73
8 febbraio 1925,	"	203.....	86
" "	"	234.....	90
" "	"	242.....	99
15 febbraio 1925,	"	235.....	100
" "	"	254.....	110
26 febbraio 1925,	"	462.....	119
8 marzo 1925,	"	337.....	120
5 aprile 1925,	"	421.....	117
" "	"	443.....	118
9 aprile 1925,	"	386.....	111